



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN – Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577

Presidente / Präsident: Tel. 333/3610931 – E-mail: k.schuster@lnd.it

Codice Fiscale / Steuernummer: 08272960587 – IBAN: IT 93 E 08081 11607 000308002002

E-mail: combolzano@lnd.it – Pec: combolzano.lnd@legalmail.it

Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it – www.iscrizioni.lnd.it – www.calendarifigcbz.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2024/2025

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 6

del/vom 18/07/2024

INDICE / INHALT

COMUNICAZIONI AMBITO REGIONALE / MITTEILUNGEN REGIONALE TÄTIGKEIT	228
INIZIO CAMPIONATI / BEGINN MEISTERSCHAFTEN 2024/2025	228
TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI / MELDUNGSTERMINE REGIONALE MEISTERSCHAFTEN	228
CORTE SPORTIVA D'APPELLO / SPORTBERUFUNGSGERICHT	229
COMUNICAZIONI COMITATO PROV. BOLZANO / MITTEILUNGEN LANDESKOMITEE BOZEN	233
CONSIGLIO DIRETTIVO / VORSTAND – 15/07/2024	233
COMUNICATO UFFICIALE / OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1	233
MANUALE UTENZE ANAGRAFE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2024-2025	234
GUIDA VARIAZIONI ORGANIGRAMMA PORTALE ANAGRAFE FEDERALE	234
RIATTIVAZIONE FIRME ELETTRONICHE / AKTIVIERUNG DIGITALE UNTERSCHRIFT	235
ISCRIZIONE CAMPIONATI, COPPE E TORNEI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	235
ANMELDUNGEN MEISTERSCHAFTEN, POKALE UND TURNIERE SPORTSAISON 2024/2025	235
TERMINI ISCRIZIONI / MELDUNGSTERMINE	239
MODALITA' ISCRIZIONI / MODALITÄTEN ANMELDUNGEN	240
TASSE ISCRIZIONI / ANMELDUNGSGBÜHREN	241
SALDO DELLE SOCIETÀ / GUTHABEN DER VEREINE	243
PAGAMENTI ISCRIZIONI E TESSERAMENTI / ZAHLUNGEN MEISTERSCHAFTEN UND MELDUNGEN	244
ULTERIORI MODALITÀ DI PAGAMENTO	246
RUBRICA SOCIETÀ / VERZEICHNIS VEREINE	247
PROROGA DEL VINCOLO SPORTIVO E MODIFICA TERMINI DI TESSERAMENTO	249
VERLÄNGERUNG DER SPORTLICHEN BINDUNG UND ÄNDERUNG DER MELDUNGSTERMINE	249
SCHEMA RIASSUNTIVO A SEGUITO PROROGA VINCOLO	250
ZUSAMMENFASSUNG AUFGRUND VERLÄNGERUNG DER VEREINSBINDUNG	250
TERMINI TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI, SVINCOLI – STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	251
TERMINE SPIELERMELDUNGEN, SPIELERWECHSEL, FREISTELLUNGEN – SPORTSAISON 2024/2025	251
SVINCOLO PER RINUNCIA / FREISTELLUNG VON VEREINSSEITE AUS	253
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)	254
SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)	255
TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI ONLINE – CALCIATORI/TRICI	257
SPIELERMELDUNGEN UND -WECHSEL ONLINE –FUSSBALLSPIELER/INNEN	257
AUTOCERTIFICAZIONE RESIDENZA E STATO DI FAMIGLIA	257
EIGENERKLÄRUNG WOHNSITZ UND FAMILIENBOGEN	257

VERIFICA PRATICHE / KONTROLLE MELDUNGEN	259
TESSERE CALCIATORI/TRICI DILETTANTI / AUSWEISE AMATEURFUßBALLSPIELER/INNEN	259
TESSERE PERSONALI DIRIGENTI / PERSÖNLICHER AUSWEIS FUNKTIONÄRE	260
TESSERAMENTO TECNICI E PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI	261
MELDUNGEN DER TRAINER UND ERSTMELDUNGEN SPIELER AUSLÄNDISCHER HERKUNFT	261
INIZIO CAMPIONATI E COPPE / BEGINN MEISTERSCHAFTEN UND POKALE 2024/2025	262
ABROGAZIONE OBBLIGO IMPIEGO GIOVANI IN CAMPO ECCELLENZA E PROMOZIONE	262
AUFHEBUNG VERPFLICHTUNG EINSATZ JUGENDSPIELER OBERLIGA UND LANDESLIGA	262
OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE / VERPFLICHTUNG JUGENDTÄTIGKEIT	263
CAMPIONATO 3^CATEGORIA – SECONDE SQUADRE	263
MEISTERSCHAFT 3. AMATEURLIGA – ZWEITE MANNschaften	263
RIEPILOGO CATEGORIE GIOVANILI / ZUSAMMENFASSUNG JUGENDKATEGORIEN 2024/2025	264
ATTIVITA' FEMMINILE SETTORE GIOVANILE / DAMENFUßBALL JUGENDSEKTOR	266
POOL JUNIORES – 2024/2025	268
CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 – 2024/2025	270
MEISTERSCHAFTEN A-JUGEND UNDER 17 UND B-JUGEND UNDER 15 – 2024/2025	271
RITIRO TESSERE / ABHOLUNG AUSWEISE	272
AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI / GENEHMIGUNG VERANSTALTUNGEN	272
COMUNICAZIONI COORDINATORE SGS / MITTEILUNGEN KOORDINATOR JUSS	273
COMUNICATO UFFICIALE / OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1	273
COMUNICAZIONI / MITTEILUNGEN L.N.D.	274
COMUNICATO N. 29: MODIFICHE PRINCIPI INFORMATORI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE LEGHE	274
COMUNICATO N. 30: MODIFICHE PRINCIPI INFORMATORI REGOLAMENTI DELL'AIA	280
COMUNICATO N. 31: REGOLAMENTO DELEGATI CALCIATORI E CALCIATRICI ASSEMBLEE FIGC	280
COMUNICATO N. 32: REGOLAMENTO ELETTORALE ALLENATRICI E ALLENATORI DELEGATI ASSEMBLEA FEDERALE	280
COMUNICATO N. 33: NORME PROCEDURALI ASSEMBLEE LND	281
COMUNICATO N. 34: MODIFICA ART. 3 E ART. 7 REGOLAMENTO DIVISIONE SERIE B FEMMINILE	298
COMUNICATO N. 35: MODIFICA ART. 16, COMMA 4, STATUTO LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO	298
COMUNICATO N. 36: ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA CON REGOLAMENTO ELETTORALE E VOTI	298
COMUNICATO N. 37: MODIFICHE REGOLAMENTO LND	299
COMUNICATO N. 39: NON AMMISSIONE ASD MERAN WOMEN SERIE B FEMMINILE 2024/2025	314
COMUNICATO N. 41: ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE FIGC-LND-AIC (STAGIONE SPORTIVA 2024/2025)	315
COMUNICATO N. 43: PROTOCOLLO D'INTESA FIGC-LND-AIAC - STAGIONE SPORTIVA 2024/2025	316
COMUNICATO N. 44: ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITÀ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - 2024-2025	317
COMUNICATO N. 45: NOMINA CHAPERONE ANTIDOPING	319
COMUNICATO N. 47: MODIFICA ARTT. 32, 39, 99 E 99 QUATER NOIF	320
COMUNICATO N. 48: DEROGA ART. 32 BIS NOIF	335
COMUNICATO N. 49: ISCRIZIONI E TESSERAMENTI DCPS 2024-2025	337
COMUNICATO N. 50: MODIFICA ART. 39 REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO	337
COMUNICATO N. 51: REVOCA AFFILIAZIONE REGGINA 1914 S.R.L.	337
COMUNICATO N. 52: SVINCOLO D'AUTORITÀ CALCIATRICI POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE	337

Legenda Indice / Legende Inhalt:

- in giallo / in gelb:** Suddivisione in Capitoli / Unterteilung in Kapitel
in rosso / in rot: nuove Informazioni Comunicazioni del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
neue Informationen bei den Mitteilungen des Autonomen Landeskomitee Bozen

Comunicazioni Ambito Regionale / Mitteilungen Regionale Tätigkeit

Inizio Campionati / Beginn Meisterschaften 2024/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA maschile / MEISTERSCHAFT OBERLIGA Herren

Inizio Andata / Beginn Hinrunde	Domenica – Sonntag 01/09/2024
---------------------------------	-------------------------------

Le date di inizio dei campionati non elencati verranno comunicate con uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.

Der Beginn der noch nicht angeführten Meisterschaften wird in den nächsten Rundschreiben veröffentlicht.

Termini Iscrizioni Campionati Regionali / Meldungstermine Regionale Meisterschaften

Per i **seguenti Campionati** le iscrizioni dovranno essere effettuate nel seguente termine:

Für **folgende Meisterschaften** muss die Anmeldung innerhalb folgenden Termin erfolgen:

<i>Campionato / Meisterschaft</i>	<i>Termine Iscrizione / Meldungstermin</i>
ECCELLENZA / OBERLIGA	<u>08. – 22. LUGLIO / JULI 2024</u>
FEMMINILE ECCELLENZA / DAMEN OBERLIGA	
CALCIO A 5 / KLEINFELD SERIE C1	

Le modalità di iscrizione saranno esposte per quanto di competenza da ogni singolo Comitato Provinciale Autonomo tramite i rispettivi Comunicati Ufficiali.

Die Modalitäten zur Anmeldung werden von den Autonomen Landeskomitees in den jeweiligen Rundschreiben veröffentlicht.

Procedimento nr. 15/2023-24 R.G. Sentenza nr. 13/2023-24

In persona dell'avv. dott. Stefan Mayr presidente; avv. dott. Andrea Gnechi componente relatore; avv. dott. Johann Zöggeler componente;
all'udienza del 10.07.2024 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento incardinato a seguito di reclamo dd. 01.07.2024 proposto dalla società Unione Sportiva Dilettantistica Levico Terme avverso il provvedimento pubblicato con il comunicato Ufficiale n. 75 di data 20.06.2024 con riferimento alla gara tra A.S.D. SETTAURENSE 1934 – USD LEVICO TERME dd. 13.06.2024, con il quale il giudice sportivo del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano comminava tra l'altro le seguenti sanzioni:

- Inibizione sino al 30.06.2027 al dirigente Innocenti Luca per aggressione violenta a un tesserato della squadra avversaria dalla quale è scaturita una rissa tra numerosi componenti delle due squadre;
- Inibizione sino al 30.06.2025 al giocatore Selmani Amar per aggressione violenta a un tesserato della squadra avversaria e condotta ingiuriosa nei confronti di componenti della terna arbitrale;
- Ammenda di € 1.000,00 alla società USD Levico Terme a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 comma 2 CGS per la condotta violenta dei propri tesserati.

CONCLUSIONI

La USD Levico Terme ha chiesto la riforma della decisione impugnata con conseguente annullamento o riduzione delle sanzioni applicate al dirigente Innocenti Luca e al calciatore Selmani Amar nonché la riduzione della sanzione pecuniaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'ammissibilità del reclamo

Il primo punto da esaminare riguarda l'ammissibilità del reclamo proposto dalla USD Levico Terme. La società reclamante sostiene che il termine per la presentazione del reclamo debba essere considerato nella sua forma ordinaria e non abbreviata come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C. per via della gravità delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.

La parte reclamante sostiene, infatti, che la ratio dell'abbreviazione dei termini sia ravvisabile nel garantire il celere accertamento delle irregolarità in vista della fine delle competizioni, con la precisazione che tale termine non può, come nel caso di specie, determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati con inibizione annuale ovvero triennale.

A sostegno della propria tesi difensiva la parte reclamante ha anche dimesso la sentenza n. 59 del 2018 del Collegio di Garanzia presso il Coni.

Alla luce della particolare gravità delle sanzioni inflitte (v. tre anni di inibizione inflitta al dirigente) la Corte ritiene che il reclamo sia da considerarsi ammissibile, condividendo quindi anche il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia del CONI.

1. Merito del Reclamo

Passando all'esame del merito del reclamo, la USD Levico Terme sostiene che le sanzioni inflitte al dirigente Innocenti Luca e al calciatore Selmani Amar siano eccessive e che i fatti siano stati erroneamente interpretati.

Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento.

Com'è noto, infatti, il rapporto dell'arbitro Cirillo Rossella ed il rapporto del primo assistente dell'arbitro Marco Nasca, entrambi dotati di fede privilegiata ai sensi dell'art. 61 c. 1 C.G.S. e assunto a base della decisione impugnata, riporta in maniera puntuale e precisa la dinamica dei fatti contestati agli odierni reclamanti. . Essa invero non ammette interpretazioni diverse rispetto a quella fornita dal Giudice Sportivo.

La Corte, pur consapevole del principio espresso dall'art. 61 c. 1 C.G.S., ha ritenuto per massima premura di ascoltare a conferma e chiarimento della dinamica dei fatti il direttore di gara e l'assistente per cui è causa. Raggiunti telefonicamente, entrambi hanno confermato in toto il contenuto del referto, precisando di essere assolutamente certi della condotta posta in essere dal Selmani.

Gli stessi hanno tuttavia precisato che erano coinvolti anche diversi altri giocatori nel parapiglia finale la cui identità, al contrario del giocatore Selmani, che ne è stato allontanato immediatamente dall'assistente dell'arbitro Marco Nasca, non sono riusciti a verificare.

La società USD Levico Terme ha richiesto l'utilizzo di prove audiovisive e l'audizione di testimoni per dimostrare l'errata individuazione del calciatore Selmani Amar e per giustificare la condotta del dirigente Innocenti Luca.

Al di là dell'inammissibilità delle prove audiovisive, salvo casi e modalità particolari (v. sentenza delle Sezioni Unite della Corte Federale D'Appello Sezioni Unite n. 119 – 2023-24), si rileva che il materiale audiovisivo presentato dalla società Levico Terme, oltre ad essere incompleto, sarebbe stato in ogni caso non sufficiente a modificare la valutazione dei fatti come riportati nel referto arbitrale.

Ciò vale anche per le testimonianze fornite dalla società. Seppur rilevanti, le testimonianze non sono in grado di sovvertire la presunzione di veridicità dei referti arbitrali. Le dichiarazioni rese dai presenti, considerate nel contesto generale della vicenda, non hanno fornito elementi decisivi per modificare le decisioni del Giudice Sportivo e non hanno apportato elementi nuovi tali da giustificare una diversa valutazione, se non quella che il coinvolgimento del calciatore Selmani Amar nel parapiglia finale possa essere considerato marginale.

Ciò posto, vanno dunque analizzate le singole posizioni e le relative sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. Per quanto concerne il Dirigente Innocenti Luca, il referto dell'arbitro riporta in maniera puntuale e precisa la condotta violenta del predetto. Secondo il rapporto, il dirigente avrebbe aggredito un tesserato della squadra avversaria, scatenando una rissa tra numerosi componenti delle due squadre.

Del resto, la stessa ricorrente non contesta il fatto accaduto.

La Corte ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua considerando la gravità dei fatti. Non vi sono ragioni per ridurre la sanzione, non potendo essere concesse le attenuanti richieste del reclamante che non costituiscono oggetto di una benevole concessione ma che vanno meritate in ragione di specifici elementi positivamente valorizzabili, radicalmente insussistenti nel caso di specie, in considerazione della completa mancanza di risipiscenza dal parte del dirigente, non essendo emersi né segni di ravvedimento, né segni di rielaborazione consapevole delle condotte poste in essere.

La decisione di inibire il dirigente sino al 30.06.2027 è dunque confermata.

Anche per quanto riguarda il calciatore Selmani Amar, la condotta violenta e ingiuriosa è stata documentata in maniera chiara nel rapporto dell'arbitro.

Alla luce del fatto che dall'istruttoria effettuata è emerso un ruolo marginale rispetto anche ad altri calciatori che a causa del trambusto generale non potevano essere individuati ed identificati dall'arbitro, la Corte ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo riducendo la sanzione di inibizione sino al 30.06.2025 a sei mesi, in virtù anche del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art 13 CGS in ragione dell'assenza di precedenti di analoga natura.

Infine, la responsabilità oggettiva della società USD Levico Terme per la condotta violenta dei propri tesserati è stata correttamente applicata dal Giudice Sportivo. L'ammenda di € 1.000,00 è da ritenersi adeguata e proporzionata ai fatti accertati. La società è tenuta a rispondere per le azioni dei propri tesserati e la sanzione pecuniaria riflette la necessità di mantenere un comportamento conforme alle norme sportive.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale di Bolzano come sopra composta, visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa; uditi i soggetti interessati;

accoglie

parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione inflitta al giocatore Amar Selmani, applicando la sanzione dell'inibizione fino al giorno 13.12.2024 e conferma il resto del provvedimento impugnato.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo.

Das Sportberufungsgericht von Bozen, in Person des Präsidenten RA Dr. Stefan Mayr, des berichterstattenden Ratsmitgliedes RA Dr. Andrea Gnechchi, und des Ratsmitgliedes RA Dr. Johann Zöggeler, im **Verfahren Nr. 15/2023-24 allg. Reg., Urteil Nr. 13/2023-24**, hat bei der Verhandlung vom 10.07.2024 folgende

ENTSCHEIDUNG

gefällt.

Aufgrund einer Beschwerde vom 01.07.2024 des Amateursportvereins "USD Levico Terme" gegen die Entscheidung, veröffentlicht im offiziellen Rundschreiben des Verbandes Nr. 75 vom 20.06.2024 betreffend des Spiels der "A.S.D. SETTAURENSE 1934" gegen die „USD LEVICO TERME“ vom 13.06.2024, mit welcher der erstinstanzliche Sportrichter, unter anderem, folgende Sanktionen verhängt hat:

- Tätigkeitsuntersagung bis zum 30.06.2027 des Betreuers Innocenti Luca wegen eines tätlichen Angriffs gegenüber einem Betreuer der gegnerischen Mannschaft, aus welchem in der Folge eine Schlägerei mit einer Vielzahl an Beteiligten beider Mannschaften entstand;
- Tätigkeitsuntersagung bis zum 30.06.2025 des Spielers Selmani Amar wegen eines tätlichen Angriffs gegenüber einem Betreuer der gegnerischen Mannschaft und einer Beleidigung gegenüber des Schiedsrichtergespans;
- Geldbuße von Euro 1.000,00.- für den Verein USD Levico Terme wegen der objektiven Verantwortlichkeit im Sinne des Art. 6, Absatz 2 CGS für das gewalttätige Verhalten der eigenen Mitglieder.

SCHLUSSANTRÄGE

Die "USD Levico Terme" hat mit der Beschwerde, in Abänderung der erstinstanzlichen Entscheidung, die Aufhebung oder untergeordnet die Reduzierung der Tätigkeitsuntersagungen des Betreuers Innocenti Luca und des Spielers Salmani Amar, sowie die Reduzierung der gegenüber dem Verein verhängten Geldbuße begehrt.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

1. In Bezug auf die Zulässigkeit der Beschwerde

Als Erstes gilt es die Zulässigkeit der Beschwerde des Vereins „USD Levico Terme“ zu prüfen. Der beschwerdeführende Verein ist der Ansicht, dass im vorliegenden Fall die ordentliche Frist für die Erhebung der Beschwerde zur Anwendung kommt und nicht die sog. „verkürzte“ Frist wie im offiziellen Rundschreiben Nr. 76/A des Fußballverbandes festgelegt, da die gegen die Mitglieder verhängten Sanktionen gravierend sind. Der Beschwerdeführer behauptet nämlich, dass der Grund für die Verkürzung der Frist darin besteht, die rasche Untersuchung von Unregelmäßigkeiten im Hinblick auf das Ende der Meisterschaften zu gewährleisten, wobei klargestellt wird, dass eine solche Frist nicht, wie im vorliegenden Fall, zu einer Verletzung oder übermäßigen Einschränkung der Verteidigungsrechte jener Mitglieder führen kann, die mit einer jährlichen bzw. dreijährigen Sperre bestraft wurden.

Zwecks Bestätigung der eigenen Verteidigungslinie hat die Beschwerdeführerin auch das Urteil Nr. 59 aus dem Jahr 2018 des „Collegio di Garanzia“ des CONI beigelegt.

Aufgrund der besonderen Schwere der verhängten Sanktionen (s. 3 Jahre Tätigkeitsuntersagung zu Lasten des Betreuers) nimmt das Berufungsgericht an, dass die Beschwerde zulässig ist und teilt somit das vom „Collegio di Garanzia“ des CONI ausgesprochene Rechtsprinzip.

1. In der Sache selbst

In Bezug auf den Inhalt der Beschwerde führt der Verein USD Levico Terme ins Feld, dass die gegen den Betreuer Innocenti Luca und den Spieler Selmani Amar verhängten Sanktionen überzogen und die Tatsachen falsch ausgelegt worden seien.

Die Beschwerde ist begründet und wird zum Teil angenommen.

Wie allseits bekannt ist der Spielbericht des Schiedsrichters Cirillo Rossella und der Bericht des ersten Schiedsrichterassistenten Marco Nasca, gemäß Artikel 61, Absatz 1 C.G.S. mit einer besonderen Glaubwürdigkeit und Beweiskraft ausgestattet und wurden als Grundlage für die angefochtene erstinstanzliche Entscheidung herangezogen, da die Berichte die den heutigen Beschwerdeführern vorgehaltenen Taten genau und präzise wiedergeben. Die beiden Berichte lassen nämlich keine anderen Auslegungen als jene des erstinstanzlichen Sportrichters zu.

Trotz des in Art. 61, Absatz 1 C.G.S. verankerten Prinzips hat das Sportberufungsgericht entschieden, den Schiedsrichter und einen Schiedsrichterassistenten zum Sachverhalt anzuhören. Beide wurden telefonisch kontaktiert und bestätigten dabei vollumfänglich den Inhalt der Berichte und bekräftigten zudem sich des Verhaltes des Spielers Selmani absolut und ohne Zweifel sicher zu sein.

Die Selbigen haben allerdings präzisiert, dass auch diverse andere Spieler an den Tumulten am Ende des Spieles beteiligt waren, mit dem Hinweis, dass diese Spieler, zum Unterschied des Spieler Selmani

Amar, der seitens vom Schiedsrichterassistenten umgehend vom Tatgeschehen entfernt wurde, nicht identifiziert werden konnten.

In beweisrechtlicher Hinsicht hat der Verein USD Levico Terme die Verwendung von audiovisuellen Aufnahmen und die Anhörung von Zeugen beantragt, welche sowohl eine angebliche Verwechslung des Spielers Selmani bestätigen als auch das Verhalten des Betreuers Innocenti Luca rechtfertigen hätten sollen.

Abgesehen, dass die audiovisuellen Aufnahmen als Beweismittel unzulässig sind, ausgenommen besondere Fälle unter bestimmten Umständen (s. Urteil der Vereinten Sektionen der Corte Federale D'Appello Nr. 119 – 2023-24) ist das vom Verein Levico Terme vorgelegte Videomaterial, das auch gar nicht vollständig ist, in keinem Fall ausreichend, um die Bewertung des Sachverhalts, wie im Bericht des Schiedsrichters wiedergegeben, zu widerlegen.

Dasselbe gilt auch für die Zeugenaussagen. Obwohl diese relevant sind, waren sie nicht in der Lage die Vermutung der Wahrheitsmäßigkeit der Berichte in Frage zu stellen oder gar die Beweislast umzukehren. Die Aussagen der anwesenden Personen haben, in der Gesamtheit, keine entscheidenden Impulse geliefert, um die Entscheidung des Sportrichters abändern zu können oder zu einer anderweitigen Beurteilung zu gelangen, mit der Ausnahme, dass die Zeugen bestätigt haben, dass der Spieler Selmani Amar nur am Rande an den Tumulten beteiligt war.

Dies dargelegt, müssen nun die einzelnen Positionen und ausgesprochenen Sanktionen des Sportrichters geprüft werden.

Hinsichtlich des Betreuers Innocenti Luca bestätigt der Schiedsrichterbericht genau und detailliert die Tätlichkeit desselben. Aus dem Bericht geht hervor, dass der Betreuer Innocenti Luca einen anderen Betreuer der gegnerischen Mannschaft tätlich angegriffen habe, und aus diesem Angriff in der Folge eine Schlägerei mit einer Vielzahl von Beteiligten beider Mannschaften entstand.

Im Übrigen bestreitet die Beschwerdeführerin den Tatbestand selbst nicht.

Das Sportberufungsgericht ist der Ansicht, dass die vom Sportrichter verhängte Sanktion angesichts der Schwere des Vorfalles angemessen ist. Es gibt keine Gründe, die Sanktion herabzusetzen, da die von der Beschwerdeführerin beantragte Zuerkennung der mildernden Umstände nicht nur der Gutmütigkeit wegen gewährt werden können, sondern das Vorliegen spezifischer und positiv bewertbarer Elemente voraussetzen, die im vorliegenden Fall absolut fehlen, dies in Anbetracht der völlig fehlenden Einsicht von Seiten des Betreuers, da es weder Anzeichen von Reue noch Anzeichen für eine bewusste Aufarbeitung des begangenen Verhaltens gibt.

Die Entscheidung gegenüber dem Betreuer die Sanktion der Tätigkeitsunterlassung bis zum 30.06.2027 auszusprechen, wird daher bestätigt.

Auch in Bezug auf den Spieler Selmani Amar wurde das gewalttätige und beleidigende Verhalten im Bericht des Schiedsrichters eindeutig dokumentiert.

Aufgrund des Umstandes, dass die Beweisaufnahme ergeben hat, dass der Spieler Selmani Amar, zum Unterschied anderer Spieler, die aufgrund des allgemeinen Wirbels am Ende des Spiels vom Schiedsrichter nicht identifiziert werden konnten, nur am Rande an den Tumulten beteiligt war, ist das Sportberufungsgericht jedoch der Auffassung, dass der Beschwerde teilweise stattgegeben werden kann, indem die Sanktion der Tätigkeitsunterlassung bis zum 30.06.2025 auf sechs Monate herabgesetzt wird, zumal die in Artikel 13 CGS genannten mildernden Umstände anerkannt werden können, da auch keine spezifischen Verstöße derselben Art zu Lasten des Spielers Selmani Amar vorliegen.

Abschließend ist zu ergänzen, dass die objektive Verantwortlichkeit des Vereins USD Levico Terme für das Verhalten der eigenen Mitglieder vom Sportrichter korrekt bewertet worden ist. Die Sanktion der Geldbuße von Euro 1.000,00 ist in Bezug auf die Vorfälle auf jeden Fall angemessen und angebracht. Der Verein haftet für das Verhalten der eigenen Mitglieder und die auferlegte Sanktion spiegelt die Notwendigkeit der Einhaltung der Regeln des Sportrechts wieder.

A.D.G.

Das Sportberufungsgericht von Bozen, wie oben zusammengesetzt, nach Überprüfung der Beschwerde, der diesbezüglichen Anlagen, sowie aller Prozessakten und nach Anhörung der involvierten Personen, nimmt die Beschwerde teilweise an und reduziert die Sanktion der Tätigkeitsunterlassung des Spielers Amar Selmani bis zum 13.12.2024, und bestätigt im Übrigen die erstinstanzliche angefochtene Entscheidung.

Es wird die Rückgabe der Beschwerdegebühr angeordnet.

Comunicazioni Comitato Prov. Bolzano / Mitteilungen Landeskomitee Bozen

Consiglio Direttivo / Vorstand – 15/07/2024

Riunione del 15 luglio 2024.

Si è discusso il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Giustizia Sportiva e Arbitri;
4. Date per la prossima riunione del Consiglio Direttivo e della congiunta con il CPA di TN;
5. Tempi e regolamenti per le elezioni previste nella Federazione per l'autunno 2024 a livello nazionale e provinciale;
6. Spese ripetitive S.S. 2024/2025;
7. Delibere amministrative;
8. Varie.

Presenti: Schuster, Canal, Oberjakober, Pförtl, Sgarbi, Stocker, Cima, Mion e Campregher.

Sitzung, des 15. Juli 2024.

Es wurde folgende Tagesordnung besprochen:

1. Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung;
2. Mitteilungen des Präsidenten;
3. Sportgerichtsbarkeit und Schiedsrichter;
4. Festsetzung der nächsten Sitzungstermine für Vorstandssitzungen und Sitzung mit CPA-Trient;
5. Termine und Regelungen für die Neuwahl in der FIGC auf nationaler und provinzieller Ebene;
6. Allgemeine Spesen S.S. 2024/2025;
7. Beschlüsse von Ausgaben;
8. Allfälliges.

Anwesende: Schuster, Canal, Oberjakober, Pförtl, Sgarbi, Stocker, Cima, Mion und Campregher.

COMUNICATO UFFICIALE / OFFIZIELLES RUNDSCHEIBEN NR. 1

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che è possibile consultare sul nostro sito internet:

www.figcbz.it / archivio comunicati

i Comunicati Ufficiali Nr. 1 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2024/2025.

Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, dass auf unserer Internetseite

www.figcbz.it / archiv rundschreiben

die Offiziellen Rundschreiben Nr. 1 des Nationalen Amateurligaverbandes und des Jugend- und Schulsektors der Sportsaison 2024/2025 abrufbar sind.

Manuale utenze ANAGRAFE FEDERALE - STAGIONE SPORTIVA 2024-2025

Insieme al presente Comunicato, si pubblica il nuovo manuale utente per il portale servizi FIGC Anagrafe ricevuto dall'Ufficio Sistemi Informativi della FIGC.

Si riporta di seguito quanto segnalato dal medesimo Ufficio federale:

*...si segnala la nuova descrizione della pratica **Variazione Organigramma** che, a partire dal 1° luglio 2024, garantirà a tutte le società:*

- *di ritrovare il Consiglio disponibile per la nuova stagione sportiva 2024-2025, per tutti i membri ancora in carica*
- *di inserire i dirigenti, recuperandoli dalla precedente stagione sportiva - se già tesserati FIGC, ovvero di inserire nuovi dirigenti ex novo.*

Si ricorda che:

- **Il Consiglio** è unico per ogni lega/divisione/dipartimento/CR presso la quale la società svolge attività;
- **le modifiche al Consiglio**, in termini di membri (inserimento/rimozione), dovranno essere approvate dalla **Lega presso la quale la società svolge il massimo campionato**;
- **i dirigenti** dovranno essere **inseriti per ogni lega/divisione/dipartimento/CR** presso la quale la società svolge attività; questi hanno tutti validità massima di una stagione sportiva.

GUIDA VARIAZIONI ORGANIGRAMMA PORTALE ANAGRAFE FEDERALE

Insieme al Comunicato è stato pubblicato una Guida per le variazioni organigramma sul Portale Anagrafe Federale.

Tale guida è stata elaborato dal Comitato Regionale Lombardia.

Zusammen mit dem Rundschreiben wurde eine Hilfestellung zu den Änderungen im Organigramm auf dem Portal Anagrafe Federale veröffentlicht.

Diese wurde vom Regionalkomitee der Lombardei erstellt.

RIATTIVAZIONE FIRME ELETTRONICHE / AKTIVIERUNG DIGITALE UNTERSCHRIFT

Per riattivare le firme digitali per la nuova stagione sportiva 2024/2025, i dirigenti interessati dovranno essere confermati nel nuovo portale Anagrafe Federale mediante la pratica VARIAZIONE ORGANIGRAMMA.

Successivamente sul portale LND dovrà essere selezionata la voce “Firma Elettronica – Gestione profili – Riattivazione PIN”: inserendo il codice fiscale del dirigente interessato si può riattivare il suo PIN.

Um die Digitalen Unterschriften für die neue Sportsaison 2024/2025 zu reaktivieren, müssen die Vereinsfunktionäre im Portal Anagrafe Federale bestätigt werden, indem man die Funktion VARIAZIONE ORGANIGRAMMA aufruft.

Anschließend muss auf dem Portal LND folgendes angeklickt werden: “Firma Elettronica – Gestione profili – Riattivazione PIN”: indem man die Steuernummer der betreffenden Person eingibt, kann man dessen PIN reaktivieren.

ISCRIZIONE CAMPIONATI, COPPE e TORNEI per la stagione sportiva 2024/2025 ANMELDUNGEN MEISTERSCHAFTEN, POKALE und TURNIERE Sportsaison 2024/2025

Si comunicano le modalità e i termini per l'iscrizione ai campionati, coppe e tornei della stagione sportiva 2024/2025.

L'iscrizione della stagione sportiva 2024/2025 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante l'utilizzo delle applicazioni presenti nell'area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti accessibile all'indirizzo:

www.iscrizioni.lnd.it

selezionando **“Iscrizioni Regionali e Provinciali”** e cliccando sotto il capitolo **“Campionati”** la voce **“Applicazione guidata: Rich. Iscrizioni”**.

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito <http://iscrizioni.lnd.it/>, cliccando **“Home - Aiuto In Linea”**.

Man teilt die Modalitäten und Termine für die Anmeldung an die Meisterschaften, Pokale und Turniere der Sportsaison 2024/2025 mit.

Die Anmeldungen für die Sportsaison 2024/2025 müssen ausschließlich mittels der Anwendungen auf den für die Vereine des Nationalen Amateurligaverbandes reservierten Bereiches folgender Internetseite erfolgen:

Im Bereich **“Iscrizioni Regionali e Provinciali”** unter dem Kapitel **“Campionati”** folgende Funktion auswählen **“Applicazione guidata: Rich. Iscrizioni”**.

Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee Bozen steht für Informationen in Bezug auf die Anmeldeformalitäten zur Verfügung.

Außerdem sind diese Formalitäten wie folgt abrufbar: <http://iscrizioni.lnd.it> unter **“Home - Aiuto In Linea”**.

Si pubblicano alcune slide come linea guida per le iscrizioni delle singole squadre:

Man veröffentlicht einige Slides als Leitfaden für die Anmeldungen der verschiedenen Mannschaften:

Slide 1

1) Il Login al portale LND è attraverso l'utenza creata mediante il portale anagraf federale.figc.it


2) CREAZIONE DOCUMENTO ISCRIZIONE

Accedere alla propria area società → nel menu selezionare “iscrizioni regionali e provinciali”

→ selezionare “**applicazione guidata richiesta iscrizioni**”



Scorrere nell'applicazione guidata con la freccia azzurra (in alto a destra)
Dopo aver compilato ogni singola scheda selezionare “conferma”(in basso)




Slide 2

Nel punto “Rich. iscrizioni” selezionare il tasto “+aggiungi campionato”(in basso) per scegliere i campionati ai quali iscriversi





Scorrere i campionati con la freccia “Successivo”



Slide 3

Indicare per ogni categoria selezionata il **campo Esatto**, l'**orario di gioco** – e le **“desiderate”** (abbinate/alternate) della società (fare particolare attenzione alle alternanze con le proprie ed eventuali altre squadre presenti sul campo). Attenzione non effettuare modifiche a mano.



Successivamente con **“stampa riepilogo”**, prima di stampare i documenti selezionare in basso a sinistra **“rendi definitivo il documento”**, procedere con la Stampa del documento d’Iscrizione con Firma Elettronica.


Slide 4

PORTALE: iscrizioni.lnd.it

Dopo aver prodotto i documenti tramite la funzione Iscrizioni Regionali e Provinciali → Applicazione guidata richiesta iscrizioni

- Ricordare sempre di rendere definitivo il documento prima di stampare,
- Verificare la presenza di firme autografe e timbri richiesti su TUTTI i fogli,

Si potrà procedere con il caricamento del documento stesso: FIRMA ELETTRONICA → ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI



Creato il 10/07/2023

Oltre ai documenti per le iscrizioni alle singole competizioni, alla voce **«Altri documenti»** procedere così:

Nome Documento	Fonte del documento	Cosa fare
Autocertificazione NOIF	Anagrafe Federale	Caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma comprensivo dell’autorizzazione.
Delegati alla firma	Eliminare utilizzando la funzione « Cestino » Tale documento è incluso nell’Organigramma, quindi non necessario.	
Delega diritti immagine	Portale LND	Caricare il documento generato con le iscrizioni (Stagione 2023/2024)
Organigramma completo	Anagrafe Federale	Caricare il documento approvato con la Variazione Organigramma comprensivo dell’autorizzazione.
Rappresentante Legale	Eliminare utilizzando la funzione « Cestino » Tale documento è incluso nell’Organigramma, quindi non necessario.	
Dati societari	Portale LND	Caricare il documento generato con le iscrizioni se non sono intervenute variazioni.
	Anagrafe Federale	Caricare il documento generato e approvato se sono intervenute variazioni.

Slide 5

CONVALIDA PAGAMENTO ISCRIZIONE


Dopo la ricarica portafoglio iscrizioni, la società è chiamata ad effettuare l'operazione di conferma del pagamento dell'iscrizione:

- 1) Entrare nella propria Area Società, selezionare **Iscrizioni Regionali e Provinciali**

→ **Pagamento documenti iscrizione da portafoglio**



- 2) **Selezionare il documento d'iscrizione da pagare e cliccare paga selezionati.**



Slide 6

- 3) Nella maschera scrivere l'**importo totale**

Pagamento documenti di Iscrizione - Regionali e Provinciali

Dettagli documenti selezionati

Causale	Debiti/Crediti (*)	
	Totale	Residuo
Spese di funzionamento: IC	€ 538,00	€ 538,00
Iscrizione Provinciale Juniores	€ 550,00	€ 550,00
Spese di funzionamento: PJ	€ 700,00	€ 700,00
Iscrizione Coppa regione I cat.	€ 200,00	€ 200,00


(*) le voci in verde indicano importi a CREDITO della società. Per questi ultimi non è significante la colonna Totale.

Totale prezzo: 1.488,00 Totale da pagare: 1.488,00

Paga importo: **1488,00**

← Annulla **Conferma pagamento** → *confermare il pagamento*

- 4) La Società troverà nella propria area l'**elenco delle ricevute emesse** e potrà provvedere alla relativa stampa.



Si ricorda che la ricarica dei wallet **non** costituisce il pagamento dell'Iscrizione.

La **ricarica** serve esclusivamente a creare la disponibilità economica sul conto, mentre per il **pagamento** dell'iscrizione bisogna utilizzare l'apposita funzione presente nel Portale Società di cui vi riportiamo la sequenza di selezione:

Iscrizioni Regionali e Provinciali >> Gestione Pagamenti Iscrizioni >> Pagamento Documenti Iscrizioni da Portafoglio >> Procedi con il Pagamento >> inserire l'importo relativo alla rata/rate che si intendono pagare

Si **pregano le Società di verificare** sul Portale LND di aver effettivamente completato il pagamento dell'iscrizione al Campionato secondo le indicazioni sopra riportate.

TERMINI ISCRIZIONI / MELDUNGSTERMINE

Per i **seguenti Campionati e Coppe** le iscrizioni dovranno essere effettuate nel seguente termine:

Folgende Termine gelten für die Einschreibungen für **Meisterschaften und Pokale**:

<i>Campionato / Meisterschaft</i>	<i>Coppa / Pokal</i>	<i>Termine Iscrizione / Meldungstermin</i>
ECCELLENZA / OBERLIGA	<i>Coppa Italia / Italienpokal</i>	08. – 22. <u>LUGLIO / JULI</u> <u>2024</u>
FEMMINILE ECCELLENZA / DAMEN OBERLIGA	<i>Coppa Italia / Italienpokal</i>	
CALCIO A 5 / KLEINFELD SERIE C1	<i>Coppa Italia / Italienpokal</i>	
FEMMINILE CALCIO A 5 / DAMEN KLEINFELD		
PROMOZIONE / LANDESLIGA	<i>Coppa Prov. / Landespokal</i>	
1^ CATEGORIA / 1. AMATEURLIGA		
2^ CATEGORIA / 2. AMATEURLIGA		
3^ CATEGORIA / 3. AMATEURLIGA		
Campionato JUNIORES / Meisterschaft JUNIOREN UNDER 19		
POOL JUNIORES / JUNIOREN POOL		
ALLIEVI Qualif. Elite 1^fase / A-JUGEND Qualifik. Elite 1.Phase UNDER 17		
ALLIEVI Provinciali / A-JUGEND Landesmeisterschaft UNDER 17		
GIOVANISSIMI Qualif. Elite 1^fase / B-JUGEND Qualifik. Elite 1.Phase UNDER 15		
GIOVANISSIMI Provinciali / B-JUGEND Landesmeisterschaft UNDER 15		
Campionato FEMMINILE / Meisterschaft DAMEN UNDER 17		
Campionato FEMMINILE / Meisterschaft DAMEN UNDER 15		

SI INFORMANO LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

MAN INFORMIERT DIE VEREINE, DASS ES BEI DER "ON LINE" ANMELDUNG PFLICHT IST, AUCH DIE TEILNAHME AM JEWEILIGEN POKAL (ITALIEN- oder LANDESPOKAL) ANZUGEBEN.

<i>Campionato e Torneo / Meisterschaft und Turnier</i>	<i>Termine Iscrizione / Meldungstermin</i>
CALCIO A 5 / KLEINFELD SERIE C2 <i>Coppa Prov. / Landespokal</i>	<u>8 LUGLIO – 29 LUGLIO 2024</u> <u>08. JULI – 29. JULI 2024</u>
ESORDIENTI 9 contro 9 MISTI / C-JUGEND 9 gegen 9 GEMISCHT	
ESORDIENTI 9 contro 9 JUNIOR C-JUGEND 9 gegen 9 1°anno/Jahr	

<i>Torneo / Turnier</i>	<i>Termine Iscrizione / Meldungstermin</i>
PULCINI 7 contro 7 / D-JUGEND 7 gegen 7	<u>8 LUGLIO – 26 AGOSTO 2024</u> <u>08. JULI – 26. AUGUST 2024</u>
PRIMI CALCI / E – JUGEND	

Le società che si iscrivono alla fase di qualificazione Elite nei Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 dovranno iscrivere anche le squadre Esordienti e Pulcini entro il primo termine.

Jene Vereine, welche sich an die Qualifikationsphase Elite der Meisterschaften A-Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15 anmelden, müssen auch die C- und D-Jugend Mannschaften innerhalb des ersten Termins anmelden.

Per quanto riguarda i Campionati Femminili Under 17 e Under 15 le società interessate dovranno iscriversi anche su un portale internet del Settore Giovanile e Scolastico. Seguiranno informazioni a riguardo prossimamente.

Die Anmeldungen für die Damenmeisterschaften Under 17 und Under 15 müssen auch auf einem Internetportal des Jugend- und Schulsektors durchgeführt werden. Nähere Informationen diesbezüglich werden demnächst veröffentlicht.

MODALITA' ISCRIZIONI / MODALITÄTEN ANMELDUNGEN

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all'iscrizione on line dovranno stampare tutta la documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e le firme richieste negli appositi spazi e dovrà pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini sopra indicati.

Die Vereine sind nach der erfolgten online Meldung verpflichtet, sämtliche Anmelddokumente auszudrucken und mit dem Vereinsstempel sowie den nötigen Unterschriften in den dafür vorgesehenen Zeilen zu vervollständigen. Die Dokumente müssen beim Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb der oben genannten Termine eintreffen.

La documentazione dovrà essere scannerizzata singolarmente ed inoltrata al Comitato esclusivamente con il metodo della dematerializzazione.

Die Dokumentation muss einzeln eingescannt und dem Landeskomitee ausschließlich mittels Dematerialisierung übermittelt werden.

La documentazione può essere anticipata anche per fax.

Die Dokumentation kann auch mittels Fax vorab zugestellt werden.

Copia del pagamento relativo al versamento delle tasse di iscrizione dovrà essere caricato nella voce **“Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale”** selezionando la voce **“Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio”** e sotto *Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI.*

Die Kopie der Bestätigung der Bezahlung der Anmeldegebühren muss im Bereich **“Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale”** unter **“Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio”** und unter *Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI* hochgeladen werden. Bei korrekter Überweisung des Betrages im Portafoglio Iscrizioni, muss die Zahlung unter **“Iscrizioni Regionali e Provinciali”** unter dem Kapitel **“Gestione Pagamenti Iscrizioni”** bestätigt werden. Abschließend klickt man auf **“Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio”**.

Una volta verificata la corretta capienza del Portafoglio Iscrizioni, si dovrà procedere alla convalida del pagamento selezionando **“Iscrizioni Regionali e Provinciali”** e cliccando sotto il capitolo **“Gestione Pagamenti Iscrizioni”** la voce **“Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio”**.

Bei Ablauf des festgelegten Anmeldestermins wird das Komitee die eingetroffenen Meldungen überprüfen. Jene Vereine welche die Meisterschaftsanmeldungen nicht korrekt ausgefüllt haben sollten, bekommen die Möglichkeit, diese Versäumnisse innerhalb eines vom Komitee festgelegten Termins zu beheben. Die möglichen Versäumnisse werden im reservierten Bereich der jeweiligen Vereine angegeben.

Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza saranno informate dal Comitato nella loro area riservata circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro il termine fissato dal Comitato stesso.

TASSE ISCRIZIONI / ANMELDUNGSGEBÜHREN

Campionati / Tornei	Diritti di Iscrizione	Tassa Associat. LND	Acconto spese organizzative	Iscrizione Coppe	Assicurazione Dirigenti	Assicurazione calciatori al 30/06/24
Meisterschaften / Turniere	Meldungs-gebühr	Mitglieds-gebühr NAL	Anzahlung Organisations-spesen	Gebühr Pokale	Versicherung Funktionäre	Versicherung Spieler am 30/06/24
Eccellenza / Oberliga	2.500,00	300,00	2.500,00	100,00	130,00	Nr. X 24,00
Promozione / Landesliga	1.900,00	300,00	2.000,00	100,00	130,00	Nr. X 24,00
1^Categoria / 1.Amateurliga	1.400,00	300,00	1.500,00	100,00	130,00	Nr. X 24,00
2^Categoria / 2.Amateurliga	950,00	300,00	1.500,00	100,00	90,00	Nr. X 24,00
3^Categoria / 3.Amateurliga	660,00	300,00	1.500,00	100,00	90,00	Nr. X 24,00
Juniore / Junioren Under 19	610,00	-	500,00			
Juniore / Junioren U19 pure	610,00	300,00	500,00		90,00	Nr. X 24,00
Pool Juniore / Junioren	610,00	-	500,00			
Femm. / Damen Eccellenza	750,00	-	1.000,00	50,00		
Femm. / Damen Eccell. pure	750,00	300,00	1.000,00	50,00	90,00	Nr. X 24,00
Calcio a 5 / Kleinfeld C1 pure	800,00	300,00	1.000,00	50,00	90,00	Nr. X 24,00
Calcio a 5 / Kleinfeld C1	800,00	-	1.000,00	50,00		
Calcio a 5 / Kleinfeld C2 pure	525,00	300,00	1.000,00	50,00	90,00	Nr. X 24,00
Calcio a 5 / Kleinfeld C2	525,00	-	1.000,00	50,00		
C5 Femm. / Kleinf. Damen p.	425,00	300,00	760,00		90,00	Nr. X 24,00
C5 Femm. / Kleinf. Damen	425,00	-	760,00			

Sarà inoltre garantita la gratuità della tassa iscrizione per le società neo-affiliate che si iscriveranno in 3^ Categoria, nonché la gratuità per le società che si iscriveranno per la prima volta nel Campionato di Eccellenza Femminile e Calcio a 5 maschile e femminile.

Neu gegründeten Vereinen wird die Anmeldegebühr für die 3. Amateurliga nicht angerechnet. Auch Erstanmeldegebühren an der Damen Oberliga und Kleinfeld Herren und Damen sind kostenlos.

JUNIORES: alle società che si qualificheranno per il girone che decreterà la società partecipante alla fase nazionale, saranno addebitati i 190,00 Euro di differenza prevista per il Campionato "Regionale".

JUNIOREN: jenen Vereinen, welche sich für den Kreis qualifizieren, der den Teilnehmer an der Nationalen Phase ermittelt, werden 190,00 Euro als Differenz zur "Regionalen" Meisterschaft belastet.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**JUGEND UND SCHULSEKTOR**

Campionati	Diritti di Iscrizione	Tassa annuale SGS	Deposito cauzionale
Meisterschaften	Meldungs-gebühr	Jahres-beitrag SGS	Kaution
ALLIEVI Qualif. Elite 1 [^] fase UNDER 17 A-JUGEND Qualifik. Elite 1.Phase UNDER 17	100,00	30,00 per società pro Verein	310,00 soc./Verein pure SGS
ALLIEVI Provinciali UNDER 17 A-JUGEND Landesmeisterschaft UNDER 17	100,00		
GIOVANISSIMI Qualif. Elite 1 [^] fase UNDER 15 B-JUGEND Qualifik. Elite 1. Phase UNDER 15	100,00		
GIOVANISSIMI Provinciali UNDER 15 B-JUGEND Landesmeisterschaft UNDER 15	100,00		
FEMMINILE / DAMEN UNDER 17	100,00		
FEMMINILE / DAMEN UNDER 15	100,00		

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati. Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito.

Die Einschreibgebühr betrifft die Vereine für die erste Mannschaft der jeweiligen Meisterschaft. Für jede zusätzliche Mannschaft der gleichen Meisterschaft sind keine zusätzlichen Belastungen vorgesehen.

Tornei	Diritti di Iscrizione	Tassa annuale SGS	Deposito cauzionale
Turniere	Meldungs-gebühr	Jahres-beitrag SGS	Kaution
ESORDIENTI 9 contro 9 misti / C-JUGEND 9 gegen 9 gemischt	60,00	30,00 per società pro Verein	310,00 soc./Verein pure
ESORDIENTI 9 contro 9 / C-JUGEND 9 gegen 9 JUNIOR 1°anno	60,00		
PULCINI 7 contro 7 / D-JUGEND 7 gegen 7	60,00		
PRIMI CALCI / E-JUGEND	<i>gratuita / kostenfrei</i>		

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

Die Einschreibgebühr betrifft die Vereine für jede angemeldete Mannschaft bei jedem der oben genannten Turniere.

ALLIEVI e GIOVANISSIMI: alle società che si qualificheranno per il girone che decreterà la società partecipante alla fase nazionale, saranno addebitati dopo la fase di qualificazione, i seguenti importi:

A- und B-JUGEND: jenen Vereinen, welche sich für den Kreis qualifizieren, der den Teilnehmer an der Nationalen Phase ermittelt, müssen nach der Qualifikationsphase, folgende Gebühren belastet werden:

Campionati e Tornei	Diritti di Iscrizione	Deposito cauzionale
Meisterschaften und Turniere	Meldungs-gebühr	Kaution
Allievi / A-Jugend U17 (soc./Verein Prof.)	280,00	310,00
Giovanissimi / B-Jugend U15 (soc./Verein Prof.)	230,00	
Allievi / A-Jugend U17 (soc./Verein LND)	210,00	
Giovanissimi / B-Jugend U15 (soc./Verein LND)	160,00	
Allievi / A-Jugend U17 (soc./Verein SGS)	160,00	
Giovanissimi / B-Jugend U15 (soc./Verein SGS)	110,00	

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto, si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione.

Qualora i nuovi oneri che verranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2024/2025 si discostino nell'importo da quelli indicati, alle società verrà richiesto il versamento di un conguaglio.

JUGEND UND SCHULSEKTOR

Man informiert die Vereine, welche Jugendmannschaften an den verschiedenen Meisterschaften des J.u.S.S. einschreiben möchten, dass das Offizielle Rundschreiben des Fussballverbandes mit den fälligen Gebühren zur Zeit noch nicht eingegangen ist. Deshalb können die Vereine, wie bereits in der vergangenen Saison, bei den Einschreibungen dieselben Beträge überweisen.

Sollten die neuen Beträge welche vom Fussballverband für die Sportsaison 2024/2025 mitgeteilt werden, anders sein als die angeführten, wird die Überweisung der Differenz von den Vereinen angefordert werden.

Saldo delle società / Guthaben der Vereine

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente **fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2024.**

Le società hanno inoltre la possibilità di consultare prossimamente l'estratto conto della Stagione Sportiva 2023/2024 nell'area riservata delle società:

Man teilt mit, dass sich die Vereine wie oben angeführt, an den verschiedenen Meisterschaften anmelden können, **indem sie direkt das Guthaben am 30. Juni 2024 verrechnen können.**

Die Vereine haben außerdem die Möglichkeit, den Kontoauszug der Sportsaison 2023/2024 im dafür reservierten Bereich abzurufen:

www.iscrizioni.lnd.it

[Dati societari / Società / Estratto Conto Regionale](#)

L'estratto conto non verrà più inoltrato alle società.

Der Kontoauszug wird den Vereinen nicht mehr zugesendet.

Pagamenti Iscrizioni e Tesseramenti / Zahlungen Meisterschaften und Meldungen

Pagamenti Iscrizioni e Tesseramenti

(Calciatori/trici Dilettanti e Settore Giovanile – Dirigenti)

Si comunica che anche nella Stagione Sportiva 2024/2025 sarà attiva la gestione “**Portafogli Società**” per i **pagamenti relativi ai tesseramenti e alle iscrizioni** nell’area riservata delle società sul sito internet:

Zahlungen Meisterschaften und Meldungen

(Fußballspieler/innen Amateur- und Jugendsektor – Funktionäre)

Man teilt mit, dass auch in der Sportsaison 2024/2025 die neue Funktion „**Portafogli Società**“ für die **Zahlungen der Meldungen und Meisterschaftsanmeldungen** im reservierten Bereich der Vereine folgender Internetseite aktiviert wird:

www.iscrizioni.lnd.it

Il portafoglio è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle società nel portale internet loro dedicato. Sono intese sia le pratiche di tesseramento (Dilettanti, Giovanili, Dirigenti) sia le pratiche di iscrizione ai Campionati e Tornei.

Nel portale società è attivo il menù “**Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale**” dove selezionare la voce “**Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio**”:

“Portafoglio” ist die Funktion für die Bezahlungen aller Tätigkeiten, welche die Vereine auf der reservierten Internetseite vornehmen. Darin enthalten sind die Meldungen (Amateur- und Jugendspieler, Funktionäre) sowie die Anmeldungen an Meisterschaften und Turniere.

Im reservierten Bereich der Vereine im Menü “**Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale**” anklicken und den Bereich “**Inserimento Richiesta di ricarica Portafoglio**” aussuchen:

Home ▾ Dati Societari ▾ Organigramma ▾ Iscrizioni Regionali e Provinciali ▾ Liste di presentazione ▾ Svincoli ▾ Giustizia Sportiva ▾ Tesseramento SGS ▾

Tesseramento Dilettanti ▾ Tesseramento Tecnici ▾ **Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale ▾**

Gestione Ricarica c/Anticipi - Richieste Ricariche Regionali e Provinciali [Numero: 53428] Saldo portafogli ⓘ

Dati Ricarica

Data creazione

Tipo Operazione: Ricarica

Portafoglio Destinazione: Portafoglio ISCRIZIONI

Importo: € 0

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario

CRO/Nr. assegno:

ABI:

CAB:

Allegati

Documento

Attenzione

In caso di pagamento tramite Bonifico Bancario, indicare nella causale del bonifico la denominazione della società

Dovranno essere eseguiti i seguenti passaggi:

Es muss wie folgt vorgegangen werden:

Tipo Operazione: **Ricarica**

Portafoglio Destinazione: **Portafoglio ISCRIZIONI** (Campionati/Tornei – Meisterschaften/Turniere)
Portafoglio Tesser. e Altro (Tesseramenti Calc./Dirig. – Meldungen Spieler/Funkt.)

Importo: **indicare l'importo versato / den Betrag der Überweisung angeben**

Modalità di pagamento: **indicare la forma del pagamento / Art der Zahlung angeben**

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.eS potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Die Überweisung der Anmeldegebühren der Meisterschaften L.N.D. und S.G.eS. kann mittels Banküberweisung erfolgen, lautend auf:

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano"

"F.I.G.C. - L. N. D. Autonomes Landeskomitee Bozen"

CASSA RURALE DI BOLZANO

RAIFFEISENKASSE BOZEN

Via Claudia Augusta,15

Claudia Augusta Str. 15

39100 BOLZANO

39100 BOLZANO

IBAN: IT 93 E 08081 11607 000308002002

IBAN: IT 93 E 08081 11607 000308002002

CRO/Nr.assegno – ABI - CAB: **indicare i dati richiesti della società / Infos des Vereins eintragen**

Aggiungi documento allegato: **caricare il file scannerizzato del pagamento
das eingescannte file der Zahlung hochladen**

Una volta effettuate le operazioni sopra indicate si dovrà selezionare la voce "**Salva Definitivo**".

Nach der genannten Vorgangsweise muss noch "**Salva Definitivo**" angeklickt werden.

Una volta verificata la corretta capienza del Portafoglio Iscrizioni, si dovrà procedere alla convalida del pagamento selezionando "**Iscrizioni Regionali e Provinciali**" e cliccando sotto il capitolo "**Gestione Pagamenti Iscrizioni**" la voce "**Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio**", metter il **flag** agli importi versati e cliccando "**Paga selezionati**".

Bei korrekter Überweisung des Betrages im Portafoglio Iscrizioni, muss die Zahlung bestätigt werden unter "**Iscrizioni Regionali e Provinciali**" unter dem Kapitel "**Gestione Pagamenti Iscrizioni**" auf "**Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio**" klicken, den **flag** bei den überwiesenen Beträgen setzen und "**Paga selezionati**" anklicken.

Le società troveranno nella propria area riservata l'elenco delle ricevute relative ai propri versamenti e potranno autonomamente stamparle.

Die Vereine können im reservierten Bereich auch die Liste der Einzahlungen aufrufen und diese autonom ausdrucken.

Si consiglia alle società di eseguire **un pagamento con un importo che consenta di operare nei primi mesi della stagione**; sarà comunque possibile effettuare ulteriori ricariche in qualsiasi momento.

Le richieste di ricarica saranno soggette ad approvazione da parte dell'ufficio contabilità del Comitato.

È fondamentale tener presente che ci vogliono mediamente dai due ai tre giorni affinché i fondi vengano effettivamente trasferiti dal conto della Società a quello del Comitato, quindi **la ricarica dovrà essere effettuata in tempo utile**. Il Comitato procederà all'autorizzazione della ricarica solamente dopo aver verificato l'accredito.

Ricordiamo, inoltre, che **il saldo definitivo della Stagione Sportiva 2023/2024** sarà disponibile a partire dal 8 luglio 2024, data di inizio delle iscrizioni. Lo stesso **non potrà in ogni caso essere utilizzato per la ricarica dei Portafogli** in quanto automaticamente incluso nel documento Riepilogo costi una volta terminata la procedura delle iscrizioni.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito <http://www.iscrizioni.lnd.it/>, cliccando **“Home - Aiuto In Linea”** oppure **cliccando sul simbolo “?”** posizionato nell'area desiderata.

Man ersucht die Vereine eine **Zahlung in einer Höhe zu tätigen, welche die Ausführung der verschiedenen Operationen, die am Anfang der Saison nötig sind, ermöglicht**; es besteht die Möglichkeit jederzeit weitere Aufladungen zu tätigen.

Die Aufladeanfragen müssen vom Büro der Buchhaltung des Komitee registriert werden.

Da die **Zahlungen** von den Vereinskontoen zum Konto des Komitee für gewöhnlich zwei bis drei Tage benötigen, ersuchen wir die Vereine diese **termingerecht vorzunehmen**. Das Komitee kann die Aufladung nur registrieren, sobald die Zahlung im Konto des Komitee eingetroffen ist.

Man erinnert ausserdem, dass **der definitive Saldo der Sportsaison 2023/2024** ab dem 08. Juli 2024, Beginn der Anmeldungen, ersichtlich ist. Derselbe **kann allerdings nicht als Aufladung der “Portafogli” verwendet werden**, da der Saldo automatisch im “Riepilogo costi” der Meisterschaftsanmeldungen verrechnet wird.

Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt abrufbar: http://www.iscrizioni.lnd.it unter **“Home - Aiuto In Linea”** oder durch **anklicken des Symboles „?”** im gewünschten Bereich.

Ulteriori modalità di pagamento

A partire dal 1. Luglio 2018 è disponibile sul portale online delle Società la possibilità di effettuare la ricarica dei portafogli iscrizioni e tesseramenti anche tramite **POS virtuale**, ossia a mezzo:

- **Carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;**
- Con il sistema di **wallet Masterpass;**
- Con il **bonifico MyBank.**

È anche disponibile la modalità di incasso dei **MAV Light**, ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e le ricevitorie SISAL (non presso gli sportelli postali).

Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Qui di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito.

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alle Società di operare a mezzo **carta di credito/debito**; questo sistema di pagamento avviene tramite re-indirizzamento diretto degli utenti dal portale LND ai sistemi BNL dove avviene materialmente la transazione; la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito e i conti degli utenti delle Società.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di *online banking* della propria banca o un *app* da *smartphone* o *tablet*. Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico MyBank, sarà re-indirizzato al proprio *home banking* per effettuare materialmente la transazione. Ad oggi più di 250 banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa (la lista è consultabile alla pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-ppsp-aderenti/>). La peculiarità del bonifico MyBank è che non può essere ritirato senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della Società è immediata. La commissione applicata è pari a circa 1,50% sull'importo della ricarica.

Il MAV Light

La Società può produrre il MAV in autonomia dalla propria area riservata nel portale Società e procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per transazione di 1.200 Euro. Il MAV Light non può essere pagato presso gli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la Società dispone il pagamento, ovvero:

- In caso di **MAV pagato ad uno sportello bancario**, le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo **entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento**;
- In caso di **MAV pagato presso una ricevitoria SISAL**, la LND riceverà l'accredito mediamente **entro il quarto giorno lavorativo successivo al pagamento**.

La commissione applicata è pari a € 1,00 (fisso).

Assistenza per iscrizioni online

Si informa, che nel periodo di iscrizione, gli impiegati del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano sono a disposizione delle società, **preferibilmente su prenotazione** (per evitare attese), per l'assistenza all'iscrizione online presso la sede del Comitato, in Via Buoizzi 9/b a Bolzano.

Assistenz bei Online Anmeldungen

Wir informieren diesbezüglich, dass die Angestellten des Autonomen Landeskomitee Bozen den Vereinen für die Anmeldungen im vorgesehenen Zeitraum zu deren Unterstützung bei diesen Tätigkeiten zur Verfügung stehen. Um längere Wartezeiten zu vermeiden bitten wir um **Voranmeldung**.

RUBRICA SOCIETA' / VERZEICHNIS VEREINE

Come per ogni Stagione Sportiva il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano pubblicherà, anche per la Stagione Sportiva 2024/2025, la "**Rubrica Società**" con i **recapiti telefonici e postali di tutte le società** della Provincia di Bolzano.

Si invitano tutte le società della Provincia di Bolzano (indipendentemente dai Campionati Nazionali, Regionali o Provinciali) a compilare il modulo allegato con tutti i dati richiesti e di inoltrarlo **entro il 29/07/2024** via fax al numero 0471/262577 o via email al combolzano@lnd.it.

Wie in jeder Sportsaison wird das Autonome Landeskomitee Bozen auch für die diesjährige Sportsaison 2024/2025, das „**Verzeichnis der Vereine**“ mit den **Telefonnummern und Anschriften aller Vereine** der Provinz Bozen veröffentlichen.

Man ersucht alle Vereine der Provinz Bozen (unabhängig von der Nationalen, Regionalen oder Landesmeisterschaft) das, an dieses Rundschreiben beigelegte, Formular mit allen erforderlichen Daten zu vervollständigen und es **innerhalb 29/07/2024** mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder per email an combolzano@lnd.it zu senden.



**COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN**

Via Buozzi Strasse 9/B – 39100 BOLZANO/BOZEN

Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577

Mail: combolzano@lnd.it

www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it

RUBRICA SOCIETA' – VERZEICHNIS VEREINE

Società / Verein	Matricola / Matrikel
Presidente o Caposezione / Präsident oder Sektionsleiter	Cellulare / Handynr.
Segretario / Sekretär	Cellulare / Handynr.
Responsabile 1^a squadra / Verantwortlicher 1. Mannschaft	Cellulare / Handynr.
Responsabile Settore Giovanile / Verantwortlicher Jugendsektor	Cellulare / Handynr.
Responsabile Calcio Femminile / Verantwortlicher Damenfußball	Cellulare / Handynr.
Responsabile Calcio a 5 / Verantwortlicher Kleinfeldfußball	Cellulare / Handynr.
Indirizzo postale / Postanschrift	
Telefono sede / Telefon Vereinssitz:	
Numero Fax / Faxnummer:	
Sito Internet / Internetseite:	
E-mail:	
Posta Elettronica Certificata PEC: Zertifizierte Elektronische Post:	
Colori sociali / Vereinsfarben:	

Con la sottoscrizione del presente modulo si presta il proprio consenso, al trattamento dei dati personali forniti. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Timbro Società – Vereinsstempel

Il Presidente – Der Präsident

Il presente modulo dovrà essere **inviato al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro il 29/07/2024** via Fax al numero 0471/262577 o via email: combolzano@lnd.it

Dieses Formular muss **dem Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb 29/07/2024 zugesandt werden**, oder mittels Fax an die Nummer 0471/262577 oder email: combolzano@lnd.it

PROROGA DEL VINCOLO SPORTIVO E MODIFICA TERMINI DI TESSERAMENTO
VERLÄNGERUNG DER SPORTLICHEN BINDUNG UND ÄNDERUNG DER MELDUNGSTERMINE

Con il decreto legge n.89, pubblicato il 29 giugno 2024, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma dello sport, ovvero il 1° luglio 2023.

Di conseguenza, sono stati adeguati gli articoli 32, 33 e 106 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).

In particolare, la modifica all'art.32 stabilisce che, per i calciatori che al 1° luglio 2023 siano stati in continuità di tesseramento, il proprio vincolo sportivo decada il 30.06.2025.

Per i calciatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi, il tesseramento permane fino a giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova Società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i tesseramenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra Società partecipanti ai campionati della LND.

Si invitano le società a leggere attentamente i Comunicati Ufficiali nr. 479, 482 e 483 riportati nel Comunicato nr. 77 del 30/06/2024.

Mit dem Gesetzesdekret Nr. 89, das am 29. Juni 2024 veröffentlicht wurde, hat der Ministerrat die Verlängerung der Sportlichen Bindung für die Spielermeldungen, welche vor dem Inkrafttreten der Sportreform, d.h. vor dem 1. Juli 2023, unterzeichnet wurden, um ein Jahr, d.h. bis zum 30. Juni 2025, beschlossen.

Folglich wurden die Artikel 32, 33 und 106 der NOIF der FIGC angepasst.

Die Änderung von Artikel 32 sieht insbesondere vor, dass für jene Fußballspieler, welche am 1. Juli 2023 beim selben Verein der Vorsaison gemeldet geblieben sind, die Sportliche Bindung erst am 30. Juni 2025 endet.

Für Fußballspieler, welche ab dem 1. Januar 2005 geboren sind, bleibt die Bindung jedoch noch bis Juni 2026 bestehen, es sei denn, sie schließen innerhalb der vom Verband jährlich festgelegten Fristen für die Meldung von "nichtprofessionellen" Fußballspielern zwischen Vereinen, die an den LND-Meisterschaften teilnehmen, einen Arbeits- oder Lehrvertrag mit einem neuen Verein ab.

Man ersucht die Vereine die Offiziellen Rundschreiben Nr. 479, 482 e 483 durchzulesen, welche im Rundschreiben Nr. 77 vom 30/06/2024 angeführt sind.

SCHEMA RIASSUNTIVO A SEGUITO PROROGA VINCOLO
ZUSAMMENFASSUNG AUFGRUND VERLÄNGERUNG DER VEREINSBINDUNG

Calciatori/trici in continuità di tesseramento alla data del 01.07.2023
Fußballspieler/innen welche am 01.07.2023 beim selben Verein der Vorsaison gemeldet geblieben sind

<u>Annata / Jahrgang</u>	<u>Svincolo / Freistellung</u>	<u>Eccezione / Ausnahme</u>
nati fino a 30.06.2000 (24 anni compiuti) geboren bis zum 30.06.2000 (24. Lebensjahr vollendet)	30.06.2024	per chi ha fatto o farà la richiesta di svincolo per decadenza (Art. 32bis NOIF) <u>entro il 20/08/2024</u> für jene die die Anfrage Svincolo per decadenza (Art. 32bis NOIF) bereits gemacht haben bzw. <u>innerhalb 20/08/2024</u> machen werden
nati da 01.07.2000 geboren ab 01.07.2000	30.06.2025	fatto salvo tesseramento con nuova Società dalla Stagione Sportiva 2023/2024 Ausnahme Meldungen bei einem neuen Verein ab der Saison 2023/2024
2001	30.06.2025	
2002	30.06.2025	
2003	30.06.2025	
2004	30.06.2025	
2005	30.06.2026	fatto salvo contratto di lavoro sportivo o apprendistato con nuova Società a partire dal 01/07/2025
2006	30.06.2026	Ausnahme Unterzeichnung eines Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrags bei neuem Verein ab 01/07/2025

Termini Tesseramenti, Trasferimenti, Svincoli – stagione sportiva 2024/2025
Termine Spielmeldungen, Spielerwechsel, Freistellungen – Sportsaison 2024/2025

A seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale nr. 482 della LND, inerente alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per le società partecipanti ai Campionati di Calcio a 11, si elencano alcuni termini:

In Bezug auf die Veröffentlichung des Offiziellen Rundschreibens Nr. 482 der LND, zu den Richtlinien der Spielmeldungen für Fußballvereine, werden einige Termine angeführt:

Tesseramenti – Trasferimenti – Svincoli Spielmeldungen – Spielerwechsel – Spielerfreistellungen	Termine (dal – al) Zeitraum (von – bis)
Tesseramento status „Non Professionisti“ (calciatori/trici maggiorenni) Spielmeldung Status „Non Professionisti“ (volljährige Fußballsp.)	01/07/2024 – 31/03/2025
Tesseramento status „Giovani Dilettanti“ (calciatori/trici minorenni) Spielmeldung Status „Giovani Dilettanti“ (minderjährige Fußballsp.)	01/07/2024 – 13/05/2025
Tesseramento a seguito di risoluzione contratto sportivo consensuale durante la stagione (art. 117bis NOIF) Spielmeldung nach einverständlicher Auflösung des Arbeitsvertrags im Laufe der Saison (Art. 117bis NOIF)	01/07/2024 – 31/01/2025
Trasferimento tra società dilettantistiche Spielerwechsel zwischen Amateurvereinen	1° periodo / 1. Zeitraum 01/07/2024 – 30/09/2024
	2° periodo / 2. Zeitraum 03/12/2024 – 18/12/2024
Trasferimento da società dilettantistica a professionistica (e viceversa per Giovani di Serie) Spielerwechsel vom Amateurverein zum Profiverein (und umgekehrt für Giovani di Serie)	1° periodo / 1. Zeitraum 01/07/2024 – 30/08/2024
	2° periodo / 2. Zeitraum 02/01/2025 – 03/02/2025
Tesseramento calciatori/trici stranieri provenienti da Federazione Estera Spielmeldung ausländischer Staatsbürger von ausländischen Verbänden	01/07/2024 – 31/01/2025
Rientro calciatori/trici italiani provenienti da Federazione Estera Rückmeldung italienischer Staatsbürger aus ausländischem Verband	01/07/2024 – 31/01/2025
Liste di svincolo (art. 107 NOIF) Freistellungslisten (Art. 107 NOIF)	1° periodo / 1. Zeitraum 01/07/2024 – 23/07/2024
	2° periodo / 2. Zeitraum 02/12/2024 – 11/12/2024
Svincolo per decadenza – 24 anni compiuti entro il 30/06/24 (art. 32bis NOIF) Freistellung per decadenza – 24 Jahre innerhalb 30/06/24 (art. 32bis NOIF)	15/06/2024 – 20/08/2024

Decorrenza tesseramento e utilizzo calciatore/trice

La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione al Comitato competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività del Comitato competente).

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione e l'utilizzo del calciatore/calciatrice è consentito dal giorno successivo al rilascio della stessa.

Gültigkeit der Spielermeldung und Einsatz der Fußballspieler/innen

Das Datum, an dem die Meldung mittels elektronischer Unterschrift eingereicht wird, bestimmt das effektive Datum der Meldung.

Der Einsatz des/r Fußballspielers/in, der/die keinen Arbeitsvertrag hat, ist im Amateurbereich ab dem Tag nach der Übermittlung mittels elektronischer Unterschrift möglich.

Im Falle eines/r Fußballspielers/in mit einem Sportarbeitsvertrag gilt die Meldung und das Vertragsverhältnis ab dem Datum der Übermittlung mittels elektronischer Unterschrift an das zuständige Komitee, vorausgesetzt, das Komitee bestätigt diese.

Der Einsatz des/r Fußballspielers/in, im Besitz eines Sportarbeitsvertrags, ist ab dem Tag nach dem Datum der Meldung möglich (sofern das zuständige Komitee diese Meldung bestätigt hat).

Bei Spielern/innen, deren Meldung auf dem Internetportal der FIGC gemacht werden muss, gilt die Meldung erst bei Bekanntgabe des Verbandes und der Einsatz ist dann ab dem darauffolgenden Tag möglich.

SVINCOLO PER RINUNCIA / FREISTELLUNG VON VEREINSSEITE AUS (ART. 107 DELLE N.O.I.F.)

Si ricorda che lo svincolo di un calciatore/trice con tesseramento dilettanti da parte delle società, può avvenire in base **all'art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)** nel seguente periodo:

DA LUNEDÌ 1° LUGLIO
A MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

Le liste di svincolo **devono essere trasmesse con il metodo della dematerializzazione al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini sopra stabiliti.**

Le operazioni di svincolo devono avvenire **tramite l'area riservata delle società sul sito web www.iscrizioni.lnd.it.**

Nell'area "**Svincoli**" le società potranno vedere l'elenco dei propri calciatori/trici ed eseguire l'operazione di svincolo direttamente on line. (**Registrazione Svincoli Dilettanti**).

Le società dovranno **stampare** il documento, completarlo con le **firme** richieste e **trasmetterlo con il metodo della dematerializzazione al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano entro i termini sopra stabiliti.**

Man erinnert, dass die Freistellung von Amateurfußballspielern/innen von Seiten der Vereine, **laut Art. 107 der N.O.I.F. (Verzicht Freistellungen)** in folgendem Zeitraum erfolgen kann:

VON MONTAG, 01. JULI
BIS DIENSTAG, 23. JULI 2024

Die Freistellungen **müssen beim Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels der Methode der Dematerialisierung eingereicht werden.**

Die Eingabe der Freistellungen muss **im reservierten Bereich der Vereine auf der Internetseite www.iscrizioni.lnd.it** erfolgen.

Im Bereich "**Svincoli**" können die Vereine die Liste ihrer Fußballspieler/innen überprüfen, und die Freistellung direkt online vornehmen. (**Registrazione Svincoli Dilettanti**).

Die Vereine müssen das Formular **ausdrucken**, mit den vorgesehenen **Unterschriften** vervollständigen und **beim Autonomen Landeskomitee Bozen innerhalb der oben festgelegten Termine, mittels der Methode der Dematerialisierung einreichen.**

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF)

Si comunica che potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori e le calciatrici che nella stagione sportiva in corso (entro il 30/06/24) abbiano compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età si trovano ancora tesserati presso la rispettiva società.

A norma di quanto stabilito dall'art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti interessate, **società e Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano**, nel periodo ricompreso **tra il 15 giugno ed il 20 AGOSTO 2024**, a mezzo raccomandata o PEC mail.

Man teilt mit, dass die Fußballspieler/innen die sog. Freistellung "per decadenza" beantragen können, falls diese im Laufe der aktuellen Sportsaison (innerhalb 30/06/24) das 24. Lebensjahr vollendet haben und beim jeweiligen Verein gemeldet bleiben.

Laut Art. 32 bis, Komma 2 der N.O.I.F. muss die Anfrage mittels Einschreibebrief oder PEC Mail an den Verein und an das Autonome Landeskomitee Bozen im Zeitraum **vom 15. Juni bis 20. AUGUST 2024** übermittelt werden.

Per opportuna conoscenza si riporta l'articolo 32 bis che regola lo svincolo per decadenza del tesseramento per raggiunti limiti di età.

Art. 32 bis **Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza**

1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.

2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il **20 agosto**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il **31 agosto** di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.

2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.

Norma transitoria

Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino ad esaurimento dei tesseramenti per i quali trovano applicazione.

Sul sito internet del Comitato, alla voce modulistica, può essere scaricato il modulo di richiesta.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIE)

Si rende noto che per effetto dell'art. 32 delle N.O.I.F., sono stati svincolati per decadenza, i seguenti calciatori/trici:

Man teilt mit, dass folgende Fußballspieler/innen aufgrund des Artikels 32 der N.O.I.F. Freistellung bei Fälligkeit der Spielermeldung freigestellt wurden:

Matric.	Cognome	Nome	nascita	Società	Status
5429352	AMORT	PHILIPP	02/09/1997	BRUNICO BRUNECK AUSWAHL	DILETTANTE
5415238	AUSSERHOFER	STEFAN	16/11/1998	ALBEINS	DILETTANTE
4945195	BERGER	LOTHAR	06/09/1993	S.LORENZO	DILETTANTE
6979172	BURGER	PATRICK	26/10/1999	COLLE CASIES PICHL GSIES	DILETTANTE
6539932	D AMICO	RAOUL	06/06/2000	FUSSBALL UEBERETSCH A.S.V	DILETTANTE
2090437	DE NITTO	DANIEL	24/06/2000	SPORT CLUB ST. GEORGEN	DILETTANTE
6509161	ENGL	JONAS	23/02/1998	SPORTVEREIN TEREENTEN	DILETTANTE
2086549	FABI	MAXIMILIAN	01/04/2000	LANA SPORTVEREIN	DILETTANTE
6504752	GOGL	ANDREAS	01/08/1999	AUSWAHL RIDNAUNTAL	DILETTANTE
5680385	GRUBER	DANIEL	09/11/1999	GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	DILETTANTE
5668177	HAINZ	MATTHIAS	22/02/1996	PFALZEN	DILETTANTE
2288917	HOCHWIESER	LUKAS	11/08/1998	BRUNICO BRUNECK AUSWAHL	DILETTANTE
2292198	HOELLER	HANNES	18/09/1997	SAN GENESIO SV JENESIEN	DILETTANTE
2276776	HOFER	JONATHAN	05/01/2000	AHRNTAL	DILETTANTE
6766254	LURDHI	SAZAN	20/06/2000	OLIMPIA MERANO	DILETTANTE
5659425	MAIR	FABIAN	29/07/1992	SPORTVEREIN TEREENTEN	DILETTANTE
6967229	MAIR	MAXIMILIAN	02/02/2000	NATZ	DILETTANTE
5873295	MAIR	MORITZ	03/05/1998	NATZ	DILETTANTE
6506297	MORABITO	DANIEL	09/08/1999	NEUGRIES	DILETTANTE
5173101	NAVA	MARCO	27/10/1997	FUSSBALL UEBERETSCH A.S.V	DILETTANTE
4673062	OBERHAUSER	GABRIEL	11/08/1994	NEUSTIFT	DILETTANTE
5423074	OBERHOLLENZER	MICHAEL	22/04/1997	AHRNTAL	DILETTANTE
6985218	OBERHUBER	STEFAN	18/11/1997	NEUSTIFT	DILETTANTE
4947104	PAULMICHL	MARCO	30/09/1994	LATSCH	DILETTANTE
6977555	PEINTNER	MARC	01/10/1999	SPORT CLUB ST.GEORGEN	DILETTANTE
5182931	PELLIZZARI	AARON	21/12/1999	BOZNER	DILETTANTE
4948568	PISANI	MARCO	22/11/1993	EGGENTAL	DILETTANTE
5158905	ROSSI	MANUEL	07/04/1999	BOZNER	DILETTANTE
5661103	SCHMIDT	MATTHIAS	24/01/1997	VELTURNO FELDTHURNS	DILETTANTE
5510059	SPRINGETH	LUKAS	17/11/1999	HASLACHER S.V.	DILETTANTE
2090439	STOLL	REINHOLD	08/03/2000	RASEN A.S.D.	DILETTANTE
6549841	TELFER	MARTIN	09/06/1998	SCHENNA SEKTION FUSSBALL	DILETTANTE
5178395	TERRANOVA	PATRICK	05/02/1994	PRATO ALLO STELVIO	DILETTANTE
3831904	TIMPONE	MATTEO	16/02/1993	VIRTUS BOLZANO	DILETTANTE
2093483	TRAUT	PHILIPP	09/03/2000	SPORT CLUB LAAS	DILETTANTE
6980648	WELLENZOHN	HANNES	27/07/1997	SCHLANDERS	DILETTANTE
2290696	ZAGLER	JONAS	27/12/1998	COLDRANO S.V.GOLDRAIN	DILETTANTE
2092376	ZAMBELLI SOPALU	ANTONIO	17/03/2000	HOCHPUSTERTAL ALTA P.	DILETTANTE
2480316	ZINGERLE	MARKUS	11/03/2000	PERCHA	DILETTANTE
2289990	ZITTURI	ELIAS	26/01/1999	RASEN A.S.D.	DILETTANTE

Richieste respinte

I/Le calciatori/trici hanno inoltrato la richiesta già nelle stagioni precedenti e quindi non era necessario presentarla nuovamente in quanto già svincolati/e:

Matric. Cognome	Nome	nascita
5422592 PLATTNER GUFLE	MICHAEL	19/07/1995

Nicht angenommene Anfragen

Die Fußballspieler/innen haben die Anfragen bereits in den vorherigen Saisonen eingereicht und mussten sie somit nicht nochmals beantragen, da sie bereits freigestellt sind:

I/Le calciatori/trici non risultano attualmente tesserati/e:

Die Fußballspieler/innen sind aktuell bei keinem Verein gemeldet

Matric. Cognome	Nome	nascita
4964409 KERSCHBAUMER	ALEX	25/09/1997

I/Le calciatori/trici non sono di competenza del Comitato di Bolzano:

Die Fußballspieler/innen sind nicht unter der Zuständigkeit des Landeskomitees Bozen

Matric. Cognome	Nome	nascita	Società	Status
3881283 MUSTAFOV	ERDAN	28/09/1996	REAL BUBI MERANO C5	DILETTANTE

Avverso le decisioni sopra riportate, le parti interessate potranno proporre ricorso al **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti della F.I.G.C. Via Campania, 47 - 00187 Roma**

pec: fn.tesseramenti@pec.figc.it

- entro 30 giorni dalla conoscenza del presente provvedimento;
- a mezzo raccomandata a.r. o pec;
- inviando copia del ricorso, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, alla controparte;
- allegando la ricevuta della raccomandata o della pec comprovante il contestuale invio di copia del ricorso alla controparte;
- allegando il previsto contributo di € 65,00 se calciatore - € 130,00 se società L.N.D. (Assegno Circolare intestato a Federazione Italiana Giuoco Calcio o Bonifico Banc. BNL Iban IT73R010050330900000010000)

Per il ricorso può essere utilizzata, in alternativa a raccomandata o pec, la piattaforma del Processo Sportivo Telematico (PST) al seguente link: <https://pst.figc.it/>

TESSERAMENTI e TRASFERIMENTI ONLINE – CALCIATORI/TRICI SPIELERMELDUNGEN und -WECHSEL ONLINE –FUßBALLSPIELER/INNEN

Si porta a conoscenza delle Società che il tesseramento e trasferimento dei calciatori/trici dovrà essere eseguito esclusivamente online, mediante l'utilizzo delle applicazioni presenti nell'area riservata alle Società Calcistiche accessibile all'indirizzo:

Man teilt den Vereinen mit, dass die Anmeldungen und Wechsel der Fußballspieler/innen, ausschließlich online, mittels der Anwendungen auf den für die Vereine reservierten Bereiches folgender Internetseite erfolgt:

www.iscrizioni.lnd.it

nell'area **“Tesseramento Dilettanti”** oppure nell'area **“Tesseramento SGS”**.

Le società dovranno **stampare** i documenti, completarlo con le **firme** richieste e **trasmetterlo con il metodo della dematerializzazione al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano**.

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito [http://www.iscrizioni.lnd.it/](http://www.iscrizioni.lnd.it), cliccando **“Home - Aiuto In Linea”** oppure **selezionando il simbolo “ ? ”** nella rispettiva area.

im Bereich **“Tesseramento Dilettanti”** oder im Bereich **“Tesseramento SGS”**.

Die Dokumente **müssen beim Autonomen Landeskomitee Bozen mittels der Methode der Dematerialisierung eingereicht werden**.

Das Sekretariat des Autonomen Landeskomitee Bozen steht für Informationen in Bezug auf die Anmeldeformalitäten zur Verfügung.

Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt abrufbar: <http://www.iscrizioni.lnd.it> unter **“Home - Aiuto In Linea”** oder **mittels dem Symbol „ ? “** im jeweiligen Bereich.

Autocertificazione Residenza e Stato di Famiglia Eigenerklärung Wohnsitz und Familienbogen

Si riporta sotto il **modello di autocertificazione che potrà essere utilizzato all'atto del tesseramento in sostituzione dei certificati rilasciati dai Comuni**.

Si ricorda che l'autocertificazione dovrà sempre essere accompagnata dalla **copia della carta d'identità del firmatario**.

Scaricabile anche dal nostro sito internet sotto la modulistica: <http://www.figcbz.it/it/modulistica/>

Diese **Eigenerklärung kann bei den Spielermeldungen anstelle der Bescheinigung der Gemeinden** verwendet werden.

Der Eigenerklärung muss immer die **Kopie des Personalausweises des Erklärenden** beigelegt werden.

Auch auf unserer Internetseite unter den Formularen abrufbar: <http://www.figcbz.it/de/formulare/>

Der/Die Unterfertigte

Il/la sottoscritto/a

geboren in _____ (____)
am _____ und wohnhaft in
_____ (____),

Adresse: _____
erklärt unter der eigenen Verantwortung und in
Kenntnis der Bestimmungen laut Art. 76 des D. P.
R. vom 28.12.2000, Nr. 445 und des Art. 495 des
St. GB bei unwahren Angaben folgendes :

nato/a _____ (____)
il _____ e residente a
_____ (____),

Via _____
dichiara sotto la propria responsabilità e
consapevole di quanto disposto dell'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 495 del C.P. in
caso di dichiarazioni mendaci:

- a) dass der/die Minderjährige/che il/la minore _____ geb
in/ nato a _____ (____)
am/il _____ italienischer Staatsbürger/in ist / è cittadino/a italiano/a.
- b) dass die eigene Familie in/che la propria famiglia è residente in _____ (____)
Adresse/indirizzo _____ **seit / dal** _____
- c) dass die eigene Familie, ansässig wie in Punkt b) angegeben, aus folgenden Familienmitgliedern
besteht / che la propria famiglia, residente così come indicata al precedente punto b), è composta da:
- 1) den/der Erklärenden – il/la dichiarante;
- 2) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)
- 3) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)
- 4) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)
- 5) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)
- 6) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)
- 7) _____
(Nachname/Name – cognome/nome – geb.in/nato a – am/il – Verwandschaftsgrad/rapp.parentela con il/la dichiarante)

Ort und Datum/ luogo e Data _____

Unterschrift Erklärende/r – firma dichiarante

Anlage/allegato: Kopie Erkennungsweis des/der Erklärenden - copia doc.identità dell/la dichiarante

Verifica Pratiche / Kontrolle Meldungen

Verifica Pratiche Tesseramento L.N.D. e S.G. e S. Trasferimenti L.N.D. Tessere Calciatori/trici Dilettanti Tessere Personali Dirigenti

Si ricorda alle società, che è necessario seguire online l'iter delle pratiche di Tesseramento L.N.D. e S.G.e S., dei Trasferimenti L.N.D. delle Tessere Calciatori/trici Dilettanti e delle Tessere Personali Dirigenti sul sito [http://www.iscrizioni.lnd.it/](http://www.iscrizioni.lnd.it) nelle aree "Tesseramento Dilettanti" - "Tesseramento SGS" – "Organigramma" sotto le voci "Pratiche Aperte", oppure nell'area iniziale Home sotto la voce "riepilogo documenti con firma elettronica" e verificare eventuali anomalie riscontrate (evidenziate in rosso).

Selezionando le posizioni evidenziate in rosso, si possono visualizzare le singole pratiche e consultare sotto la voce "Note" le mancanze riscontrate dall'Ufficio Tesseramento del Comitato.

Non saranno inviate ulteriori comunicazioni riguardanti pratiche in sospeso.

Kontrolle Spielermeldungen L.N.D. e S.G. e S. Spielerwechsel L.N.D. Amateurspielerausweise Persönliche Ausweise Funktionäre

Man erinnert die Vereine, dass es notwendig ist den Verlauf der Spielermeldung L.N.D. und S.G. e S., der Spielerwechsel L.N.D., der Amateurspielerausweise und der Persönlichen Ausweise der Funktionäre online auf der Internetseite [http://www.iscrizioni.lnd.it/](http://www.iscrizioni.lnd.it) in den Bereichen "Tesseramento Dilettanti" - "Tesseramento SGS" – "Organigramma" unter "Pratiche Aperte", oder auf der Anfangsseite Home unter "riepilogo documenti con firma elettronica" zu kontrollieren, um eventuelle Fehler (in roter Farbe angegeben) feststellen zu können.

Durch das Anklicken der Positionen in roter Farbe, öffnen sich die einzelnen Positionen und die Fehler können unter „Note“, welche vom Meldungsbüro des Landeskomitee festgestellt wurden, eingesehen werden.

Es werden keine weiteren Mitteilungen betreffend unvollständiger Meldungen vorgenommen.

TESSERE CALCIATORI/TRICI DILETTANTI / AUSWEISE AMATEURFUßBALLSPIELER/INNEN

Le tessere calciatori/trici potranno essere richieste tramite l'applicazione "Tesseramento Dilettanti" nell'area riservata alle società.

Dovranno essere seguite le seguenti procedure per la richiesta delle tessere:

- nell'area "Stampa Cartellini DL", si dovrà selezionare la voce "Richiesta Cartellino".
- dall'elenco dei calciatori tesserati si può selezionare il singolo nominativo per il quale si richiede la tessera, stampare la richiesta completandola con le firme richieste e una foto, la quale dovrà essere caricata online.
- le singole richieste dovranno essere inoltrate con il metodo della dematerializzazione al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

Il costo della tessera è di 3,00 Euro ed avrà validità per 4 anni.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito [http://www.iscrizioni.lnd.it/](http://www.iscrizioni.lnd.it), cliccando "Home - Aiuto In Linea" oppure selezionando il simbolo " ? " nella rispettiva area.

Die Ausweise der Fußballspieler/innen können mittels der Applikation „Tesseramento Dilettanti“ im reservierten Bereich der Vereine, beantragt werden.

Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser Ausweise vorzunehmen:

- im Bereich „Stampa Cartellini DL“ muss man „Richiesta Cartellino“ aufrufen.
- von der Liste der gemeldeten Fußballspieler, kann man jene Personen auswählen, die diesen Ausweis erhalten sollen, die Anfrage ist auszudrucken und mit den erforderlichen Unterschriften und einem Foto, welches online hochgeladen werden muss, zu vervollständigen.
- die einzelnen Anfragen müssen beim Autonomen Landeskomitee Bozen mittels der Methode der Dematerialisierung eingereicht werden.

Die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 Euro. Die Gültigkeit dieses Ausweises beträgt 4 Jahre.

Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt abrufbar: <http://www.iscrizioni.lnd.it> unter "Home - Aiuto In Linea" oder mittels des Symbols „ ? “ im jeweiligen Bereich.

TESSERE PERSONALI DIRIGENTI / PERSÖNLICHER AUSWEIS FUNKTIONÄRE

Per l'ammissione al terreno di gioco da parte dei Dirigenti delle Società nelle gare ufficiali, dovrà essere richiesta **una tessera personale di riconoscimento per ogni dirigente.**

Dovranno essere seguite le seguenti procedure per la richiesta delle tessere:

- **l'organigramma dovrà essere gestito sul nuovo portale Anagrafe Federale.**
- sul **Portale LND** dall'elenco Gestione Organigramma si potrà **selezionare l'icona verde per la Richiesta della Tessera Personale.**
- il costo della tessera è di 3,00 Euro; **per accedere all'impianto sportivo, i dirigenti devono essere indicati come Dirigenti Ufficiali ed avranno la stessa assicurazione dei calciatori al costo di 5,00 Euro.**
- nella voce **"Organigramma / Tessere personali Dirigenti / Pratiche aperte"** si vedrà l'elenco delle persone per le quali si vuole richiedere la tessera.
- le singole richieste compilate con le **firme richieste, caricando la foto online e allegando la fotocopia della carta d'identità** dovranno essere inoltrate con il metodo della dematerializzazione al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.

I tecnici iscritti all'albo dovranno invece essere inseriti nel portale Servizi FIGC.

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito <http://www.iscrizioni.lnd.it/>, cliccando **"Home - Aiuto In Linea"** oppure **selezionando il simbolo " ? "** nella rispettiva area.

Für den Zutritt der Vereinsfunktionäre zum Spielfeld bei offiziellen Spielen, muss für jeden Vereinsfunktionär **ein persönlicher Verbandssausweis beantragt werden.**

Folgende Schritte sind für die Anfrage dieser Ausweise vorzunehmen:

- **das Organigramm muss im neuen Portal Anagrafe Federale eingetragen werden.**
- auf dem **Portal LND** im Bereich Gestione Organigramma kann man das **grüne Symbol für die Ausstellung des Ausweises anklicken.**
- die Kosten des Ausweises belaufen sich auf 3,00 Euro; **damit ihnen der Zutritt auf die Sportanlage erlaubt wird, müssen die Betreuer als „Dirigenti Ufficiali“ eingetragen werden. Zudem erhalten sie dieselbe Versicherung wie die Fußballspieler um 5,00 Euro.**
- im Bereich **"Organigramma / Tessere personali Dirigenti / Pratiche aperte"** ist die **Aufstellung jener Personen** ersichtlich, für die man den Ausweis beantragen möchte.
- die einzelnen Anfragen mit den erforderlichen **Unterschriften, einem Foto, welches online geladen werden muss, und der Kopie des Personalausweises** müssen beim **Autonomen Landeskomitee Bozen** mittels der Methode der Dematerialisierung eingereicht werden.

Die Trainer mit Trainerschein, müssen hingegen auf dem Portal Servizi FIGC eingegeben werden.

Diese Formalitäten sind ausserdem wie folgt abrufbar: http://www.iscrizioni.lnd.it unter **"Home - Aiuto In Linea"** oder **mittels des Symbols „ ? "** im jeweiligen Bereich.

Tesseramento Tecnici e Primo Tesseramento calciatori stranieri Meldungen der Trainer und Erstmeldungen Spieler ausländischer Herkunft

Si comunica che i tesseramenti dei Tecnici di competenza del Settore Tecnico a Coverciano e i tesseramenti calciatori di competenza dell'Ufficio Tesseramento di Roma e della Commissione Minori della FIGC dovranno essere inseriti, scansionati e inviati tramite il portale:

Weiters teilen wir mit, dass die Anmeldungen der Trainer welche unter die Kompetenz des Trainerausbildungszentrums in Coverciano fallen und die Spielermeldungen für die das Meldungsbüro in Rom sowie die Kommission der Minderjährigen innerhalb FIGC zuständig ist, auf folgendem Portal, eingescannt und übermittelt werden müssen:

<https://portaleservizi.figc.it>

Riguarda i seguenti tesseramenti:

Es betrifft folgende Meldungen:

- Tesseramento di tutti i Tecnici con patentino abilitato
- Meldungen aller Trainer mit Offizieller Ausbildung
- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri
- Erstmeldung in Italien eines Spielers mit ausländischer Herkunft
 - Rientro da Federazione Estera
 - Rückkehr von einem ausländischen Verband
- Primo tesseramento in Italia di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su
- Erstmeldung in Italien eines minderjährigen Spielers ab 10 Jahren mit ausländischer Herkunft

Per accedere al Portale si utilizzeranno le stesse credenziali del Portale Anagrafe Federale e del Portale LND.

Der Zugang zu dieser Internetseite wird mit den selben Zugangsdaten des Portals Anagrafe Federale und des Portals LND ermöglicht.

Si ricorda inoltre che non saranno più inoltrati i cartellini plastificati dei tecnici; le società potranno stampare direttamente dal Portale il cartellino da esibire all'appello dell'arbitro.

Wir erinnern, dass die üblichen Plastikausweise der Trainer nicht mehr übermittelt werden; die Vereine haben die Möglichkeit den Trainerausweis im Portal selbst auszudrucken, um diesen beim Appell des Schiedsrichters vorweisen zu können.

Inizio Campionati e Coppe / Beginn Meisterschaften und Pokale 2024/2025

CAMPIONATO ECCELLENZA maschile / MEISTERSCHAFT OBERLIGA Herren
CAMPIONATO PROMOZIONE / MEISTERSCHAFT LANDESLIGA
CAMPIONATO 1^ CATEGORIA / MEISTERSCHAFT 1. AMATEURLIGA
CAMPIONATO 2^ CATEGORIA / MEISTERSCHAFT 2. AMATEURLIGA
CAMPIONATO 3^ CATEGORIA (a 12 squadre) / MEISTERSCHAFT 3. AMATEURLIGA

Inizio Andata / Beginn Hinrunde	Sabato/Domenica – Samstag/Sonntag 31/08 – 01/09/2024
---------------------------------	--

COPPA ITALIA ECCELLENZA / ITALIENPOKAL OBERLIGA

Domenica – Sonntag 18/08/2024

COPPA PROVINCIA VOLKSBANK SÜDTIROLER LANDESPOKAL

Sabato/Domenica – Samstag/Sonntag 17-18/08/2024 e/o und/oder Sabato/Domenica – Samstag/Sonntag 24-25/08/2024
--

Le date di inizio dei campionati non elencati verranno comunicate con uno dei prossimi Comunicati Ufficiali.

Der Beginn der noch nicht angeführten Meisterschaften wird in den nächsten Rundschreiben veröffentlicht.

Abrogazione obbligo impiego Giovani in campo Eccellenza e Promozione Aufhebung Verpflichtung Einsatz Jugendspieler Oberliga und Landesliga

I Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento hanno adottato la seguente delibera:

nella stagione sportiva 2024-2025 non vi sarà l'obbligo per le Società iscritte al Campionato di Eccellenza e al Campionato di Promozione di impiegare sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse, e quindi anche in caso di sostituzioni successive, **uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.**

Die Vorstände der Autonomen Landeskomitees Bozen und Trient haben folgenden Beschluss gefasst:

dass in der Sportsaison 2024/2025 in der Oberliga- und Landesligameisterschaft keine Verpflichtung besteht, einen oder mehrere Spieler, die einer bestimmten Altersklasse angehören von Beginn eines jeden Spiels an für die gesamte Spielzeit, also auch bei späteren Auswechslungen, **einzusetzen.**

Obbligo Attività Giovanile / Verpflichtung Jugendtätigkeit

OBBLIGO ATTIVITA' GIOVANILE Eccellenza, Promozione, 1^Categoria

Le società partecipanti al Campionato di Eccellenza e Promozione hanno l'obbligo di partecipare con almeno una squadra al campionato Juniores oppure al Campionato Allievi "Under 17".

Le società partecipanti al Campionato di 1^ Categoria hanno l'obbligo di partecipare con almeno una squadra al campionato Juniores oppure al Campionato Allievi "Under 17" oppure al Campionato Giovanissimi "Under 15".

VERPFLICHTUNG JUGENDTÄTIGKEIT Oberliga, Landesliga, 1.Amateurliga

Die Vereine, die an der Meisterschaft Oberliga und Landesliga teilnehmen, sind verpflichtet mit mindestens einer Mannschaft an der Meisterschaft Junioren oder an der Meisterschaft A-Jugend "Under 17" teilzunehmen.

Die Vereine, die an der Meisterschaft 1. Amateurliga teilnehmen, sind verpflichtet mit mindestens einer Mannschaft an der Meisterschaft Junioren oder an der Meisterschaft A-Jugend "Under 17" oder an der Meisterschaft B-Jugend "Under 15" teilzunehmen.

Campionato 3^Categoria – seconde squadre Meisterschaft 3. Amateurliga – zweite Mannschaften

Le società che con le loro rispettive prime squadre partecipano a Campionati di Categoria superiore **possono iscrivere una propria seconda squadra nel Campionato di 3^ Categoria.**

La seconda squadra parteciperà con diritto di classifica; la stessa potrà vincere il Campionato ma **non essere promossa** alla Categoria superiore o partecipare a fasi finali; **sarà eventualmente promossa o parteciperà a fasi finali la miglior classificata delle prime squadre.**

Saranno sempre **consentiti i passaggi di calciatori fra la prima e la seconda squadra,** con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le **5 presenze in campo da titolare nel girone di ritorno della prima squadra, non potrà più essere utilizzato nello stesso girone di ritorno della seconda squadra.**

Inoltre si ricorda che tutte le società di 3^ Categoria avranno la possibilità di richiedere all'atto delle iscrizioni di disputare le loro **gare casalinghe non solo nelle giornate di sabato o domenica, ma eventualmente anche nel venerdì sera oppure lunedì sera.**

Jene Vereine welche mit ihren Ersten Mannschaften an höheren Kategorien teilnehmen, **können sich mit einer Zweiten Mannschaft an die Meisterschaft 3. Amateurliga anmelden.**

Die Zweite Mannschaft wird in der Tabelle gewertet; kann die Meisterschaft gewinnen aber **nicht in die höhere Kategorie aufsteigen** bzw. an finalen Phasen teilnehmen; **die Berechtigung zum Aufstieg oder zur Teilnahme an finalen Phasen erhält die bestplatzierte Erste Mannschaft.**

Der Einsatz von Fußballspielern der Ersten Mannschaft wird auch in der Zweiten Mannschaft erlaubt sein, mit folgender Ausnahme: sollte ein Fußballspieler **in der Rückrunde 5 Spiele als Stammspieler mit der Ersten Mannschaft bestreiten, darf dieser in der selben Rückrunde nicht mehr in der Zweiten Mannschaft eingesetzt werden.**

Weiters teilt man mit, dass alle Vereine der 3. Amateurliga bei der Anmeldung die Möglichkeit haben anzugeben ihre **Heimspiele nicht nur Samstags oder Sonntags auszutragen, sondern eventuell auch Freitag abends oder Montag abends.**

Riepilogo Categorie Giovanili / Zusammenfassung Jugendkategorien 2024/2025

Si pubblicano le annate previste per le varie Categorie giovanili della stagione sportiva 2024/2025:

Man veröffentlicht die Jahrgänge der verschiedenen Jugendkategorien der Saison 2024/2025:

Categorie / Kategorie	Annate / Jahrgänge	Fuoriquota / ältere Spieler
JUNIORES / JUNIOREN	nati dal 1° Gennaio 2006 in poi fino ai 15 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2006 bis Mindestalter 15 Jahre	<i>fino a un massimo di 6 calciatori "fuori quota" nati dal 1° Gennaio 2004 in poi da utilizzare nell'arco dell'intera gara.</i> <i>maximal 6 ältere Fußballspieler geboren ab dem 01. Januar 2004 im Laufe des gesamten Spieles einsetzbar.</i>
ALLIEVI / A-JUGEND UNDER 17	nati dal 1° Gennaio 2008 in poi fino ai 14 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2008 bis Mindestalter 14 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>
FEMMINILE / MÄDCHEN UNDER 17	nate dal 1° Gennaio 2008 in poi fino ai 14 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2008 bis Mindestalter 14 Jahre	<i>due calciatrici fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2007</i> <i>zwei ältere Fußballspielerinnen geboren ab dem 01. Januar 2007</i>
GIOVANISSIMI / B-JUGEND UNDER 15	nati dal 1° Gennaio 2010 in poi fino ai 12 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2010 bis Mindestalter 12 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>
FEMMINILE / MÄDCHEN UNDER 15	nate dal 1° Gennaio 2010 in poi fino ai 12 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2010 bis Mindestalter 12 Jahre	<i>due calciatrici fuoriquota nate dal 1° Gennaio 2009</i> <i>zwei ältere Fußballspielerinnen geboren ab dem 01. Januar 2009</i>
ESORDIENTI misti C-JUGEND gemischt	nati dal 1° Gennaio 2012 in poi fino ai 10 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2012 bis Mindestalter 10 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>

ESORDIENTI JUNIOR 1°anno C-JUGEND JUNIOR 1.Jahr	nati dal 1° Gennaio 2013 in poi fino ai 10 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2013 bis Mindestalter 10 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>
PULCINI / D-JUGEND	nati dal 1° Gennaio 2014 in poi fino ai 8 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2014 bis Mindestalter 8 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>
PRIMI CALCI / E-JUGEND	nati dal 1° Gennaio 2016 in poi fino ai 6 anni compiuti geboren ab dem 01. Januar 2016 bis Mindestalter 6 Jahre	<i>non previsti nicht vorgesehen</i>

Esempio per quanto riguarda i fuorigioca nei Juniores: se una società parte con 6 calciatori fuorigioca nella formazione titolare, non può sostituire un calciatore fuorigioca con un altro calciatore fuorigioca rimasto in panchina, in quanto utilizzerebbe già il settimo fuorigioca nell'arco dell'intera gara.

Beispiel in Bezug auf die Fuorigioca bei den Junioren: sollte ein Verein mit 6 Fußballspielern Fuorigioca in der Startformation beginnen, kann ein Fuorigioca Spieler nicht durch einen weiteren Fuorigioca Spieler von der Ersatzbank ersetzt werden, da man in diesem Fall bereits den siebten Spieler Fuorigioca im Laufe des gesamten Spieles einsetzen würde.

Femminile:

Nella categoria Giovanissimi possono partecipare anche squadre miste o composte da sole ragazze, anche se in età della categoria "Allieve" (nate nel 2008 e 2009, con deroga rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico).

In tutte le categorie di base (Esordienti e Pulcini) è possibile richiedere una deroga per far giocare ragazze di un anno di età superiore rispetto quella prevista.

3) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE**3.1 Attività di base****(Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti)**

All'Attività di Base femminile si applicano le disposizioni di cui alla Sezione "1" del presente Comunicato.

Nel caso in cui sussista l'oggettiva impossibilità di far partecipare le bambine appartenenti alle diverse categorie e fasce d'età alle gare con i bambini di pari età (in qualsiasi fascia d'età delle categorie "Pulcini", "Esordienti" o "Giovanissimi"), si potrà richiedere deroga al Settore Giovanile e Scolastico per la partecipazione delle predette calciatrici alle gare della categoria o fascia d'età inferiore di un anno alla propria. A tal fine dovrà essere presentata specifica richiesta al Comitato Regionale territorialmente competente, per il tramite della rispettiva Delegazione della LND e allegando all'istanza una dichiarazione firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (vedasi facsimile in allegato).

Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico concederà le deroghe richieste tramite apposito Comunicato Ufficiale, per far giocare le giovani calciatrici nella categoria o fascia d'età inferiore alla propria secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Attività Femminile: opportunità di gioco per la stagione sportiva 2024/2025

Categoria	Attività mista	anni di nascita categoria di appartenenza	torneo/campionato	deroga per ragazze nate nell'anno...
Piccoli Amici	Si	2018 - 2019 - 5 anni compiuti	Attività Piccoli Amici e Fun Football	2017
Primi Calci	Si	2016 - 2017	Attività Primi Calci e Fun Football	2015
Pulcini (anche Calcio a 5)	Si	2014 - 2015	Pulcini età mista	2012 - 2013
			Pulcini 2014 - 7c7	2012 - 2013
			Pulcini 2015- 7c7	2014
Esordienti (anche Calcio a 5)	Si	2012 - 2013	Esordienti età mista - 9c9	2010 - 2011
			Esordienti 2012 - 9c9	2010 - 2011
			Esordienti 2013 - 9c9	2012
Giovanissimi (anche Calcio a 5)	Si	2010 - 2011	Under 15 Regionali o Provinciali	2008 - 2009
			Under 14 - 2011	2008 - 2009 - 2010
Allievi (anche Calcio a 5)	Non prevista	2008 - 2009	Under 17	----

Nelle categorie "Piccoli Amici" e "Primi Calci" sarà, invece, automaticamente consentita alle bambine, senza necessità della richiesta di deroga, la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria.

Il Settore Giovanile e Scolastico prenderà comunque in esame eventuali ulteriori richieste di deroga diverse da quelle previste, purché opportunamente motivate.



Spett.le C. R. _____
LND - FIGC
Via _____
Cap _____ Città _____

Timbro
del
Comitato

RICHIESTA DI DEROGA PER LE RAGAZZE CALCIATRICI
che chiedono di giocare nella fascia d'età inferiore alla propria età

SCHEDA ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE

Società _____ Matricola _____

Padre _____

Madre _____

Esercenti la potestà genitoriale sulla minore

_____ Nata il _____

DICHIARANO

Di autorizzarla a partecipare ai tornei della F.I.G.C. - S.G.S. nella fascia d'età inferiore rispetto alla propria età

nella seguente attività:

Under 15 (nati nel 2010 - 2011)

Under 14 (nati nel 2011)

Esordienti Misti (nati nel 2012 - 2013)

Esordienti 2° Anno (nati nel 2012)

Esordienti 1° Anno (nati nel 2013)

Pulcini Misti (nati nel 2014 - 2015)

Pulcini 2° Anno (nati nel 2014)

Pulcini 1° Anno (nati nel 2015)

Primi Calci (nati nel 2016)

Altro _____

Il passaggio dalla categoria "Primi Calci" alla categoria "Piccoli Amici" per la partecipazione all'attività della fascia d'età inferiore di un anno alla propria è automaticamente consentita alle bambine, senza necessità di richiesta di deroga.

Timbro
della
Società

FIRMA DEI GENITORI

Padre _____

Madre _____

POOL JUNIORES – 2024/2025

Regolamento Pool Juniores

Al fine di dare l'opportunità alle società che non hanno un numero sufficiente di giovani calciatori per formare una squadra Juniores e, per dare continuità all'attività calcistica di detta categoria sul territorio della provincia di Bolzano, si permette ad un tesserato della L.N.D. di partecipare con squadre Pool al Campionato Juniores, e di disputare gare di Campionato con la società d'appartenenza.

A tal fine, **due o più società** potranno aggregarsi e formare una squadra definita "**Pool Juniores**" ed osservare alcune disposizioni che di seguito comunichiamo:

- a) La squadra "**Pool Juniores**" partecipante deve portare la denominazione di una delle Società "aggregate" ed essere, ovviamente, affiliata alla L.N.D.;
- b) Per partecipare con una squadra Pool al Campionato Juniores, i calciatori tesserati per società diverse dalla società iscritta, dovranno presentare un nulla osta della Società titolare del tesseramento federale e l'autorizzazione da parte della Società momentanea di appartenenza.

Tale nulla osta dovrà essere completato dalle firme di ambedue i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale sul calciatore minorenni. I nulla osta insieme ad un elenco di ogni società che concede ai loro calciatori di partecipare con la squadra Pool al Campionato Juniores, dovrà essere consegnata in Comitato prima dell'inizio del Campionato e eventuali modifiche o integrazioni potranno essere incluse nelle finestre stabiliti per i trasferimenti.

- c) Le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di cui sopra dovranno essere scontate nelle gare del Campionato e per la Società nella quale giocava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; le sanzioni disciplinari comminate ai tesserati di cui sopra che non possono essere scontate in tutto o in parte nel Campionato, devono essere scontate per il loro residuo con la Società titolare del

Reglement Pool Juniores

Um Vereinen, die keine ausreichende Anzahl an jungen Spielern aufweisen, um eine Juniorenmannschaft zu melden, die Möglichkeit zu geben in dieser Kategorie mitzuspielen und auf diese Weise den Jugendfußball zu fördern, wird unseren Vereinen ermöglicht, sich mit Poolmannschaften in die Meisterschaft Junioren einzuschreiben. Dadurch wird Juniorenspielern erlaubt bei der Pool Juniorenmannschaft und bei ihrem Herkunftsverein Meisterschaftsspiele zu bestreiten.

Somit können sich **zwei oder mehrere Vereine** zusammen schließen und eine sogenannte "**Pool Juniores**" Mannschaft bilden, mit Beachtung folgender Bestimmungen:

- a) Die teilnehmende "**Pool Juniores**" Mannschaft muss den Namen eines angeschlossenen Vereins tragen, der bei der L.N.D. eingeschrieben ist;
- b) Um als Pool Mannschaft an der Junioren Meisterschaft teilnehmen zu können, müssen jene Fußballspieler die nicht für den Verein gemeldet sind, der die Mannschaft einschreibt, eine Genehmigung „nulla osta“ des Stammvereins bei dem der Spieler gemeldet ist vorweisen.

Diese Genehmigung „nulla osta“ muss mit den Unterschriften beider Elternteile oder der Erziehungsberechtigten des minderjährigen Fußballspielers ausgestellt werden. Die Genehmigungen, zusammen mit der Aufstellung jedes Vereines der seine Fußballspieler bei der Pool Mannschaft spielen lässt, muss beim Landeskomitee vor Beginn der Meisterschaft eingereicht werden und kann innerhalb des Zeitraumes für Spielerwechsel ergänzt werden.

- c) Die Disziplinarmaßnahmen gegen obengenannte gemeldete Fußballspieler, müssen für den Verein und in der Meisterschaft abgesessen werden, für welchen sie eingesetzt waren, als sie die Strafe erhalten haben; die Disziplinarmaßnahmen gegen obengenannte Fußballspieler, welche gänzlich oder zum Teil nicht in der Meisterschaft verbüßt werden können, müssen beim Stammverein abgesessen werden;

tesseramento;

- d) **In caso di infortunio, vale la copertura assicurativa e le modalità di denuncia prevista per il tesseramento della società d'appartenenza;**

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si applicano le altre norme vigenti dalle F.I.G.C.-L.N.D..

Le squadre Pool Juniores parteciperanno al Campionato Juniores Under 19 con diritto di classifica potendosi qualificare anche per il girone Elite, ma senza la possibilità di qualificarsi alla Fase Nazionale di categoria.

Inoltre alle squadre Pool Juniores non potrà essere riconosciuto l'assolvimento dell'obbligo di partecipazione alle attività giovanili nei Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^Categoria, oltrechè la partecipazione al "Progetto per la valorizzazione dei Giovani calciatori" nei Campionati di Eccellenza e Promozione.

- d) **Bei Verletzungen gilt die Versicherungsdeckung und Meldungsmodalitäten des Stammvereins;**

Für das, was in diesen Bestimmungen nicht erwähnt wurde, gelten die jeweiligen Normen des I.F.V. - N.A.L.

Die Pool Junioren Mannschaften dürfen an der Meisterschaft Junioren Under 19 mit Wertung in der Tabelle teilnehmen und sich auch für die Meisterschaft Elite qualifizieren, allerdings nicht an der Nationalen Phase dieser Kategorie teilnehmen.

Weiters dürfen die Pool Junioren Mannschaften nicht als Jugend Pflichtmannschaft der Meisterschaften Oberliga, Landesliga und 1. Amateurliga anerkannt werden, sowie nicht für die Teilnahme am "Progetto per la valorizzazione dei Giovani calciatori" der Meisterschaften Oberliga und Landesliga berücksichtigt werden.

Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 – 2024/2025

Per consentire alle società una partecipazione ai Campionati Giovanili Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 secondo il loro livello di qualità, il Consiglio Direttivo ha deliberato che anche nella prossima stagione sportiva 2024/2025 **le società avranno la possibilità di scegliere**, già all'atto dell'iscrizione ai vari Campionati, **di iscriversi alla fase di qualificazione ai Campionati Elite oppure ai Campionati Provinciali**.

Entrambi i Campionati saranno organizzati in due fasi:

- **1^a fase:** attività autunnale con gironi di qualificazione al Campionato Elite e gironi del Campionato Provinciale;
- **2^a fase:** attività primaverile con girone unico del Campionato Elite a 8 squadre, nonché Campionato Provinciale A e Campionato Provinciale B.

Le società avranno dunque la possibilità di **iscriversi alla fase di qualificazione al Campionato Elite**, che sarà disputato con un **massimo di 16 squadre** suddivise in **due gironi da 8 squadre** con gare di andata e ritorno nell'attività autunnale.

Al **Campionato Elite**, nell'attività primaverile, si qualificheranno **le prime tre squadre classificate dei due gironi** di qualificazione. Le restanti squadre parteciperanno, nell'attività primaverile, al Campionato Provinciale A.

Le altre società, invece, potranno **iscriversi ai Campionati Provinciali**, i quali saranno strutturati nell'attività autunnale a seconda del numero di iscrizioni.

2 squadre partecipanti ai Campionati Provinciali saranno **ripescate** per l'attività primaverile **nel Campionato Elite**, secondo criteri che saranno pubblicati dopo la fase d'iscrizione.

Le restanti squadre si qualificheranno al Campionato Provinciale A oppure al Campionato Provinciale B, secondo criteri che saranno pubblicati dopo la fase d'iscrizione.

Ammissione alla fase di qualificazione Elite, nel caso di richieste oltre il numero limite:

La fase di qualificazione al Campionato Elite sarà limitata a 16 squadre. Nel caso di più iscrizioni del numero massimo stabilito, saranno ammesse a questa fase le squadre secondo i seguenti criteri in ordine elencati:

1. Società iscritte a tutte le 4 Categorie del Settore Giovanile: Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini;
2. Società iscritte a 3 delle quattro Categorie del Settore Giovanile: Allievi, Giovanissimi, Esordienti o Pulcini;
3. Società iscritte a 2 delle quattro Categorie del Settore Giovanile: Allievi, Giovanissimi, Esordienti o Pulcini;
4. Vincente Titolo Campionato Elite della passata stagione 2023/2024;
5. Vincente Titolo Campionato Provinciale A della passata stagione 2023/2024;
6. Vincente Titolo Campionato Provinciale B della passata stagione 2023/2024;
7. miglior posizione di classifica nella categoria interessata nel Campionato Elite della passata stagione 2023/2024;
8. miglior posizione di classifica nella categoria interessata nel Campionato Provinciale A della passata stagione 2023/2024;
9. miglior posizione di classifica nella categoria interessata nel Campionato Provinciale B della passata stagione 2023/2024;
10. due squadre iscritte nella stessa categoria interessata;
11. Categoria superiore della Prima squadra;
12. a discrezione del Consiglio Direttivo del Comitato.

Meisterschaften A-Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15 – 2024/2025

Um den Vereinen die Möglichkeit zu geben, entsprechend ihrem Qualitätsniveau an den Jugendmeisterschaften A-Jugend Under 17 und B-Jugend Under 15 teilzunehmen, hat der Vorstand beschlossen, dass **die Vereine** auch in der nächsten Sportsaison 2024/2025 **bereits bei der Anmeldung zu den verschiedenen Meisterschaften wählen können, ob sie sich für die Qualifikationsphase der Elite Meisterschaften oder für die Landesmeisterschaften anmelden wollen.**

Beide Meisterschaften werden in zwei Phasen organisiert:

- **1. Phase:** Herbsttätigkeit mit Qualifikationskreisen für die Elite Meisterschaft und Kreise der Landesmeisterschaft;
- **2. Phase:** Frühjahrstätigkeit mit einem Kreis der Elite Meisterschaft mit 8 Mannschaften sowie Kreise der Landesmeisterschaft A und der Landesmeisterschaft B.

Die Vereine haben also die Möglichkeit, **sich für die Qualifikationsphase der Elite Meisterschaft anzumelden**, welche **mit maximal 16 Mannschaften in zwei Kreisen zu je 8 Mannschaften** ausgetragen wird, mit Hin- und Rückrunde in der Herbsttätigkeit.

Die **drei bestplatzierten Mannschaften aus den beiden Qualifikationskreisen** qualifizieren sich für die **Elite Meisterschaft** im Frühjahr. Die restlichen Mannschaften nehmen im Frühjahr an der Landesmeisterschaft A teil.

Die anderen Vereine können sich hingegen **für die Landesmeisterschaft** in der Herbsttätigkeit **anmelden**, die je nach Anzahl der Anmeldungen ausgetragen wird.

2 Mannschaften, die an der Landesmeisterschaft teilnehmen, werden sich für die Elite Meisterschaft im Frühjahr **qualifizieren**, laut Kriterien welche nach der Anmeldephase bestimmt werden.

Die restlichen Mannschaften qualifizieren sich für die Landesmeisterschaft A oder die Landesmeisterschaft B, laut Kriterien welche nach der Anmeldephase bestimmt werden.

Zulassungskriterien zur Qualifikationsphase Elite, sollte die maximale Anzahl überschritten werden:

Die Anzahl der Mannschaften für die Qualifikationsphase der Elite Meisterschaft wird auf 16 begrenzt. Sollten mehr Anmeldungen als die festgelegte Höchstzahl eingehen, werden die Mannschaften nach folgenden Kriterien in der aufgeführten Reihenfolge zu dieser Phase zugelassen:

1. Vereine, die in allen 4 Kategorien des Jugendsektors gemeldet sind: A-, B-, C- und D-Jugend;
2. Vereine, die in 3 der 4 Kategorien des Jugendsektors gemeldet sind: A-, B-, C- und D-Jugend;
3. Vereine, die in 2 der 4 Kategorien des Jugendsektors gemeldet sind: A-, B-, C- und D-Jugend;
4. Sieger des Elite Kreises der letzten Saison 2023/2024;
5. Sieger der Landesmeisterschaft A in der vorangegangenen Saison 2023/2024;
6. Sieger der Landesmeisterschaft B in der vorangegangenen Saison 2023/2024;
7. bessere Platzierung in der Rangliste der betreffenden Kategorie bei der Elite Meisterschaft der vergangenen Saison 2023/2024;
8. bessere Platzierung in der Rangliste der betreffenden Kategorie bei der Landesmeisterschaft A der vergangenen Saison 2023/2024;
9. bessere Platzierung in der Rangliste der betreffenden Kategorie bei der Landesmeisterschaft B der vergangenen Saison 2023/2024;
10. Meldung von zwei Mannschaften in der betreffenden Kategorie;
11. Höhere Kategorie der Ersten Mannschaft;
12. nach Ermessen des Vorstandes des Landeskomitees.

RITIRO TESSERE / ABHOLUNG AUSWEISE

Sono disponibili per il **ritiro**, presso la sede del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, le **tessere dirigenti e calciatori** delle seguenti società:

F.C.D.	ALTO ADIGE
S.V.	ANDRIAN
S.C.	AUER ORA
U.S.D.	BRESSANONE
S.S.V.	BRIXEN
S.V.	CAMPO TRENS FREIENFELD
A.S.V.	FC GRIES
A.S.D.	FUTSAL ATESINA
A.S.V.	KLAUSEN CHIUSA
U.S.	LA VAL
S.V.	LATSCH
A.S.V.	MARGREID
A.S.D.	MERAN WOMEN
S.V.	MOELTEN VOERAN
F.C.	NALS

Die **Ausweise der Funktionäre und Fußballspieler** folgender Vereine, sind, im Sitz des Autonomen Landeskomitee Bozen, **abholbereit**:

	NAPOLI CLUB BOLZANO
F.C.	OBERLAND
S.V.	PRATO ALLO STELVIO
S.C.	RASEN
ADFC	RED LIONS TARSCH
U.S.D.	SALORNO RAIFFEISEN
A.S.V.	SCHABS
A.S.	SLUDERNO SCHLUDERN
A.F.C.	ST. MARTIN MOOS IP
F.C.D.	ST. PAULS
F.C.	SUEDTIROL SRL
	TEIS TISO VILLNOESS FUNES
F.C.D.	TIROL
S.C.	VAL PASSIRIA
S.S.V.	VORAN LEIFERS

Le società sono pregate a provvedere con sollecitudine al ritiro degli stessi e/o chiederne, con richiesta scritta, la spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).

Die Vereine werden ersucht diese sobald als möglich abzuholen oder mit Anfrage die Zusendung mittels Post beantragen (in diesem Fall werden die Versandkosten dem Verein angerechnet).

Autorizzazione manifestazioni / Genehmigung Veranstaltungen

Sono state autorizzate le seguenti manifestazioni:

Amichevoli:

KIENS – ARMINIA BIELEFELD

L'amichevole si è svolta il giorno 17 luglio 2024 presso l'impianto sportivo di San Sigismondo Chienes.

Tornei:

VOLKSBANK TROPHY

Il Torneo è organizzato dalla società F.C. BOZNER e avrà svolgimento dal 31 luglio al 3 agosto 2024 presso l'impianto sportivo Talvera di Bolzano.

TROFEO RONER

Il Torneo è organizzato dalla società A.S.V. TRAMIN FUSSBALL e avrà svolgimento dal 5 agosto al 9 agosto 2024 presso l'impianto sportivo di Termeno.

Es wurden folgende Veranstaltungen genehmigt:

Freundschaftsspiele:

KIENS – ARMINIA BIELEFELD

Das Freundschaftsspiel fand am 17. Juli 2024 Uhr in der Sportanlage St. Sigmund Kiens statt.

Turniere:

VOLKSBANK TROPHY

Das Turnier wird vom Verein F.C. BOZNER organisiert und findet vom 31. Juli bis 03. August 2024 auf der Sportanlage Talfer in Bozen statt..

RONER TROPHÄE

Das Turnier wird vom Verein A.S.V. TRAMIN FUSSBALL organisiert und findet vom 05. bis 09. August 2024 auf der Sportanlage in Tramin statt..

Comunicazioni Coordinatore SGS / Mitteilungen Koordinator JuSS

COMUNICATO UFFICIALE / OFFIZIELLES RUNDSCHREIBEN NR. 1

Si porta a conoscenza delle Società affiliate, che è possibile consultare sul nostro sito internet:

[www.figcbz.it / archivio comunicati](http://www.figcbz.it/archivio/comunicati)

il Comunicato Ufficiale Nr. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2024/2025, oppure sotto il link:

<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20242025/>

Man teilt den angeschlossenen Vereinen mit, dass auf unserer Internetseite

[www.figcbz.it / archiv rundschreiben](http://www.figcbz.it/archiv/rundschreiben)

das Offizielle Rundschreiben Nr. 1 des Jugend- und Schulsektors der Sportsaison 2024/2025 abrufbar ist, bzw. unter folgendem Link:

come allegati al Comunicato Ufficiale nr. 1 si trovano altri link utili:

als Anhänge zum Offiziellen Rundschreiben nr. 1 befinden sich weitere wichtige Link:

Allegato 1 Tabella Modalità Di Gioco Categorie Di Base E Giovanili 2024 2025

<https://www.figc.it/media/245628/allegato-1-tabella-modalit%C3%A0-di-gioco-categorie-di-base-e-giovanili-2024-2025.pdf>

Allegato 3 Vademecum Censimento Online Sgs Manuale Tecnico

<https://www.figc.it/media/245643/allegato-3-vademecum-censimento-online-sgs-manuale-tecnico.pdf>

Allegato 4 Attività Piccoli Amici E Primi Calci

<https://www.figc.it/media/245630/allegato-4-attivita-piccoli-amici-e-primi-calci.pdf>

Allegato 4B U8 U9 Modalità Di Gioco 2024 2025

https://www.figc.it/media/245631/allegato-4b-u8-u9_modalita-di-gioco_2024-2025.pdf

Allegato 5 U10 U11 Modalità Di Gioco 2024 2025

https://www.figc.it/media/245632/allegato-5-u10-u11_modalita-di-gioco_2024-2025.pdf

Allegato 6 U12 U13 Modalità Di Gioco 2024 2025

https://www.figc.it/media/245633/allegato-6-u12-u13_modalita-di-gioco_2024-2025.pdf

Allegato 7 Modulo Richiesta Deroghe Calciatrici 2024 2025

<https://www.figc.it/media/245634/allegato-7-modulo-richiesta-deroghe-calciatrici-2024-2025.pdf>

Allegato 8 Torneo Esordienti Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE

<https://www.figc.it/media/245635/allegato-8-torneo-esordienti-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf>

Allegato 9 Torneo Pulcini Calcio A 5 FUTSAL CHALLENGE

<https://www.figc.it/media/245636/allegato-9-torneo-pulcini-calcio-a-5-futsal-challenge.pdf>

Allegato 10 FAC SIMILE Richiesta Autorizzazione Preventiva Provini

<https://www.figc.it/media/245637/allegato-10-fac-simile-richiesta-autorizzazione-preventiva-provini.pdf>

Allegato 11 MODULO FAC SIMILE CENTRI ESTIVI

<https://www.figc.it/media/245641/allegato-11-modulo-fac-simile-centri-estivi.pdf>

Allegato 12 MODULO FAC SIMILE OPEN DAY

<https://www.figc.it/media/245642/allegato-12-modulo-fac-simile-open-day.pdf>

Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.

Comunicato n. 29: Modifiche Principi Informatori Statuti e Regolamenti delle Leghe

Si pubblica il C.U. N. 8/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione delle modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, così come risultanti dall'allegato A) al presente comunicato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PRINCIPI INFORMATORI DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE LEGHE

ART. 1

Natura Giuridica delle Leghe

Le Leghe possono assumere la forma giuridica di associazioni non riconosciute di diritto privato o di associazioni riconosciute con personalità giuridica di diritto privato, fermo restando il potere di commissariamento attribuito alla Federazione dallo Statuto federale.

ART. 2

Ordinamento, Statuti e Regolamenti delle Leghe

1. Le Leghe devono avere un ordinamento interno a base democratica e tutti i loro organi devono avere natura elettiva.

2. Nei propri statuti e regolamenti, le Leghe devono garantire una equilibrata rappresentanza della compagine associativa all'interno dei propri organi, in attuazione dei principi di democraticità e rappresentanza, attraverso appositi meccanismi elettorali.

3. Le Leghe regolano autonomamente - nel rispetto della legge, dei principi ed indirizzi del Coni e della FIGC, dello Statuto federale, dei principi informativi degli statuti e dei regolamenti delle Leghe emanati dalla FIGC - le proprie articolazioni organizzative ed il loro funzionamento.

ART. 3

Organi delle Leghe

1. Sono organi delle Leghe Professionistiche: l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente Vicario, il Consiglio Direttivo, l'Amministratore/Consigliere delegato, il Collegio dei revisori dei conti. E' consentito alle Leghe Professionistiche, con più di trenta associate, eleggere altro Vice Presidente, sempre organo di Lega, nonché a quelle con più di venti associate eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore/Consigliere delegato, il Comitato esecutivo.

2. Sono Organi della Lega Nazionale Dilettanti: l'Assemblea, il Presidente, i Vice Presidenti, di cui uno Vicario, il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei revisori dei conti.

3. La durata degli organi di Lega è di un quadriennio olimpico e, alla scadenza, le elezioni devono svolgersi almeno 15 giorni prima della Assemblea elettiva della FIGC.

4. Le candidature alle cariche elettive delle Leghe, dei Presidenti dei Comitati della LND e della Divisione calcio a cinque sono ordinariamente libere, ma le disposizioni elettorali possono prevedere il conseguimento di designazioni da parte degli aventi diritto al voto. In tal caso:

a) per la carica di Presidente delle Leghe Professionistiche, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% degli aventi diritto al voto;

b) per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale di designazione non potrà superare il 10% dei designanti;

c) per le altre cariche elettive della Lega Nazionale Dilettanti, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 15% dei designanti e la percentuale massima di designazioni non potrà superare il 30 % degli stessi;

d) per le cariche di Presidente della Divisione Calcio a cinque, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

e) per le cariche dei Presidenti dei Comitati della LND, la percentuale minima di designazioni non potrà essere inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

5. I moduli per le designazioni da parte degli aventi diritto devono essere approvati dalla FIGC e saranno pubblicati sia dalla Lega competente che dalla FIGC.

ART. 4

Rapporti tra Federazione e Leghe

1. I rapporti tra Federazione e Leghe si svolgono nel rispetto dei principi di collaborazione e cooperazione. Le Leghe sono tenute a trasmettere alla FIGC, previa richiesta, copia dei verbali e degli atti dei loro organi.

2. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere sottoposti all'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. I bilanci consuntivi delle Leghe devono essere inviati tempestivamente alla Federazione dopo l'approvazione e devono essere corredati, per le Leghe Professionistiche, dalla relazione della società di revisione.

4. Alla Federazione è riconosciuto il potere di nominare commissari straordinari o commissari ad acta delle Leghe, nelle ipotesi previste dallo Statuto Federale.

5. In caso di decadenza degli organi direttivi di Lega disposta nell'ambito della procedura di commissariamento, il Collegio dei Revisori dei Conti subentra nella ordinaria amministrazione della Lega fino alla nomina del Commissario o, se precedente, fino al rinnovo delle cariche.

ART. 5

Funzioni della Assemblea

1. Alla assemblea delle Leghe Professionistiche competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- b) le funzioni elettive, la nomina dell'organismo di garanzia previsto dallo statuto federale e la nomina dei Presidenti e membri d'onore della Lega;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e di nomina assembleare e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di Lega e delle loro modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;
- f) la determinazione degli eventuali compensi dei soggetti eletti per le cariche di Lega e di nomina assembleare;
- g) l'approvazione, la modifica e la revoca delle linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- h) la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche collettive, ivi comprese quelle derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi collettivi;
- i) le altre funzioni demandate dalla legge.

2. Alla assemblea della Lega Nazionale Dilettanti competono:

- a) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare al Consiglio direttivo, purché vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti;
- b) le funzioni elettive;
- c) la revoca dalle cariche elettive di Lega e la promozione delle eventuali azioni di responsabilità;
- d) la approvazione dello Statuto di Lega e delle sue modifiche;
- e) la determinazione della città sede della Lega ed il suo eventuale cambiamento;

f) le altre funzioni demandate dalla legge.

ART. 6

Quorum e Maggioranze assembleari

1. Le assemblee delle Leghe Professionistiche, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge, sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza delle aventi diritto di voto.

2. Il quorum deliberativo per le assemblee delle Leghe Professionistiche è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 delle aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 delle aventi diritto al voto, per la modifica della sede, della denominazione e del logo della Lega e per la modifica della denominazione dei campionati. Le stesse maggioranze saranno consentite per le determinazioni, nei limiti di competenza della Lega, sull'ordinamento dei campionati e sui loro collegamenti con particolare riferimento ai meccanismi di promozione e retrocessione.

d) consentite dal comma 3 per la elezione delle cariche elettive nelle Leghe professionistiche fino a venti associate.

3. Nelle Leghe professionistiche con un numero di associate fino a venti, per l'elezione alle cariche di Lega, può essere prevista per le prime due assemblee elettive la maggioranza dei 2/3 delle aventi diritto di voto. In caso di esito infruttuoso di tali assemblee, per l'elezione alle cariche di Lega rimaste vacanti, deve essere prevista la maggioranza semplice delle aventi diritto al voto. Fra la prima e la terza assemblea elettiva non possono intercorrere più di 45 giorni.

4. Le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti, fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

5. Il quorum deliberativo per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti è fissato nella maggioranza dei presenti, fatte salve le diverse maggioranze:

a) previste per legge;

b) stabilite nei 2/3 degli aventi diritto al voto, per lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto e per la revoca degli organi di Lega;

c) consentite, nel limite massimo dei 2/3 degli aventi diritto al voto, per la modifica della sede e della denominazione della Lega.

ART. 7

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio direttivo delle Leghe Professionistiche si compone di un numero dispari di persone, compreso il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore/Consigliere delegato, da cinque a sette per le Leghe fino a venti associate, da cinque a nove per le Leghe da ventuno a 30 associate, da cinque ad undici, per le Leghe che hanno più di trenta associate.

2. I componenti del Consiglio Direttivo delle Leghe Professionistiche, almeno per 1/3, devono essere indipendenti ovvero non possono avere alcun rapporto a qualsiasi titolo con società appartenente alla Lega interessata e ad altra Lega Professionistica. Fermo quanto sopra, nelle Leghe Professionistiche il requisito di indipendenza è in ogni caso richiesto per il Presidente, e l'Amministratore/Consigliere delegato. Restano salve le eventuali altre incompatibilità previste da altre norme federali.

3. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti in numero non superiore a quattro, ivi compreso il Vicario, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Comitati Provinciali autonomi di Trento e Bolzano e dal Presidente della Divisione calcio a cinque.

ART. 8

Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Lega, presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo nonché, ove previsti, il Comitato Esecutivo ed il Consiglio di Presidenza e cura i rapporti con gli organismi calcistici e con le istituzioni.

2. Le assemblee delle Leghe, con più di trenta associate, possono essere presiedute da persona diversa dal Presidente, nominata dalla stessa assemblea.

ART. 9

Amministratore/ Consigliere Delegato delle Leghe Professionistiche

1. All'Amministratore/Consigliere delegato sono attribuite le funzioni gestionali, amministrative ed economiche della Lega, necessarie ed utili per la generale, ordinaria e corrente attività di conduzione della stessa.

2. L'Amministratore/Consigliere delegato struttura e sovrintende alla organizzazione generale dei servizi e degli uffici della Lega e ne dirige il personale, predispone il bilancio preventivo e consuntivo, dirige le attività economiche e commerciali della Lega. L'Amministratore/Consigliere delegato esercita i poteri in coerenza con quanto previsto dal bilancio preventivo approvato.

ART. 10

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori delle Leghe deve essere composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

2. La loro carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico svolto, in modo diretto e/o indiretto in favore del Coni, di istituzioni calcistiche o di società calcistiche associate alla Lega interessata e, per la Lega Nazionale Dilettanti, anche con qualsiasi incarico svolto presso società di altre Leghe.

3. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle disposizioni federali, dello statuto e dei Regolamenti di Lega, sul rispetto dei principi di buona amministrazione e sulla regolarità contabile e di gestione.

ART. 11

Direttore Generale e/o Segretario Generale

1. Nelle Leghe Professionistiche, l'Amministratore/Consigliere delegato - ovvero il Comitato Esecutivo, ove previsto - può decidere di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di un Direttore generale e/o di un Segretario generale.

2. Il Direttore generale e/o il Segretario generale sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Amministratore/Consigliere delegato ovvero su proposta del Presidente, ove previsto il Comitato Esecutivo.

3. Nella Lega Nazionale Dilettanti, il Presidente nomina il Segretario generale.

ART. 12

Consiglieri federali

1. I consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, eccezion fatta per i membri di diritto, devono essere eletti separatamente per ciascuna Lega in occasione della assemblea federale elettiva e prima delle votazioni relative alla elezione del Presidente Federale.

2. La Lega Nazionale Dilettanti deve garantire, fra i suoi consiglieri federali, la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore a due.

3. La votazione avviene con espressione di preferenze ridotte di una o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano i quattro e ridotte di due o più unità rispetto al numero degli eleggibili, se questi non superano gli otto. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. In caso di dimissioni o di decadenza di consiglieri federali in rappresentanza delle Leghe, diversi dai membri di diritto, tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Federale, l'integrazione avviene ad opera dello stesso Consiglio Federale con i primi dei non eletti, sempre che questi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. In assenza di detta condizione, si procede con la elezione nella prima assemblea utile riservata alla Lega interessata.

5. Ai fini della elezione alla carica di consigliere federale, gli interessati devono:

- a) essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura;
- b) essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Coni per i componenti dei suoi organi elettivi e di nomina, nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del Coni per il Presidente e per i Consiglieri federali;
- c) essere in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto federale per i consiglieri federali.

6. Restano ferme le incompatibilità previste dallo Statuto Federale.

ART. 13

Organo di garanzia nelle assemblee

1. Lo svolgimento delle operazioni di verifica poteri nelle assemblee delle Leghe deve essere affidata ad un organo di giustizia federale.

ART. 14

Cognizione delle controversie

La cognizione delle controversie concernenti le delibere delle assemblee e degli altri organi di Lega deve essere devoluta ai competenti organi di Giustizia sportiva.

Norma Transitoria

Resta consentito alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B la possibilità di eleggere, in seno al Consiglio Direttivo ed in alternativa all'Amministratore delegato/Consigliere delegato, il Comitato Esecutivo, avendo acquisito tale assetto organizzativo nel dicembre 2019, in vigenza dei precedenti principi informativi.

Comunicato n. 30: Modifiche Principi Informativi Regolamenti dell'AIA

Si pubblica il C.U. N. 9/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione delle modifiche al testo dei Principi Informativi dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri.

Il Comunicato della L.N.D. n. 30 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13135-comunicato-ufficiale-n-30-cu-n-9-a-figc-modifiche-principi-informativi-regolamenti-dell-aia/file>

Comunicato n. 31: Regolamento Delegati Calciatori e Calciatrici Assemblee FIGC

Si pubblica il C.U. N. 10/A della F.I.G.C., inerente i testi del "Regolamento per l'elezione dei Delegati dei Calciatori e Calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee F.I.G.C." e del "Regolamento per l'elezione dei Consiglieri federali in rappresentanza dei calciatori e delle calciatrici".

Il Comunicato della L.N.D. n. 31 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13136-comunicato-ufficiale-n-31-cu-n-10-a-figc-testi-regolamento-elezione-delegati-calciatori-e-calciatrici-e-dei-loro-supplenti-per-le-assemblee-figc-e-regolamento-per-elezione-dei-consiglieri-federali-in-rappresentanza-dei-calciatori-e-calciatrici/file>

Comunicato n. 32: Regolamento elettorale Allenatrici e Allenatori delegati Assemblea federale

Si pubblica il C.U. N. 11/A della F.I.G.C., inerente i testi del "Regolamento elettorale per l'elezione delle allenatrici e degli allenatori delegati all'Assemblea federale in rappresentanza dei tecnici" e del "Regolamento elettorale per le elezioni dei Consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici".

Il Comunicato della L.N.D. n. 32 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13137-comunicato-ufficiale-n-32-cu-n-11-a-figc-regolamento-elettorale-per-elezione-allenatrici-e-allenatori-delegati-assemblea-federale-in-rappresentanza-dei-tecnici-e-regolamento-elettorale-elezione-consiglieri-federali-in-rappresentanza-dei-tecnici/file>

Comunicato n. 33: Norme procedurali Assemblee LND

Si pubblica il C.U. N. 12/A della F.I.G.C., inerente il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Si pubblica in allegato il testo delle “Norme procedurali per le assemblee della Lega Nazionale Dilettanti”, approvato dal Consiglio Federale in data odierna.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 1 – L'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano della L.N.D. e rappresenta tutte le Società ed Associazioni sportive ad essa associate, che sono obbligate al rispetto delle sue deliberazioni, prese in conformità allo Statuto Federale e alla Legge.

L'Assemblea si compone di Delegati Effettivi eletti, nel rispetto dell'uguaglianza e dei principi di democrazia interna, per un quadriennio dalle Società, dalle Associazioni sportive ad essa associate e di un Delegato effettivo eletto tra le Società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO**, secondo quanto disposto dalle Norme federali e dal presente Regolamento.

L'Assemblea della L.N.D. è convocata dal Presidente della L.N.D.:

a) in via ordinaria elettiva, dopo la scadenza del quadriennio olimpico e **deve tenersi almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Elettiva della F.I.G.C.**

b) in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno **la metà più uno dei Delegati Assembleari Effettivi della L.N.D, aventi diritto di voto, ovvero la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D., aventi diritto di voto, quando ricorrano gravi circostanze e nelle altre ipotesi previste nello Statuto.**

La convocazione delle Assemblee ordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 20 giorni prima della data fissata per le stesse, mentre quella relativa alle Assemblee straordinarie è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di 10 giorni prima della data fissata per le stesse.

Le Assemblee sono disciplinate dalle norme federali, dallo Statuto e dal **Regolamento** della Lega Nazionale Dilettanti e dal presente Regolamento.

In pendenza di Commissariamento della L.N.D., l'Assemblea sia in via ordinaria che in via straordinaria è convocata unicamente per iniziativa del Commissario.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

La convocazione della Assemblea per la elezione dei Consiglieri Federali, **diversi dal componente di diritto**, in rappresentanza della LND è effettuata dalla FIGC.

Art. 2 – Costituzione e deliberazione dell'Assemblea della L.N.D.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza della Lega Nazionale Dilettanti eletti nelle Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, nonché nelle Assemblee, all'uopo convocate, delle Società del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile. Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i Delegati Effettivi di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, eletti nelle Assemblee dei Comitati della LND.

Alla Assemblea della LND, ai soli fini della elezione dei Consiglieri Federali Nazionali, e della designazione del candidato della LND alla carica di Presidente del collegio dei revisori dei conti della FIGC, partecipa con diritto di voto un Delegato eletto tra le società appartenenti **alle Divisioni Calcio Femminile non associate alla LNP Serie A, LNP Serie B o alla Lega PRO.**

L'Assemblea, **fatti salvi i diversi quorum derivanti dalla legge**, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei Delegati Effettivi rappresentanti almeno la metà più uno delle Società aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza dei Delegati che rappresentino almeno un

terzo delle Società aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, ad eccezione:

- a) dei casi in cui la legge preveda diversi quorum;
- b) delle delibere riguardanti lo scioglimento della Lega, la modifica dello Statuto, la revoca degli organi di Lega, la modifica della sede e della denominazione della Lega, che devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritti di voto.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea della L.N.D., ciascun Delegato Supplente può subentrare ad un Delegato Effettivo in caso di impedimento temporaneo, previa comunicazione alla L.N.D. da parte del Comitato, Divisione o Dipartimento interessato e fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11 per i casi di vacanza definitiva dalla carica di Delegato.

Partecipano altresì all'Assemblea, senza diritto di voto:

- il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore della F.I.G.C.;
- il Presidente ed i Vice Presidenti Federali;
- i Consiglieri Federali in rappresentanza della L.N.D.;
- i Componenti il Consiglio Direttivo della L.N.D.;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
- il Coordinatore - Referente del Dipartimento Interregionale;
- il Delegato e/o il Coordinatore-Referente del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 3 – Funzioni dell'Assemblea della L.N.D.

L'Assemblea della L.N.D.:

- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, dei risultati ottenuti nelle Assemblee dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, nonché nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico, relativi alla elezione dei Delegati Assembleari;
- prende atto, su indicazione della Presidenza dell'Assemblea, della comunicazione delle Divisioni Calcio Femminile per il Delegato eletto in tale ambito;
- elegge, per il quadriennio olimpico, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C., dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D.:
 - 1) il Presidente della L.N.D., che è anche componente di diritto del Consiglio Federale;
 - 2) il Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
 - 3) i 3 Vice Presidenti della L.N.D. in ragione di un Vice Presidente per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza;
 - 4) i 3 Componenti Effettivi ed i 2 Supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;
 - 5) i consiglieri federali, secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle disposizioni federali;

L'Assemblea della L.N.D. designa:

- il candidato della L.N.D. alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.C.

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati.

L'Assemblea delibera su tutti gli altri argomenti attinenti allo scopo associativo e sottoposti al suo esame dal

Presidente della L.N.D.

Art. 4 – Procedure

Nelle Assemblee della L.N.D., ad eccezione di quelle in cui devono essere eletti i Consiglieri federali, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque, dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale. Questo provvede ad identificare ed accertare la legittimità di rappresentanza dei Delegati ed a risolvere, con giudizio inappellabile, eventuali contestazioni verificatesi in sede di scrutinio.

L'Assemblea è diretta da un Presidente nominato, in forma palese, dai Delegati presenti ed assistito dal Segretario Generale della L.N.D., che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal C.G.S.

Art. 5 – Convocazione

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è convocata in via ordinaria, dopo la scadenza del quadriennio olimpico, nel rispetto del presente Regolamento e, comunque, **deve tenersi** prima dell'Assemblea Elettiva della L.N.D. L'Assemblea ordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea straordinaria è convocata dai rispettivi Presidenti o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente Vicario, sentito il Consiglio Direttivo della L.N.D., con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Ai fini del computo dei termini trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque è altresì convocata, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata al Presidente del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di pendenza di commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, ove propedeutiche alle Assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle Assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee ordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione. Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

Le Assemblee straordinarie del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile devono essere convocate con Comunicato Ufficiale pubblicato almeno 10 giorni prima della data fissata. Le medesime Assemblee, ove propedeutiche alle assemblee della LND e della FIGC, devono essere celebrate in tempo utile per garantire l'esercizio di ogni diritto correlato alle assemblee della Lega e della Federazione.

Ai fini del computo dei termini, trova applicazione l'art. 155 c.p.c.

In pendenza di Commissariamento di un Comitato o della Divisione Calcio a Cinque, i termini per la convocazione della rispettiva Assemblea ordinaria sono sospesi e la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata unicamente per iniziativa del Commissario, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della LND, mediante Comunicato Ufficiale dell'articolazione interessata.

Art. 6 – Costituzione e deliberazioni

Partecipano all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, con diritto di voto, le rispettive Società di Lega. Le Società pure di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque hanno diritto di voto per l'elezione del Presidente del Comitato, dei loro Responsabili, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Delegati Assembleari del Comitato.

L'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Nelle Assemblee dei Comitati, le Società di puro Settore Giovanile e Scolastico hanno diritto di voto unicamente per eleggere i Delegati Assembleari di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico.

Sono invitati a partecipare all'Assemblea dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, senza diritto di voto, oltre ai Dirigenti di cui all'articolo 2, del presente Regolamento:

- i Componenti eletti del Consiglio Direttivo del Comitato o della Divisione;
- i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato o della Divisione;
- i Delegati delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali;
- i Coordinatori Regionali e Provinciali del Settore Giovanile e Scolastico;
- i Rappresentanti Legali, o Dirigenti appositamente delegati, delle Società di Lega e di puro Settore Giovanile e Scolastico non aventi diritto al voto.

Nelle Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le Società con diritto di voto eleggono unicamente i Delegati Assembleari di propria spettanza.

L'Assemblea del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

- fino a venti associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza dei 2/3 delle aventi diritto di voto;
- da ventuno a 100 associate è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 4/5 delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto;
- con un numero superiore a cento associate, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle aventi diritto di voto.

Hanno diritto al voto le Società in possesso dei requisiti all'uopo previsti dal vigente Statuto federale.

Le Società dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, possono ricevere un'unica delega di rappresentanza da parte di altre Società aventi diritto al voto.

La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- **le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa;**
- **la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.**

Le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente, in carica da almeno quattro mesi, in possesso di delega redatta sull'apposito modulo prestampato di Lega portante il timbro della Società.

In tutti i casi, dovrà essere utilizzato esclusivamente un unico modulo prestampato di Lega recante il timbro sociale e la sottoscrizione del rappresentante legale della Società delegante.

Non sono in ogni caso abilitati alla rappresentanza societaria:

- gli Arbitri in attività;
- coloro che svolgono attività retribuita nell'ambito della F.I.G.C., secondo la definizione contenuta nelle norme federali;
- coloro che risultino colpiti da sanzioni disciplinari sportive in corso di esecuzione;
- i Dirigenti di Società professionistiche;
- **i Presidenti ed i Consiglieri nazionali e regionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed i candidati alle cariche elettive in occasione delle Assemblee.**

I lavori delle Assemblee sono diretti da un Presidente nominato, in forma palese, dalle Società presenti aventi diritto di voto ed assistito dal Segretario del Comitato, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, che redige il verbale dei lavori.

Il Presidente opera in piena indipendenza ed autonomia di valutazione. Assicura l'ordinato e democratico svolgimento delle attività assembleari, disciplina la durata ed il tono degli interventi e proclama, infine, i risultati delle votazioni.

Avverso la validità delle Assemblee è ammesso ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Avverso la decisione del Tribunale Federale a livello nazionale – sezione disciplinare, è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente C.G.S.

Si osservano le altre disposizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 7 – Funzioni delle Assemblee

a) Le Assemblee dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque eleggono, per il quadriennio olimpico:

- 1) i Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque;
- 2) i Componenti dei propri Consigli Direttivi;
- 3) i Componenti, Effettivi e Supplenti, dei propri Collegi dei Revisori dei Conti;

4) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti. I Delegati Effettivi sono ripartiti secondo lo schema che segue, garantendo una rappresentanza, del genere diverso da quello della maggioranza, in misura proporzionata alla presenza di detto genere in ambito di Comitato, Dipartimento e Divisione:

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Abruzzo
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Basilicata
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Calabria
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Campania
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Emilia Romagna

- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Lazio
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Liguria
- n. 11 Delegati per il Comitato Regionale Lombardia
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Marche
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Molise
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta
- n. 3 Delegati per il Comitato Regionale Puglia
- n. 4 Delegati per il Comitato Regionale Sardegna
- n. 5 Delegati per il Comitato Regionale Sicilia
- n. 6 Delegati per il Comitato Regionale Toscana
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Trento
- n. 2 Delegati per il Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano
- n. 2 Delegati per il Comitato Regionale Umbria
- n. 7 Delegati per il Comitato Regionale Veneto
- n. 3 Delegati per il Dipartimento Interregionale
- n. 2 Delegati per la Divisione Calcio a Cinque

- n. 2 Delegati per il Dipartimento Calcio Femminile

- n. 3 Delegati in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico.

I Delegati Supplenti sono determinati in misura pari alla metà più uno del numero degli Effettivi, considerata anche la riserva di 3 Delegati in rappresentanza dell'attività pura del S.G.S. **Gli arrotondamenti si considerano per eccesso.**

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Interregionale e dell'Attività giovanile e scolastica sono eletti dalle rispettive Società in ragione di uno per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro e Sud.

I Delegati Assembleari in rappresentanza del Dipartimento Calcio Femminile sono eletti dall'Assemblea delle rispettive Società, all'uopo convocate in un'unica Assemblea.

I Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono eletti dalle rispettive Società "pure" di competenza dei Comitati.

b) Le Assemblee dei Comitati designano:

- 1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;
- 2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;
- 3) i candidati, suddivisi per aree territoriali di appartenenza, alle cariche di Vice Presidente d'area della L.N.D. e di Consigliere Federale d'area di cui all'art. 8, lett. d), tenuto conto, per i Consiglieri Federali, di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F., di quanto previsto per la rappresentanza di genere e, per i Vice Presidenti d'Area, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D. e comunque fatto

salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto dalla rappresentanza di genere;

5) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.

c) L'Assemblea della Divisione Calcio a Cinque designa:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere.

d) Le Assemblee del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile:

designano:

1) il candidato alla carica di Presidente della L.N.D.;

2) il candidato alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.;

3) i candidati alla carica di Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.;

4) i candidati alla carica di Consigliere Federale nazionale, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e di quanto previsto sulla rappresentanza di genere;

eleggono, per il quadriennio olimpico:

1) i propri Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti; questi ultimi in misura pari alla metà più uno del numero degli effettivi, secondo la ripartizione di cui al precedente comma a), punto 4).

Le relative operazioni avvengono con le modalità previste dall'articolo 2 del presente Regolamento.

Nelle Assemblee dei Comitati, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dai relativi Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Nelle Assemblee della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile, le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio dei voti sono svolte dal Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale.

Art. 8 – Designazioni alle cariche elettive e candidature

Possono essere candidati alle cariche federali nell'ambito della L.N.D. coloro che, in possesso dei requisiti e privi delle incompatibilità, tenuto conto di quanto stabilito dallo Statuto della F.I.G.C. e dalle N.O.I.F. e, per le cariche di Lega, anche dallo Statuto e dal Regolamento della L.N.D., abbiano ottenuto le seguenti designazioni, con l'utilizzo dell'apposita modulistica pubblicata all'esito della sua approvazione sul sito web della F.I.G.C. e della L.N.D., nonché dell'articolazione interessata, all'atto della convocazione della relativa Assemblea:

- a) **Per la carica di Presidente della Lega Nazionale Dilettanti:** designazione **assembleare** da parte di **2** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- b) **Per la carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D.:** designazione **assembleare** da parte di almeno **3** e **al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- c) **Per la carica di Vice Presidente d'area della L.N.D.:** designazione **assembleare** da parte di almeno **uno** e **al massimo 2** tra i Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- d) **Per la carica di Consigliere Federale d'Area della L.N.D.,** in ragione di 1 Consigliere per ciascuna delle tre aree territoriali – Nord, Centro, Sud – di appartenenza: designazione **assembleare** da parte di **uno** dei Comitati dell'area territoriale di appartenenza;
- e) **Per la carica di Consigliere Federale Nazionale della L.N.D.:** designazione **assembleare** da parte di **2** tra i Comitati Regionali, Divisione Calcio a Cinque, Dipartimento Interregionale, Dipartimento Calcio Femminile, **Divisioni** Calcio Femminile;
- f) **Per la carica di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti della L.N.D.:** designazione **assembleare** da parte di almeno **3** e **al massimo 7** tra Comitati, Divisione Calcio a Cinque e Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione e Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile può esprimere non più di una designazione per le candidature alla **carica di Presidente** della L.N.D e **alla carica di Vice Presidente Vicario** della L.N.D. e non più di tre designazioni per le candidature a componente il Collegio Revisori dei Conti L.N.D.

Ciascuna Assemblea di Comitato può esprimere non più di una designazione per le candidature alla Vice Presidenza d'area della L.N.D. di cui al precedente punto c).

Per la candidatura a Consigliere Federale d'area in rappresentanza della L.N.D., di cui alla precedente lett. d), **ciascuna Assemblea di Comitato** può presentare una designazione.

Ciascuna Assemblea di Comitato, Divisione, Dipartimento può esprimere non più di due designazioni, per le candidature a Consigliere Federale nazionale, di cui alla precedente lett. e).

g) Per la carica di Presidente della Divisione Calcio a Cinque: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto;

h) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti della Divisione Calcio

a Cinque: designazione da parte di almeno 35 delle Società di appartenenza;

i) Per la carica di Presidente di Comitato: percentuale minima di designazioni non inferiore al 25% delle società aventi diritto al voto.

l) Per la carica di Componenti i Consigli Direttivi ed i Collegi dei Revisori dei Conti dei Comitati:

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 30 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

m) Delegati Assembleari dei Comitati, in rappresentanza delle Società della LND;

- fino a 300 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 25 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 301 a 600 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- da 601 a 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 60 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- oltre 1.000 Società di appartenenza: designazione da parte di almeno 70 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

n) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società della LND aderenti al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque:

- Dipartimento Interregionale: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Dipartimento Calcio Femminile: designazione da parte di almeno 20 delle Società di appartenenza (solo di Lega);

- Divisione Calcio a Cinque: designazione da parte di almeno 50 delle Società di appartenenza (solo di Lega).

o) Per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure dell'attività giovanile e scolastica: designazione da almeno tre regioni dell'area territoriale di appartenenza – in ciò considerato il carattere regionale delle singole Assemblee del C.P.A. Trento e del C.P.A. Bolzano - attraverso l'accreditamento di almeno venti Società di "puro Settore" per ognuna delle aree geografiche.

Per le designazioni di cui **alla lettera l)** della presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società di Lega aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), della presente norma,

può essere esercitato dalle Società di Lega, aventi diritto al voto.

Il diritto di designazione per le cariche elettive di cui alla lettera o) della presente norma, può essere esercitato dalle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico, aventi diritto al voto.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio a Cinque è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- da 31 a 60 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali;
- da 61 a 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 20 Società "pure" regionali;
- oltre 120 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 30 Società "pure" regionali.

Per l'elezione a Responsabile Regionale del Calcio Femminile è prevista la seguente designazione:

- fino a 5 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 1 Società "pura" regionale;
- da 6 a 9 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 2 Società "pure" regionali;
- da 10 a 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 5 Società "pure" regionali;
- oltre 30 Società "pure" regionali: designazione da parte di almeno 10 Società "pure" regionali.

Per le designazioni a Responsabile del Calcio a Cinque e del Calcio Femminile di cui alla presente norma, l'individuazione della fascia numerica di ciascun Comitato è determinata sulla base del calcolo delle Società "pure" regionali di Calcio a Cinque e di Calcio Femminile aderenti a ciascun Comitato, aventi diritto al voto.

Per le candidature che precedono, ciascuna Società con diritto di voto può presentare un numero di designazioni non superiori:

- 1) ad una per la carica di Presidente di Comitato o di Divisione;
- 2) al numero dei Delegati Assembleari – Effettivi e Supplenti – assegnati al proprio Comitato o alla propria Divisione o ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- 3) al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque;
- 4) al numero dei Componenti – Effettivi e Supplenti – del proprio Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. e di Revisore dei Conti con quella di Delegato Assembleare, per la quale è invece necessaria la qualifica di Dirigente di Società affiliata alla F.I.G.C. e associata alla L.N.D. nell'ambito del Comitato o della Divisione o del Dipartimento Interregionale o Calcio Femminile per il/la quale il Delegato risulta eletto. Nel caso dei Delegati di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico, è necessaria la qualifica di Dirigente di Società di puro Settore.

Sono in ogni caso incompatibili le candidature di Presidente o di Componente i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, di Revisore dei Conti e di Delegato Assembleare con qualsiasi carica nell'ambito del Dipartimento Interregionale e del Dipartimento Calcio Femminile.

Art. 9 – Presentazione delle candidature

Chiunque intende ricoprire cariche elettive, ad eccezione di quella di Consigliere federale, deve presentare la propria candidatura con le modalità di cui ai capi che seguono.

Le candidature **alle cariche elettive** devono essere presentate presso la Segreteria **Generale** della Lega, la **Segreteria** dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque o dei **Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** cui si riferiscono, corredate dalle designazioni previste all'articolo 8, del presente Regolamento, ed eventualmente anche da una sintetica relazione programmatica, da depositarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea elettiva ordinaria. Tale termine per il deposito delle candidature è ridotto a 2 giorni in caso di Assemblea elettiva straordinaria. Qualora il termine ultimo per la presentazione delle candidature alle cariche elettive dovesse cadere in una giornata festiva, dovrà essere garantita l'apertura dei relativi uffici negli orari preventivamente determinati con pubblicazione su Comunicato Ufficiale.

Le candidature devono contenere, oltre al nominativo e ai dati anagrafici del soggetto candidato, l'anzianità federale, nonché la dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi di elettorato passivo previsti dallo Statuto F.I.G.C., dalle norme federali nonché dallo Statuto della L.N.D. e dal Regolamento della L.N.D., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui allo Statuto F.I.G.C., alle norme federali, allo Statuto della L.N.D. e al Regolamento della L.N.D.

Per l'eleggibilità alle cariche, devono essere presentate candidature individuali e per ciascuna Assemblea non può essere presentata più di una candidatura a cariche diverse.

I candidati alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dei Comitati o della Divisione Calcio a Cinque possono esprimere, con la presentazione della candidatura, l'adesione al programma di un candidato alla Presidenza del Comitato o della Divisione Calcio a Cinque.

Le candidature alla carica di componente il Collegio dei Revisore dei Conti dovranno, altresì, contenere la dichiarazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico sono determinati in ragione della maggioranza del numero delle preferenze ottenute all'esito delle Assemblee dei Comitati, nell'ambito dell'area di appartenenza. Il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze da parte dei Comitati dell'area di competenza assumerà la carica di Effettivo riguardo all'area stessa, mentre assumerà la carica di Delegato Supplente, nell'area territoriale di competenza, il candidato che avrà ricevuto il numero di preferenze immediatamente inferiore a quelle del candidato vincente. Il computo delle preferenze sarà effettuato dalla LND sulla base degli atti ufficiali delle Assemblee di ciascun Comitato, **comprehensive delle** preliminari attestazioni di ammissibilità delle candidature da parte dei competenti Tribunali Federali a livello territoriale.

In caso di parità di preferenze **per la carica di Delegati Assembleari in rappresentanza delle Società pure del Settore Giovanile e Scolastico**, risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la L.N.D., il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque e il Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Calcio Femminile, riuniti in apposito Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni della L.N.D., della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, e i competenti Tribunali Federali a livello territoriale, riuniti in speciale Collegio di Garanzia Elettorale per le elezioni dei Comitati, verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità dei candidati e l'ammissibilità delle candidature alle cariche elettive di competenza. **Entro e non oltre il giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, i singoli Collegi di Garanzia Elettorale si riuniscono in unica seduta deliberante e, all'esito, danno comunicazione telegrafica o a mezzo posta elettronica certificata ai candidati delle valutazioni espresse.**

Avverso le delibere di esclusione è ammesso ricorso alla Corte Federale di Appello, entro il termine di 24 ore dalla ricezione delle relative comunicazioni, con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'accertata ammissibilità alle candidature previste dal presente Regolamento è **tempestivamente pubblicata, a mezzo Comunicato Ufficiale, rispettivamente per ciascuna candidatura di competenza, dalla L.N.D., dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile** e dà diritto a partecipare alle relative Assemblee Elettive ed al riconoscimento della qualifica di

candidato.

Le candidature alla carica di Consigliere Federale devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, **presso la Segreteria Generale della F.I.G.C.**, secondo quanto disposto dall'art. 21 dello Statuto federale e dal regolamento elettorale della FIGC, pubblicato con la convocazione dell'assemblea elettiva federale.

Avverso le candidature alla carica di Consigliere Federale è ammessa impugnazione ai sensi del "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI e pubblicato sul sito www.coni.it

Art. 10 – Modalità delle votazioni

Tutte le votazioni avvengono per scrutinio segreto o con voto palese per alzata di mano, se richiesto da un candidato e accettato da tutti gli altri candidati. **Le votazioni a scrutinio segreto possono avvenire con sistema di voto elettronico.**

Fatte salve le diverse determinazioni dei Presidenti delle Assemblee, le votazioni avvengono separatamente per ciascuno degli incarichi cui si riferiscono, e quelle per le cariche di Presidente, di Vice Presidente Vicario e di Vice Presidente d'area della L.N.D. precedono le altre. Per l'espressione del diritto di voto, le procedure e le limitazioni numeriche nell'indicazione delle preferenze, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Quando si verificano irregolarità, il Presidente dell'Assemblea, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 11 – Maggioranze deliberative

a) Elezione del Presidente della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Presidente della L.N.D., è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

b) Elezione del Vice Presidente Vicario della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente Vicario della L.N.D. è necessario aver **la maggioranza dei voti validamente espressi** dai Delegati Assembleari presenti, con esclusione di quelli di spettanza del Settore Giovanile e Scolastico e della Divisione Calcio Femminile.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti **validamente espressi**. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

c) Elezione dei Vice Presidenti d'Area della L.N.D.

Per l'elezione alla carica di Vice Presidente d'area della L.N.D., è necessario aver riportato il maggior numero di voti **validamente espressi dai Delegati Assembleari presenti** e di competenza di ciascuna area, legati alla corrispondente designazione.

Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza nell'ambito di ciascuna area, si procederà ad ulteriore votazione fra i due candidati che hanno ottenuto più voti e risulterà eletto il candidato che, all'esito di tale votazione, avrà ottenuto il numero maggiore di voti validamente espressi. In caso di parità all'esito della seconda votazione, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

Ciascun Delegato Assembleare può votare per un solo candidato.

Sono esclusi da tale elezione i Delegati Assembleari di spettanza del Dipartimento Interregionale, della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico e **delle Divisioni Calcio Femminile.**

d) Elezione dei Consiglieri federali

La elezione dei cinque Consiglieri Federali, diversi dal componente di diritto, avviene nella Assemblea di Lega da tenersi in occasione della Assemblea federale elettiva e prima delle votazioni per la elezione del Presidente Federale.

Per l'elezione alla carica di Consigliere Federale, è necessario aver riportato, per quelli d'Area, il maggior numero di voti **validamente espressi** tra i Delegati Assembleari della LND dell'area di competenza e, per quelli nazionali, il maggior numero di voti validi tra i Delegati Assembleari della LND partecipanti all'Assemblea.

E' in ogni caso garantita la presenza, tra i Consiglieri Federali in rappresentanza della LND, di almeno 2 componenti di genere diverso da quello della maggioranza.

In tutti i casi di parità di voti, tale da non consentire la elezione della totalità dei Consiglieri Federali, si procede a ballottaggio tra coloro che hanno conseguito lo stesso numero di preferenze e verrà eletto chi raggiunga il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti, l'elezione avverrà seguendo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

Per i Consiglieri Federali, i Delegati della LND possono esprimere al massimo 1 preferenza.

e) Elezione dei Presidenti dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alla carica di Presidente dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato **la maggioranza dei voti validamente espressi** dalle Società aventi diritto al voto presenti. Qualora nessuno dei candidati abbia conseguito tale maggioranza, si procederà ad ulteriore votazione in ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze ovvero, a parità di preferenze, con maggiore anzianità federale **e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

f) Elezione dei Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Componenti i Consigli Direttivi dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente espressi dalle Società aventi diritto al voto presenti nelle rispettive Assemblee.** Sono escluse da tale elezione le Società "pure" del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque e di puro Settore Giovanile e Scolastico.

In caso di parità fra due o più candidati, all'esito della votazione, per l'attribuzione dell'ultimo posto disponibile per il Consiglio Direttivo, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità federale o, in caso

di parità, con maggiore anzianità anagrafica.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Componenti i Consigli Direttivi del proprio Comitato o della propria Divisione, con eccezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque.

g) Elezione dei Responsabili Regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque

Per l'elezione alle cariche di Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, è necessario aver riportato il maggior numero dei voti **validamente** espressi dalle Società "pure" regionali delle rispettive discipline sportive **aventi diritto al voto, presenti in Assemblea.**

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere al massimo una preferenza.

h) Elezione dei Delegati Assembleari e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti

Per l'elezione alle cariche di Delegato Assembleare e di Componente i Collegi dei Revisori dei Conti, è necessario aver riportato, quale Effettivo, il maggior numero di voti **validamente** espressi **nelle relative Assemblee** e, quale Supplente, il numero immediatamente inferiore.

In caso di parità di voti risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità federale e, in caso di ulteriore parità, con maggiore età anagrafica.

È eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

Ciascuna Società con diritto di voto può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore al numero dei Delegati Assembleari Effettivi e dei Componenti i Collegi dei Revisori dei Conti del proprio Comitato o della propria Divisione.

Per i Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della Lega Nazionale Dilettanti, i Delegati Assembleari possono esprimere al massimo tre preferenze.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori dei Conti Effettivi, subentrano i Supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti o, a parità di voti, il membro supplente con maggiore anzianità federale o, in caso di pari anzianità federale, il più anziano di età. Essi restano in carica fino alla successiva Assemblea Elettiva.

I Presidenti e i componenti degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Qualora una carica risultasse per qualsivoglia causa vacante e non siano previsti Dirigenti supplenti – in caso contrario subentrerebbe il primo dei non eletti - si procederà alla sostituzione mediante elezione da tenersi alla prima Assemblea utile da parte degli Organi competenti a tale scopo convocata, con le formalità procedurali previste dal Regolamento della L.N.D.

La perdita della qualifica di Dirigente di Società o il mancato inquadramento della Società di appartenenza tra quelle partecipanti a competizioni agonistiche ufficiali organizzate dal Comitato o dalla Divisione Calcio a Cinque o dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, per il/la quale il Delegato risultava eletto, ovvero il mutamento dello status della Società di appartenenza del Delegato nel corso del quadriennio, comporta – su comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti e a seguito di determinazione del Consiglio federale – la decadenza dalla carica e la sostituzione del Delegato decaduto mediante il subentro del primo dei non eletti, salvo elezioni suppletive in caso di necessità.

**Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d'area
della L.N.D.**

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui parteciperanno con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non parteciperanno alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.

Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d'area e dei Consiglieri Federali Nazionali

A) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del Direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei Delegati Assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale, **fermo restando quanto previsto per i Consiglieri Federali di genere diverso da quello della maggioranza.** In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico.

Art. 14 – Individuazione delle Aree territoriali Nord, Centro e Sud

La definizione degli ambiti territoriali di Area con riferimento agli artt. 3, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente Regolamento è identificata dai tre seguenti raggruppamenti:

- Area Nord: Comitati Regionali Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte Valle d'Aosta, Veneto, Comitato Provinciale Autonomo di Trento, Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano;
- Area Centro: Comitati Regionali Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria;
- Area Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

I. Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, d'intesa con il Vice Presidente Vicario e i Vice Presidenti, può apportare eventuali modifiche al presente Regolamento che, successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rendano necessarie per ottenere l'approvazione da parte della F.I.G.C.

II. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 20 giorni di cui agli artt. 1 e 5, del presente Regolamento, è abbreviato a 10 giorni.

III. Per le sole elezioni relative al quadriennio olimpico 2025/2028, il termine di 5 giorni di cui all'art. 9, del presente Regolamento, è abbreviato a 4 giorni.

IV. Per la raccolta delle designazioni da effettuarsi con i modelli all'uopo previsti, nonché per la presentazione delle relative candidature, è ammesso anche l'utilizzo della posta elettronica certificata solo per le Assemblee Nazionali della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile. Le PEC utilizzabili sono quelle personali degli aspiranti candidati alle cariche elettive nell'ambito della Divisione e dei Dipartimenti, quelle delle Società designanti e, per il deposito delle candidature, quelle delle Segreterie della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile.

Il presente Regolamento entra in vigore all'ottenimento della prescritta approvazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.

Comunicato n. 34: Modifica art. 3 e art. 7 Regolamento Divisione Serie B Femminile

Si pubblica il C.U. N. 13/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 3 e dell'art. 7 del Regolamento della Divisione Serie B Femminile, per le sole modalità di elezione del Delegato Assembleare.

Il Comunicato della L.N.D. n. 34 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13139-comunicato-ufficiale-n-34-cu-n-13-a-figc-modifica-art-3-e-art-7-regolamento-divisione-serie-b-femminile-per-le-sole-modalita-di-elezione-del-delegato-assembleare/file>

Comunicato n. 35: Modifica art. 16, comma 4, Statuto Lega Italiana Calcio Professionistico

Si pubblica il C.U. N. 14/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 16, comma 4, dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico.

Il Comunicato della L.N.D. n. 35 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13140-comunicato-ufficiale-n-35-cu-n-14-a-figc-modifica-art-16-comma-4-statuto-lega-italiana-calcio-professionistico/file>

Comunicato n. 36: Assemblea Federale Elettiva con Regolamento Elettorale e Voti

Si pubblica il C.U. N. 15/A della F.I.G.C., inerente la convocazione dell'Assemblea Federale Elettiva con allegato il "Regolamento Elettorale e dei Voti dell'Assemblea Elettiva".

Il Comunicato della L.N.D. n. 36 del 15/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13141-comunicato-ufficiale-n-36-cu-n-15-a-figc-convocazione-assemblea-federale-elettiva-con-allegato-regolamento-elettorale-e-dei-voti-dell-assemblea-elettiva/file>

Comunicato n. 37: Modifiche Regolamento LND

Si pubblica il C.U. N. 16/A della F.I.G.C., inerente le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Consiglio Federale

- viste le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

[...OMISSIS...]

Art. 7 **Classificazione**

1. Gli Organi della Lega sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti di Area;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti i componenti di natura elettiva degli organi della L.N.D. restano in carica per un quadriennio e possono essere rieletti. ~~E' consentito un terzo mandato se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per cause diverse da dimissioni volontarie. Chi ha ricoperto la carica elettiva per due mandati consecutivi può essere riconfermato per ulteriori mandati, qualora venga eletto con una percentuale non inferiore al 55% dei voti validi espressi.~~

[...OMISSIS...]

Art. 16 **Struttura e funzioni**

1. I Comitati Regionali costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica periferica mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D.. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Regionali l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi al medesimo Comitato, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D..

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Regionali possono avvalersi di Società immobiliari da essi controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

2. I Comitati Regionali si articolano, nel territorio di competenza, in Delegazioni Provinciali e Distrettuali. Possono essere istituite anche Delegazioni Zonali, conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento.

D) I Comitati Regionali

I Comitati Regionali hanno sede nelle città capoluogo di Regione, salvo deroghe concesse dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono Organi dei Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile del Comitato.~~

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Regionale, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del Comitato Regionale; rappresenta il Comitato Regionale ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea del Comitato, con votazione separata e resta in carica per un quadriennio olimpico.

Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. Il Presidente del Comitato Regionale nomina per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente di Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario e predispose il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a tredici, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della Lega ~~in relazione al numero delle società aderenti al Comitato~~, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari.

Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche, nonché il Coordinatore regionale per l'attività giovanile e scolastica nominato dalla F.I.G.C.. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annuali dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;

5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Regionale, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito regionale, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque.
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive;
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.**

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili – questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore a carattere regionale e provinciale;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento, l'attività amatoriale e ricreativa a carattere regionale e provinciale;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il Comitato Regionale.

Le delibere vengono assunte dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Regionali ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti

dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso il Comitato Regionale può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato Regionale stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) Le Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali:

Le Delegazioni Provinciali, aventi sede nelle città capoluogo di Provincia, nonché le Delegazioni Distrettuali e Zonali costituiscono l'articolazione periferica dei Comitati Regionali ed agiscono nel territorio di competenza attuandone le disposizioni. Alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali sono preposti un Delegato un Vice Delegato, almeno tre componenti, nonché un Segretario e i Delegati Provinciali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque. Le nomine del Delegato, del Vice Delegato e dei Componenti hanno durata di una Stagione Sportiva e sono di competenza del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale. La nomina del Segretario è di competenza del Presidente del Comitato Regionale e dura in carica una stagione sportiva. Le nomine del Delegato Provinciale del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque sono effettuate dal Presidente del Comitato Regionale per la durata di una Stagione Sportiva, sentiti i relativi Responsabili regionali, ai sensi dell'art. 16, punto 2), capo I, lett. b), del presente Regolamento. Le Delegazioni Distrettuali possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Regionali. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da

uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Regionale.

B) NORME RELATIVE AI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI TRENTO E BOLZANO

Nell'ambito della Regione Trentino - Alto Adige, i Comitati delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparati ai Comitati Regionali. Ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano sono applicabili le disposizioni generali in materia di funzioni attribuite ai Comitati Regionali.

Art. 17

Composizione

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano inquadrano le società partecipanti ai Campionati a carattere regionale e provinciale nell'ambito delle rispettive aree territoriali.

Art. 18

Struttura e funzioni

1. I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano costituiscono l'articolazione funzionale della Lega di cui essa si avvale per l'organizzazione dell'attività agonistica delle rispettive aree territoriali mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi, svolti con autonomia organizzativa ed esercitano le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la L.N.D. favorisce e riconosce ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno della propria attività e delle proprie Società, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi ai medesimi Comitati Provinciali Autonomi, purché non in contrasto con i principi e gli indirizzi economici, finanziari e di marketing fissati dalla L.N.D.

Per la gestione delle attività immobiliari, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano possono avvalersi di Società immobiliari da essi interamente controllate, i cui Organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza dei Comitati medesimi, su proposta del Presidente.

I) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano

I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano hanno rispettivamente sede nelle due città di capoluogo.

Sono Organi di ciascuno dei due Comitati:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea di ciascuno dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D.. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile di ciascuno dei Comitati.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o delle Società di appartenenza aventi diritto al voto. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento di un Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) I Presidenti dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano nominano il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario del proprio Comitato; rappresentano il Comitato Provinciale Autonomo ad ogni effetto, convocano la rispettiva Assemblea e sono componenti del Consiglio Direttivo della Lega. Sono eletti dall'Assemblea del proprio Comitato, con votazione separata e restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente di ciascun Comitato sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato stesso ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente. In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, o in caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente del Comitato, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispose il bilancio preventivo, nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e) del presente articolo, alle riunioni del Consiglio di Presidenza deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, da un numero di Consiglieri variante da cinque a sette, su decisione adottata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. ~~in relazione al numero delle società aderenti a ciascun Comitato~~, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio Femminile, dal Responsabile eletto dalle società pure regionali e provinciali di Calcio a Cinque.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea e restano in carica per un quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari. Alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo, alle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 10, comma 4, dello Statuto F.I.G.C., alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, con voto consultivo, il rappresentante degli atleti e il rappresentante dei tecnici, sulla base della designazione effettuata dalle componenti tecniche. Possono essere invitati altri Dirigenti Federali in relazione ai loro specifici incarichi e alle materie poste all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati di competenza, determinando gli organici, il numero e la composizione dei gironi – fermo restando quanto disposto dell'art. 30, comma 1), punto B), n. 1), lett. a), del presente Regolamento, rispetto ai Campionati di Eccellenza e dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F. - e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento delle competizioni, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla L.N.D.;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente del Comitato Provinciale Autonomo, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza. In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri eletti o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima, si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri eletti, si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento;
8. attraverso i Responsabili eletti in ciascuna delle due discipline sportive, cura la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile - sulla scorta degli indirizzi fissati dalla F.I.G.C. - e del Calcio a Cinque nell'ambito territoriale di competenza, tenendo anche conto degli indirizzi fissati dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla Divisione Calcio a Cinque;

9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.

10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo del Comitato.

Più in generale, provvede a:

-organizzare i Campionati, le altre competizioni ed i tornei di competenza, sia di Lega che giovanili - questi ultimi tenendo conto delle direttive di competenza del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale -, provvedendo alle relative incombenze tecnico-sportive;

-organizzare, ai sensi dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., l'attività minore nell'ambito territoriale di competenza;

-organizzare, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento della Lega, l'attività amatoriale e ricreativa nell'ambito territoriale di competenza;

-assolvere ad ogni altro compito demandato dalla Divisione Calcio a Cinque, tramite il rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano ed è composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi del Comitato Provinciale Autonomo in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi, sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso i Comitati Provinciali Autonomi può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta da ciascun Comitato e viene

periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

II) I Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano possono costituire Delegazioni Zonali, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente.

In presenza di particolari esigenze di organizzazione dell'attività possono essere costituite, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta motivata del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo territorialmente competente, Delegazioni Zonali alle dirette dipendenze dei Comitati Provinciali Autonomi. Alle Delegazioni Zonali, che fungono da Organi ausiliari nel territorio di competenza e non hanno in ogni caso attribuzioni in materia di organizzazione, disciplina e controllo dei Campionati, è preposto un Delegato, coadiuvato da un numero di collaboratori da uno a due; essi sono nominati annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., su proposta del Consiglio Direttivo del rispettivo Comitato Provinciale Autonomo.

C) DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Art. 19

Composizione

La Divisione Calcio a Cinque, che ha sede in Roma, è formata dalle Società disputanti i Campionati nazionali e dai Responsabili regionali.

Art. 20

Struttura e funzioni

1. La Divisione Calcio a Cinque è dotata di autonomia organizzativa ed esercita le funzioni amministrative e di gestione delegate dalla L.N.D. In ogni caso, la F.I.G.C. e la L.N.D. favoriscono e riconoscono alla Divisione Calcio a Cinque l'autonomo reperimento di risorse finanziarie e di contributi finalizzati al sostegno delle proprie attività, con vincolo di destinazione di tali risorse e contributi alla medesima Divisione. La Divisione Calcio a Cinque è inquadrata nella Lega Nazionale Dilettanti – salvo diversa determinazione adottata dal Consiglio Federale a maggioranza qualificata - di cui essa si avvale per la promozione e l'organizzazione dell'attività agonistica nazionale di calcio a cinque mediante l'attribuzione di compiti tecnico-sportivi.

La Divisione Calcio a Cinque rappresenta, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 56 del presente Regolamento e per delega della Lega, le società partecipanti ai Campionati nazionali nel compimento di attività relative ad accordi concernenti la cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei marchi, con salvaguardia dei diritti specifici delle società.

2. La Divisione ha sede in Roma.

3. Sono Organi della Divisione:

- l'Assemblea;
- il Presidente, il Vice Presidente Vicario ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Consiglio Direttivo;

- la Conferenza Nazionale dei Responsabili Regionali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

a) L'Assemblea è convocata in via ordinaria dopo l'effettuazione dei giochi olimpici estivi, nel rispetto delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti" e comunque prima della Assemblea elettiva della L.N.D. ~~E' altresì convocata al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione del Consiglio Direttivo e la gestione contabile della Divisione.~~ L'Assemblea è convocata in via straordinaria, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo o dei componenti dell'Assemblea. Partecipano all'Assemblea le Società disputanti i Campionati Nazionali e i Responsabili regionali. La convocazione delle Assemblee è effettuata con Comunicato Ufficiale pubblicato non meno di dieci giorni prima della data fissata per le stesse. Le Assemblee sono disciplinate dal presente Regolamento e dalle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti".

In pendenza di Commissariamento della Divisione Calcio a Cinque, la convocazione dell'Assemblea in via ordinaria o in via straordinaria è effettuata dal Commissario.

b) Il Presidente nomina il Segretario ed eventualmente il Vice Segretario della Divisione; rappresenta la Divisione ad ogni effetto, convoca l'Assemblea ed è componente del Consiglio Direttivo della Lega. Egli è eletto dall'Assemblea della Divisione, con votazione separata, resta in carica per un quadriennio olimpico.

In caso di impedimento o di assenza temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario. In caso di impedimento o di assenza temporanea anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal Vice Presidente. Il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo della Divisione ed eletti dallo stesso su proposta del Presidente. Il Presidente può proporre la revoca per fondati motivi del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente della Divisione, il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, anche ai fini della partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega, e provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine massimo di novanta giorni dall'evento.

c) Il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, dal Vice Presidente Vicario e dal Vice Presidente, delibera gli impegni di spesa, con facoltà di delega al Presidente ed al Segretario, e predispose il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo, secondo le prescrizioni del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati e della Divisione Calcio a Cinque. In casi di urgenza, il Consiglio di Presidenza dispone in materia di competenza del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni adottate in via d'urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza assiste il Segretario, che ne redige il verbale, e deve essere invitato il Presidente del Collegio dei Revisori. Le delibere vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

d) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede e da otto Consiglieri eletti dall'Assemblea; essi restano in carica per un quadriennio olimpico. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni due mesi, salvo casi particolari; alle sue riunioni assiste il Segretario, che ne redige il verbale. Fatto salvo quanto previsto al punto e), del presente articolo,

alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo:

1. organizza, disciplina e controlla i Campionati, le altre competizioni e i tornei di competenza, determinando gli organici ed il numero dei gironi e delle squadre, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli obblighi ed i limiti di partecipazione dei calciatori alle gare e provvedendo alle relative incombenze, nel rispetto delle norme federali e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega;
2. autorizza i tornei di competenza e ne approva i regolamenti; per delega della L.N.D., programma e organizza le manifestazioni a carattere nazionale e le fasi nazionali delle attività regionali;
3. approva il bilancio preventivo nonché il bilancio consuntivo;
4. determina, secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, gli importi annui dei diritti e degli oneri finanziari a carico delle società aderenti, dandone comunicazione alla Lega;
5. ratifica la nomina del Segretario ed eventualmente del Vice Segretario fatta dal Presidente della Divisione, dandone comunicazione alla Lega;
6. organizza e gestisce, su autorizzazione della L.N.D., attività di formazione dei Dirigenti delle Società associate alla Lega stessa che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura;
7. assolve ad ogni altro compito demandato dalla Lega per l'organizzazione dell'attività di competenza;
8. delibera la costituzione di Commissioni e propone al Presidente la nomina dei componenti;
9. dichiara la decadenza dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo che non partecipano, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive.
- 10. convoca la riunione delle Società al termine di ogni biennio per esaminare e discutere la relazione di medio periodo del Consiglio Direttivo della Divisione.**

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono assunte a maggioranza di voti espressi dagli aventi diritto al voto. In caso di parità di voti per le delibere, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgono validamente, anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto.

In caso di vacanza della carica di uno o più Consiglieri o di impedimento definitivo che determina la decadenza della carica medesima si procede all'integrazione per l'elezione dei Consiglieri mancanti in occasione della prima Assemblea. In caso di vacanza della carica della maggioranza dei Consiglieri si verifica la decadenza immediata del Consiglio Direttivo, con conseguente ordinaria amministrazione affidata ad un Reggente, nominato dal Consiglio Direttivo della Lega, il

quale provvede alla convocazione dell'Assemblea per procedere a nuove elezioni entro il termine di novanta giorni dall'evento.

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea per la durata di un quadriennio olimpico, esercita il controllo sull'attività economico-finanziaria della Divisione. Vengono eletti Componenti effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero dei voti validi espressi e Componenti supplenti i due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei voti attribuiti; è eletto Presidente del Collegio il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi espressi. Tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni trimestre; esso deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni degli Organi della Divisione in cui sono assunte deliberazioni comunque implicanti spese, nonché in occasione della predisposizione, da parte della Presidenza, e dell'approvazione, da parte del Consiglio Direttivo, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di cessazione, durante il quadriennio, dalla carica di Revisori effettivi, subentrano i supplenti in ordine di graduatoria dei voti attribuiti; essi restano in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; essi sono tenuti all'osservanza del Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque. In caso di inadempienza ai loro doveri ed obblighi sono applicabili le norme generali contemplate dallo Statuto F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. I Revisori sono sottoposti, inoltre, alle disposizioni di legge in materia.

f) Presso la Divisione può essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di società designati ogni biennio dal Consiglio Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti l'attività svolta dalla Divisione e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente della stessa, il quale può designare al suo interno un coordinatore.

g) Presso la Divisione è istituita la Conferenza Nazionale dei Responsabili regionali del Calcio al Cinque, con la finalità di formulare analisi e proposte in ordine agli aspetti tecnico-sportivi ed organizzativi dell'attività periferica, nonché di prospettare iniziative idonee alla promozione ed allo sviluppo della stessa. La Conferenza viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Divisione, che la presiede, con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

h) La carica elettiva negli organi della Divisione Calcio a Cinque è incompatibile con la qualifica di Dirigente, tesserato o collaboratore di Società appartenente alla Divisione stessa.

[...OMISSIS...]

Art. 53

Le incompatibilità ed i divieti

1. Oltre alle preclusioni previste nello Statuto Federale e nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i Dirigenti che operano nell'ambito della Lega sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) I titolari di Organi primari della Lega (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidenti, Consiglieri, Revisori e i Presidenti, Vice Presidenti, Consiglieri e Revisori dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano e della Divisione Calcio a Cinque della Lega) non possono ricoprire cariche a qualsiasi titolo in società affiliate alla F.I.G.C. **e, qualora siano dipendenti della Lega o di Società da essa controllate o partecipate, devono – entro sette giorni dalla elezione a una delle suddette cariche – richiedere il collocamento in posizione di aspettativa non retribuita. Decorso inutilmente tale termine, i dipendenti decadono dalla carica per la quale sono stati eletti, senza potersi successivamente ricandidare fino a quando mantengono il suddetto status di dipendente.**

La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

b) Gli altri Dirigenti Federali non possono svolgere attività in qualità di dirigenti o collaboratori nella gestione sportiva in società associate in altra Lega della F.I.G.C. La violazione di tale disposizione equivale a rinuncia volontaria alla carica federale, con conseguente immediata decadenza dalla stessa dichiarata dal Consiglio Direttivo della Lega.

c) Ai Dirigenti ed ai collaboratori nella gestione sportiva tesserati per società associate nella Lega, nonché a coloro che svolgono attività retribuita a qualunque titolo presso di esse, è vietato assumere qualsiasi carica in altre società della Lega stessa.

Ogni violazione al riguardo comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

d) Le cariche elettive nell'ambito della L.N.D. sono tra loro incompatibili, fatta salva la possibilità di ricoprire la carica di Vice Presidente d'area per i Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano.

[...OMISSIS...]

Comunicato n. 39: Non ammissione ASD MERAN WOMEN Serie B Femminile 2024/2025

Si pubblica il C.U. N. 18/A della F.I.G.C., inerente la non ammissione della società A.S.D. MERAN WOMEN al Campionato di Serie B Femminile 2024/2025.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14 maggio 2024;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F., nella riunione del 28 giugno 2024, sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S.D. MERAN WOMEN, a conclusione della quale la Co.Vi.So.F. ha riscontrato il mancato rispetto dei requisiti ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2024/2025, previsti dal richiamato Comunicato Ufficiale;
- vista la nota del 28 giugno 2024, con la quale la Co.Vi.So.F. ha comunicato alla società ASD MERAN WOMEN il negativo esito dell'istruttoria;
- preso atto che, avverso tale decisione negativa, la società A.S.D. MERAN WOMEN, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal richiamato Comunicato Ufficiale, ha presentato ricorso;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.F. nella riunione dell'8 luglio 2024 relativamente al ricorso, non corredato - ai fini dell'ammissibilità - della relativa tassa, proposto dalla società A.S.D. MERAN WOMEN;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di dichiarare inammissibile il ricorso della società A.S.D. MERAN WOMEN disponendo per l'effetto la non ammissione della A.S.D. MERAN WOMEN al Campionato di Serie B femminile 2024/2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 41
Stagione Sportiva 2024/2025

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2025, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell’art. 2, dell’Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2024/2025);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

L'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti LND e dall'Associazione Italiana Calciatori AIC può essere consultato sotto il seguente link: <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13146-comunicato-ufficiale-n-41-accordo-collettivo-nazionale-figc-lnd-aic-stagione-sportiva-2024-2025/file>



COMUNICATO UFFICIALE N. 43
Stagione Sportiva 2024/2025

Si comunica che, d'intesa tra la F.I.G.C., la L.N.D. e l'A.I.A.C., si è convenuto quanto di seguito specificato per la Stagione Sportiva 2024/2025:

“L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a **prima del 30 Dicembre 2024** da una Società associata alla L.N.D. o da Società di “puro settore” avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società della F.I.G.C. nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o campionato diverso da quella in cui partecipava la Società che ha esonerato il Tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e dalla conduzione di squadre partecipanti alle attività giovanili di base.”

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



COMUNICATO UFFICIALE N. 44 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2024/2025, valgono le seguenti disposizioni:

- a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00.



b) Campionati di Serie A2 e di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

c) Campionati di Eccellenza maschile, Juniores Nazionale Under 19 maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F.

d) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.



Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara ai sensi dell'art. 53, delle N.O.I.F., è fatta salva la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore – ove dimostrata e documentalmente provata – da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Comunicato n. 45: Nomina Chaperone Antidoping

Si pubblica il C.U. N. 21/A della F.I.G.C., inerente la nomina degli Chaperone Antidoping di cui all'art. 11 sexies, comma 5, delle N.O.I.F..

Il Comunicato della L.N.D. n. 45 del 16/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13150-comunicato-ufficiale-n-45-cu-n-21-a-figc-nomina-chaperone-antidoping/file>

Comunicato n. 47: Modifica artt. 32, 39, 99 e 99 quater NOIF

Si pubblica il C.U. N. 23/A della F.I.G.C., inerente la modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle NO.I.F..

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 32 I “Giovani Dilettanti”	Art. 32 I “Giovani Dilettanti”
<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di</p>	<p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età acquisiscono la qualifica di “giovani dilettanti” se sono tesserati con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società, può durare al massimo due stagioni sportive, salvo che i “giovani dilettanti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età sono qualificati “giovani dilettanti” se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento può durare al massimo due stagioni sportive, salvo instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di</p>

apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione

apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

c) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 17° anno di età sono qualificati "giovani dilettanti" se si tesserano con società della Lega Nazionale Dilettanti o con società della Divisione Serie B Femminile. Il loro tesseramento dura una stagione sportiva, salvo che instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale di durata maggiore, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, in entrambi i casi della durata massima prevista all'art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

1 bis Ai calciatori/calciatrici giovani dilettanti, al fine di permettere, anche in considerazione delle disposizioni FIFA in materia, lo svolgimento di attività tanto di calcio a undici, tanto di calcio a cinque, è consentita la variazione di attività nei limiti e con le modalità fissate dall'art. 39.1bis delle NOIF.

2. I calciatori/calciatrici con la qualifica di "giovani dilettanti" assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di "non professionisti". Il loro tesseramento, in assenza di nuovo accordo con la società, scade al termine della stagione

sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30

sportiva. Il loro tesseramento, in caso di nuovo accordo con la società dura una stagione sportiva, salvo che i “non professionisti” instaurino un rapporto di lavoro sportivo pluriennale, nelle forme previste dalla legge, ovvero stipulino un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, o sottoscritto un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, in tutti i casi della durata massima prevista all’art. 29, comma 3. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Norme transitorie

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per i calciatori nati dal 1° luglio 2005 in poi, il tesseramento disciplinato dal previgente comma 1 permane fino al 30 giugno 2026, salvo che non stipulino, a partire dal 1° luglio 2025, un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2023, per i calciatori che si tesserano con una nuova società dalla stagione sportiva 2023/2024.

La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2025, per i calciatori che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. Per detti calciatori, se sono nati nel primo semestre del 2005, il tesseramento permane fino al 30

<p>giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p>	<p>giugno 2026, salvo che a partire dal 1° luglio 2025 non stipulino un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società, nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale per i trasferimenti dei calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati della LND.</p> <p>Nel caso di stipula di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato con una nuova società prima delle scadenze di tesseramento indicate al secondo capoverso e del quarto capoverso, l'importo del premio di formazione tecnica dovuto ai sensi dell'art. 99 è raddoppiato.</p> <p>Per tutti calciatori/calciatrici nati negli anni 2004 e precedenti, il vincolo di tesseramento pluriennale eventualmente preesistente decade il 30 giugno 2025, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali.</p> <p>In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali accordi preliminari intervenuti tra le parti e depositati presso i competenti uffici.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici</p>
<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di</p>	<p>1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.</p> <p>1bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di</p>

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice. e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età pari o superiore ai 14 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato o Giovane di Serie è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato ~~o Giovane di Serie~~ è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: **i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa); iii) per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal**

<p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>giorno successivo alla data di rilascio della stessa.</p> <p>4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.</p> <p>5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.</p>
<p>Art. 99 Premio di formazione tecnica</p>	<p>Art. 99 Premio di formazione tecnica</p>
<p>1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della</p>	<p>1. A seguito del tesseramento con vincolo biennale, come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, ovvero della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 33, comma 2 bis o del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, in alternativa o in successione tra loro anche non continuativa, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della</p>

tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");

- il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o – se antecedente – la fine della stagione precedente

tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente a quella in cui è intervenuto il tesseramento biennale o la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo.

Qualora, a seguito del tesseramento con vincolo biennale ovvero della stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante o del primo contratto di lavoro sportivo di cui al precedente capoverso, il/la calciatore/calciatrice venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica, calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto dell'importo del premio dovuto dalla precedente Società.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");

- il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o – se antecedente – la fine della stagione precedente

quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di "Premio Totale" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro

quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo, del primo contratto di apprendistato professionalizzante o il tesseramento biennale;

- tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo o di apprendistato professionalizzante, instaurato un tesseramento biennale;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale", tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;

- in caso di primo contratto di lavoro sportivo, di primo contratto di apprendistato professionalizzante o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;

- nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di "Premio Totale" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;

- le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;

- in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro

sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria
---	------------------------

sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale e/o un contratto di apprendistato professionalizzante, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di	Coefficiente categoria
---	------------------------

lavoro sportivo		lavoro sportivo	
<u>DILETTANTI</u>		<u>DILETTANTI</u>	
3a Categoria	1	3 ^a Categoria	1
2a Categoria	2	2 ^a Categoria	2
1a Categoria	3	1 ^a Categoria	3
Promozione	4	Promozione	4
Eccellenza	5	Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6	Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>		<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0	Promozione	0
Eccellenza	1	Eccellenza	1
Serie C	2	Serie C	2
Serie B	3	Serie B	3
Serie A	4	Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>		<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0	Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1	Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5	Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2	Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3	Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5	Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4	Serie A maschile	4

Femminile Prov./Reg.	0	Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1	Serie B femminile	1
Serie A femminile	2	Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>		<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11	Serie C	11
Serie B	15	Serie B	15
Serie A	18	Serie A	18
Art. 99 quater Indennità di preparazione		Art. 99 quater Indennità di preparazione	
<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>		<p>1. La società che stipula, entro il 21° anno di età, il primo contratto di lavoro sportivo da “professionista”, a seguito della mancata accettazione da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto da “professionista” proposto dalla società per la quale lo/a stesso/a era tesserato/a come giovane di serie” in apprendistato professionalizzante o “apprendista prof”, è tenuta a corrispondere alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, a partire dalla stagione sportiva di compimento del 14° anno di età (“Società Formatrici”) un’ “indennità di preparazione” calcolata secondo la tabella di seguito riportata.</p>	
Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha	Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell’“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha

	compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici nelle Stagioni sportive in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto

	compiuto il 14° e il 15° anno di età
Serie A	50.000 euro
Serie B	30.000 euro
Serie C	20.000 euro
Serie A Femminile	20.000 euro

Categoria della società che stipula il primo contratto professionistico	Importo dell'“indennità di preparazione” da corrispondere per ogni anno di Formazione erogata dalle Società Formatrici a partire dalla Stagione sportiva in cui il/la calciatore/calciatrice ha compiuto il 16° anno di età
Serie A	150.000 euro
Serie B	100.000 euro
Serie C	75.000 euro
Serie A Femminile	45.000 euro

2. Se, dopo la stipula del primo contratto professionistico, il calciatore/calciatrice, entro i 12 mesi successivi, viene trasferito/a ad una società di categoria superiore, quest'ultima è tenuta a corrispondere alle Società Formatrici la differenza tra l'“indennità di preparazione” calcolata in base alla propria categoria di appartenenza e quella dovuta dalla società che ha sottoscritto il precedente contratto

professionistico.

3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'"indennità di preparazione" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

4. Le annualità dell'"indennità di preparazione" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

5. In tutti i casi, l'"indennità di preparazione" va ridotta delle quote di "premio di formazione tecnica" corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.

6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

7. L'importo relativo all'"indennità di preparazione" non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e

professionistico.

3. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore/calciatrice sia stato tesserato/a, a titolo definitivo o temporaneo, per una frazione della stessa e/o per più di una società formatrice, l'importo annuo dell'"indennità di preparazione" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

4. Le annualità dell'"indennità di preparazione" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società inattive o non più affiliate alla FIGC, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

5. In tutti i casi, l'"indennità di preparazione" va ridotta delle quote di "premio di formazione tecnica" corrisposte, ai sensi dell'art. 99, alle medesime Società Formatrici di cui al primo comma.

6. L'importo dell'indennità è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

7. L'importo relativo all'"indennità di preparazione" non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

8. Il pagamento dell'indennità avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e

<p>con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>9. Le controversie in ordine al pagamento dell'indennità di preparazione sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.</p> <p>Norma Transitoria</p> <p>Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024</p>	<p>con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p> <p>9. Le controversie in ordine al pagamento dell'indennità di preparazione sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.</p> <p>10. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.</p> <p>Norma Transitoria</p> <p>Il presente articolo entra in vigore dal 1° luglio il 2024</p>
---	---

Comunicato n. 48: Deroga art. 32 bis NOIF

Si pubblica il C.U. N. 24/A della F.I.G.C., inerente il posticipo al 20 agosto 2024 del termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento e la proroga al 31 agosto 2024 del termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 15 luglio 2024;
- visto il Decreto-legge n. 89 pubblicato in data 29 giugno 2024 con cui è stato differito al 30 giugno 2025 l'esaurimento del vincolo sportivo per i calciatori in continuità di tesseramento al 30 giugno 2023;
- vista la nota con la quale l'Associazione Italiana Calciatori ha evidenziato l'opportunità di rendere più agevole l'esercizio del diritto previsto all'art. 32 bis delle N.O.I.F. per i calciatori nati nell'anno 2000 e precedenti;
- tenuto conto di quanto disposto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto, pertanto, opportuno rimodulare i termini relativi alla presentazione delle istanze di svincolo per decadenza del tesseramento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di posticipare al 20 agosto 2024 il termine previsto all'art. 32 bis, comma 2, delle N.O.I.F. per l'invio delle istanze relative allo svincolo per decadenza del tesseramento, nonché di prorogare al 31 agosto 2024 il termine ultimo per la ricezione delle stesse, previsto allo stesso articolo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato n. 49: Iscrizioni e Tesseramenti DCPS 2024-2025

Si pubblica il C.U. N. 25/A della F.I.G.C., inerente le norme relative agli adempimenti per l'iscrizione alle attività sportive organizzate dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale e le relative disposizioni in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025.

Il Comunicato della L.N.D. n. 49 del 16/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13154-comunicato-ufficiale-n-49-cu-n-25-a-figc-iscrizioni-e-tesseramenti-dcps-2024-2025/file>

Comunicato n. 50: Modifica art. 39 Regolamento del Settore Tecnico

Si pubblica il C.U. N. 26/A della F.I.G.C., inerente la modifica all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico.

Il Comunicato della L.N.D. n. 50 del 16/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13155-comunicato-ufficiale-n-50-cu-n-26-a-figc-modifica-art-39-regolamento-del-settore-tecnico/file>

Comunicato n. 51: Revoca affiliazione Reggina 1914 S.r.l.

Si pubblica il C.U. N. 27/A della F.I.G.C., inerente la revoca dell'affiliazione alla Società Reggina 1914 s.r.l..

Il Comunicato della L.N.D. n. 51 del 16/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13156-comunicato-ufficiale-n-51-cu-n-27-a-figc-revoca-affiliazione-reggina-1914-s-r-l/file>

Comunicato n. 52: Svincolo d'autorità calciatrici POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE

Si pubblica il C.U. N. 28/A della F.I.G.C., inerente lo svincolo d'autorità delle calciatrici tesserate della Società POMIGLIANO CALCIO FEMMINILE S.R.L..

Il Comunicato della L.N.D. n. 52 del 16/07/2024, potrà essere visionato e stampato dagli interessati sul sito <https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2024-2025/13157-comunicato-ufficiale-n-52-cu-n-28-a-figc-svincolo-d-autorita-calciatrici-pomigliano-calcio-femminile/file>

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL
COMITATO DI BOLZANO, 18/07/2024.**

**Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion**

**VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER TAFEL DES AUTONOMEN LANDESKOMITEE
BOZEN AM 18/07/2024.**

**Il Presidente - Der Präsident
Klaus Schuster**